



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 212 del 20 aprile 2022.

“Approvazione disegno di legge: 'Legge di stabilità regionale 2022/2024’”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, e successive modifiche: 'Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli';

VISTA la legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, ed, in particolare, l'art. 11;

VISTA la legge regionale 5 marzo 2020, n. 7: “Disposizioni in materia di variazioni di bilancio”;

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 10: 'Bilancio di previsione della Regione



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Siciliana per il triennio 2021/2023';

VISTA la legge regionale 21 gennaio 2022, n. 1: 'Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio 2022' ed, in particolare, l'articolo 1 che dispone: 'Il Governo della Regione è autorizzato, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni contenute nel punto 8 dell'Allegato 4/2 al medesimo decreto legislativo 118/2011, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale lo schema di bilancio annuale della Regione per l'esercizio finanziario 2022, e comunque non oltre il 30 aprile 2022, la gestione degli stanziamenti di spesa previsti per l'anno 2022 nel bilancio di previsione definitivamente approvato per il triennio 2021-2023, di cui alla legge regionale 15 aprile 2021, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, ivi comprese le variazioni discendenti dalle disposizioni della presente legge regionale';

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 198 del 14 aprile 2022: "Approvazione disegno di legge: 'Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2022/2024'";

VISTO il disegno di legge: 'Legge di stabilità regionale 2022/2024', predisposto dal Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione dell'Assessorato regionale dell'economia;

RITENUTO di approvare il predetto disegno di legge;

SU proposta dell'Assessore regionale per l'economia,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di approvare il disegno di legge: "Legge di stabilità regionale 2022/2024" che, unitamente alla relazione, costituisce allegato alla presente deliberazione.

Il Segretario

Il Presidente

AM

BUONISI

MUSUMECI

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

RELAZIONE
DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente della Regione
(Musumeci)

su proposta dell'Assessore per l'Economia
(Armao)

Legge di stabilità regionale 2022-2024

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'G' followed by a smaller, more fluid mark, possibly a '3' or a flourish.

Relazione introduttiva

1.1. La legge di stabilità 2022-2024 chiude il quadro delle norme finanziarie della legislatura e tiene conto dell'evoluzione dei rapporti finanziari tra Stato e Regione alla luce dell'ultimo accordo di finanza pubblica concluso il 16 dicembre scorso tra il Presidente della Regione Siciliana ed il Ministro dell'Economia e le Finanze

L'accordo, che sostituisce quello sottoscritto nel dicembre 2018, ha proseguito la riforma finanziario-contabile dei rapporti con lo Stato e consente alla Regione di conseguire significativi risparmi di spesa, rilevanti incrementi delle entrate, l'avvio della compensazione dei costi dell'insularità, l'introduzione, per la prima volta nell'ordinamento regionale, della fiscalità di sviluppo, la razionalizzazione di alcune rilevanti poste di bilancio, la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei fabbisogni standard per la Sicilia, prima tra le Regioni speciali italiane.

1.2. Sotto il profilo finanziario i documenti contabili tengono conto della necessità di copertura finanziaria per le minori entrate indicate dal Dipartimento delle Finanze dell'Assessorato all'Economia e che ammontano a circa 714 milioni di euro, a fronte della somma di 780 milioni di euro sul piano economico riconosciuto dallo Stato per l'esercizio 2020, ma che possono essere utilizzate a seguito di autorizzazione legislativa statale.

Come noto la Regione non può coprire le minori entrate con indebitamento o creando deficit. Sicché di fronte alle minori entrate accertate dal Dipartimento Finanze (nota del 23 marzo 2022) si potrà realizzare spesa soltanto a seguito del riconoscimento statale di quanto computato, con la conseguenza di dover provvedere al congelamento proporzionale di spesa sino al sopraggiungere della richiamata autorizzazione legislativa.

A queste risorse si aggiungono i 211 milioni di euro circa di risorse che si liberano a seguito del dimezzamento dell'onere decennale di ripianamento del disavanzo regionale e che sono stati già individuati con schema di norma di attuazione condivisa da codesta Assemblea, già approvata dalla Commissione paritetica e dotata dei pareri del MEF e del Dipartimento per gli affari regionali, già trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Infatti, MEF e Regione si erano impegnati a modificare, con apposita norma di attuazione da definire in seno alla Commissione paritetica, l'articolo 7 del d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 158, al fine di rinviare 211 milioni di euro da ripianare nell'esercizio 2022 (pari a circa la metà dell'importo relativo alle quote ordinarie di copertura del disavanzo accertato con l'approvazione del rendiconto 2018) al secondo esercizio successivo a quello di conclusione del ripiano originariamente previsto, stabilendo che la quota di ripianamento per il 2022 sia oggetto di rinvio applicata al primo esercizio del bilancio in corso in aggiunta alle quote ordinarie del recupero del disavanzo.

La disposizione prevede la modifica dell'articolo 7, c. 1, del d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 158 e s.m.i. al quale sono aggiunte le seguenti parole: *"Per far fronte ai perduranti effetti negativi derivanti dall'epidemia da Covid-19, anche le quote di copertura del disavanzo relative all'esercizio 2022, derivanti dalla deliberazione di parifica del rendiconto generale della Regione per l'anno 2018 da parte delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, sono rinviate, limitatamente a tale annualità, all'anno successivo a quello di conclusione del ripiano originariamente previsto"*.

Alcuni fattori concomitanti, come ricordato, determinano un livello di entrate insufficiente, ormai pacificamente acclarato dalla stessa Corte dei conti, e non hanno inciso

favorevolmente nell'esercizio delle attribuzioni espletate dalla Regione Siciliana, che soffre di un ritardo nello sviluppo economico in maniera profonda e, accumulatisi negli anni, hanno determinato un'alterazione strutturale degli equilibri di bilancio, a cui si aggiungono gli effetti nefasti della pandemia da Covid-19 ed adesso anche del conflitto Russo-Ucraino, che impongono interventi urgenti e duraturi, volti a ripristinare stabilmente un livello di entrate tale da garantire l'assolvimento delle funzioni statutarie.

Al fine di mitigare gli effetti economici e finanziari della pandemia ancora non esauritisi, analogamente a quanto avvenuto per il 2021 in analoghe condizioni, alla stregua di quanto previsto dal Decreto legislativo del 18 gennaio 2021, n. 8, si è così previsto per il 2022 il differimento della quota di recupero del disavanzo che la Regione è tenuta ad assicurare, così come rideterminata a seguito della recente deliberazione di parificazione del rendiconto generale per l'esercizio 2019, in modo da consentire alla Regione di assicurare per tale esercizio 2022 le risorse finanziarie per garantire i livelli di prestazioni e servizi adeguati, riprendendo il percorso di recupero del disavanzo a decorrere dal 2023.

Infine per quanto concerne il cofinanziamento sulle quote annuali di PO-FERS e FSE si è ritenuto, in linea con quanto già ottenuto dalla Regione Campania, di chiedere al Dipartimento per il Sud e la Coesione di proporre al CIPESS la possibilità di utilizzare all'uopo le risorse del Piano sviluppo e coesione.

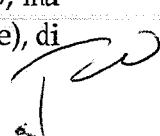
In considerazione che queste risorse, pur se di pertinenza regionale, sono pienamente utilizzabili soltanto a seguito dell'adozione degli atti formali si ricorrerà anche in questo caso a proporzionale congelamento di spesa che potrà essere attivata una volta intervenuti detti atti di competenza dello Stato.

Giova ricordare, sul piano delle uscite, che l'intesa raggiunta, trasfusa poi nella legge di bilancio dello Stato 2022 (l. 30 dicembre 2021, n. 234) dopo un lungo negoziato tra le strutture del MEF e quelle dell'Assessorato all'economia, ha consentito di conseguire un abbattimento del concorso alla finanza pubblica di 200 milioni €, riducendo così il contributo ad 800 milioni € annui a decorrere dal 2022, rispetto al miliardo € imposto sino al 2021.

Sempre a decorrere da quest'anno viene altresì attribuito alla Regione l'ulteriore importo di 100 milioni € annui (che porta quindi il vantaggio finanziario a 300 milioni € complessivi dal 2022 in poi) pari a una quota delle risorse previste dall'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a titolo di acconto per la definizione delle norme di attuazione in materia finanziaria e per la compensazione degli svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di insularità.

Si tratta non solo del primo formale riconoscimento della compensazione finanziaria relativa alla condizione dell'insularità - di cui si dirà meglio nel prosieguo - in termini permanenti nell'ordinamento giuridico italiano, in linea con le iniziative portate avanti dal Governo Musumeci sulla determinazione dei costi della condizione di insularità, ma di una riduzione che, complessivamente, garantisce alla Regione il sostanziale ritorno ai saldi del 2012, quando il concorso finanziario regionale iniziò a crescere incessantemente sino a raggiungere la cifra di 1,3 miliardi € annui nel 2017. *In sintesi, rispetto a quell'anno, l'intesa consente la riduzione di trasferimenti in favore dello Stato al 2022, anno di conclusione della legislatura, di circa 1,5 miliardi €, mentre sino al 2025 la riduzione raggiungerà i 3,5 miliardi €.*

Quanto convenuto tra la Regione ed il Governo centrale ha individuato poi un primo termine (maggio 2022) - invero ormai imminente - per la definizione di *intese finanziarie* con riguardo ad importanti voci di bilancio (IVA, F24, *Split payment*, bollo, ma soprattutto con riferimento alla sin qui irrisolta partita della retrocessione delle accise), di



questioni aperte da anni, e che consentiranno pertanto di liberare risorse ulteriori, ma principalmente indicano un termine invalicabile (*"entro e non oltre il 30 giugno 2022, con effetti a partire dall'anno 2023"*) per la complessiva definizione della nuova normativa di attuazione dello Statuto in materia finanziaria.

Anche per tali questioni i negoziati con lo Stato sono già avviati ed il Governo regionale ha richiesto con forza a quello centrale il rispetto dei termini concordati.

Come già precisato il confronto è stato completato in sede tecnica sulla materia della salute, le cui risultanze sono state prospettate ai vertici del Ministero dell'economia e delle Finanze e attestano che la Regione sia stata penalizzata dalla mancata compensazione per l'innalzamento della quota di compartecipazione al Fondo sanitario dal 42,50% al 49,11%, ed avviato per quanto concerne la finanza locale percorrendo un iter imprescindibile per il superamento di un assetto, risalente al 1965, che, con le compartecipazioni tributarie concordate nella precedente legislatura - come precisato dalla Corte dei conti - non garantisce più alla Regione la copertura delle spese per le funzioni statutariamente attribuite, determinando una sorta di *"insostenibilità dell'autonomia"*, incompatibile i principi della Costituzione.

In termini generali giova osservare che i rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie speciali sono, come noto, regolati dal principio dell'accordo, inteso come vincolo di metodo (non già di risultato) e declinato dalla leale collaborazione. Nei confronti delle autonomie speciali è così salvaguardato, come la Corte Costituzionale ha chiarito (sent. n.154/2017), il metodo pattizio prevedendosi la necessità della stipula di un'intesa bilaterale con ciascuna autonomia speciale.

Ne discende che, fermo ed impregiudicato restando l'obbligo di concorrere al risanamento della finanza pubblica, va ritenuto sussistente il *limite consensuale all'incidenza delle decisioni statali di finanza pubblica sulla finanza regionale* dovendosi ritenere carattere necessariamente transitorio il regime delle previsioni che prescrivevano unilateralmente il contributo al risanamento della finanza pubblica a carico delle Regioni. E tale contributo, imposto anche alle Regioni speciali, può ritenersi legittimo se ed in quanto l'accantonamento delle quote di compartecipazione, in attesa che sopraggiungano le norme di attuazione cui rinvia l'art. 27 della legge n. 42 del 2009, abbia carattere transitorio *"perché altrimenti l'accantonamento si tramuterebbe di fatto in appropriazione"*.

Peraltro, va segnalato che, a regime, l'attribuzione dei tributi devoluti in forza del criterio del maturato ha parzialmente corretto le storture determinate dalla normativa che ha inciso sullo spostamento del luogo di riscossione dei tributi, in quanto l'incremento delle entrate (trainato dal gettito IRPEF), non rispecchia il gettito atteso a base del calcolo dei decimi attribuiti del maturato. Tuttavia va escluso che: *"i decimi individuati per il calcolo dell'imposta spettante alla Regione siano sufficienti ad assicurare - come previsto nello Statuto siciliano - un livello di entrate idoneo a sostenere l'espletamento di tutte le funzioni esercitate in virtù dell'autonomia speciale, specie in considerazione dell'entità del concorso alla finanza pubblica di cui si è detto. La completa attuazione dello Statuto siciliano, infatti, è un tema ancora aperto"*.

È quindi la stessa Corte dei conti che conforta la prospettiva di insufficienza delle risorse finanziarie disponibili derivanti dal gettito erariale siccome ad oggi strutturato dal sistema delle compartecipazioni, dei gettiti diretti, ma anche dagli ingenti contributi previsti all'erario statale e che hanno imposto al Governo regionale di richiederne un innalzamento per garantire i diritti sociali dei cittadini siciliani oggi gravemente lesi da tale carenza di risorse.

Invero, il venir meno delle risorse disponibili, anche a causa dell'incidenza del contributo al risanamento della finanza pubblica, come rilevato anche dalla Corte dei

conti, ha determinato in Sicilia, dove maggiore é l'incidenza del divario economico-sociale, la drastica riduzione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi concernenti i diritti civili e sociali in spregio al corretto esercizio di quella funzione di coordinamento della finanza pubblica richiesto ai sensi degli artt. 117, III comma e 119 Cost. il cui esercizio non può ritenersi arbitrario, ma assoggettato al canone generale della ragionevolezza, proporzionalità, efficacia e sostenibilità.

1.3. Va ricordato poi che giunge poi finalmente a compimento l'obiettivo, indicato dal Governo regionale tra quelli programmatici, di conseguire l'attuazione della *fiscalità di sviluppo fine di favorire l'insediamento di imprese e cittadini europei ed extraeuropei nel territorio della Regione Siciliana* e che trova fondamento nello Statuto regionale.

La previsione, nel riconoscere l'autonomia tributaria della Regione, le attribuisce relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, nel rispetto delle norme UE, di modificare le aliquote *"in diminuzione fino ad azzerarle, prevedendo esenzioni, detrazioni e deduzioni, con particolare riguardo ad interventi diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale"*.

Si dispone, inoltre, che la Regione possa autonomamente concedere, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, incentivi e contributi a persone fisiche ed imprese da utilizzare in compensazione fiscale.

La Commissione paritetica ha approvato il testo nella seduta dell'11 febbraio 2022. Il Dipartimento per gli affari regionali ha completato favorevolmente l'istruttoria e trasmesso al Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'approvazione da parte governativa.

2. Sotto altro profilo occorre rilevare, ed in termini non più rinviabili anche quanto prospettato in quattro anni di negoziato dall'amministrazione regionale con riferimento alla trasparenza sull'entità effettiva del gettito prodotto in Sicilia ed alla conseguente quantificazione delle entrate di spettanza regionale che costituiscono il 75% circa delle entrate correnti, effettuata unilateralmente dal MEF. A questo riguardo, proprio per oggettivare il confronto tra Regione e MEF e superare una situazione di pregiudizio finanziario insostenibile, si è ritenuto di accedere a quanto posto dallo Stato quale condizione in tal senso: la determinazione concordata dei fabbisogni e dei costi standard.

Per quanto concerne tale rilevazione dei *fabbisogni e dei costi standard* nonché, in un'ottica condivisa e nel rispetto delle prerogative costituzionalmente riconosciute, per definire le capacità fiscali, i livelli essenziali delle prestazioni, gli obiettivi di servizio della Regione e dei propri enti locali si stabilisce che a decorrere dal 2022, la Regione partecipa ai lavori della *Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard* con propri rappresentanti. Al riguardo sono stati già indicati i componenti regionali che partecipano alla detta Commissione all'uopo preposta per la determinazione di detti fabbisogni e costi.

In Italia, va ricordato, si elude da 20 anni l'attuazione del Titolo V della Costituzione, preferendo dedicarsi alla più parziale delle prospettive quella del c.d. regionalismo differenziato. Invero non può prescindersi, come correttamente precisato in sede governativa dai Ministri F. Boccia prima, e M. Gelmini adesso, dalla piena applicazione del regime dei *"livelli essenziali delle prestazioni"* (LEP).

I livelli essenziali devono tener conto non solo della frastagliata configurazione socio-economica dell'Italia, affetta da un drammatico divario, ma anche della peculiarità della insularità e dei correlati svantaggi per zone montane, aree interne e isole minori,



come aree di sovracosti strutturali permanenti il cui riconoscimento se non garantito non consente di inverare i diritti di cittadinanza, anzi ne determina la degradazione.

Per una compiuta elaborazione dei "*livelli essenziali delle prestazioni*" (LEP) non può prescindere dagli indici di deprivazione economico-sociale e dalla stessa condizione di insularità che dispiegano effetti assai significativi sugli squilibri territoriali. E su tali profili si è incentrato il serrato confronto con SOSE s.p.a. incaricata dal MEF di elaborare costi e fabbisogni standard dei Comuni siciliani che estendersi alla Regione.

3. La *condizione di insularità* intesa quale svantaggio da compensare attraverso interventi finanziari ed agevolativi è divenuta grazie all'impegno del Governo regionale questione politica regionale, nazionale ed europea.

A livello regionale, oltre ad alcuni interventi normativi durante questa legislatura, tra i quali la legge regionale voto per l'inserimento del riconoscimento della condizione di svantaggio insulare nello Statuto, in atto all'esame delle Camere (che si ricollega al d.d.l. costituzionale di inserimento della condizione di insularità all'art. 119 Cost. già approvato dal Senato in prima lettura), il Governo regionale, attivo sul tema nel contesto della Conferenza delle Regioni, ha proposto, per un verso, la revisione delle norme di attuazione in materia finanziaria che tenga conto di tale condizione, con l'inserimento delle conseguenti misure di compensazione (*perequazione infrastrutturale, continuità territoriale, fiscalità di sviluppo*), richiedendo altresì al Governo centrale di intervenire presso l'UE per l'estensione alle regioni insulari dei regimi d'aiuto assentiti a quelle ultra-periferiche. Dall'altro, è stato elaborato uno studio sui costi della coesione di insularità della Sicilia, con il coinvolgimento di istituti di ricerca ed Università siciliane.

Giusta la legge statale di bilancio 2021 (l. 30 dicembre 2020, n. 178) all'art. 1, c. 690, è stato infatti previsto, in attuazione del principio di leale collaborazione, che la Commissione paritetica per l'attuazione dello Statuto della Regione, avvalendosi degli studi e delle analisi di amministrazioni ed enti statali e di quelli elaborati dalla medesima Regione, elaborasse "*stime economiche e finanziarie sulla condizione di insularità della medesima Regione*". Tale studio ha quantificato in 6 miliardi € il costo annuo dell'insularità (equivalente a quanto perduto in termini di PIL in Sicilia con la pandemia o a poco meno del costo di realizzazione del Ponte sullo Stretto).

Dopo la validazione da parte della Commissione paritetica, che è organo di rilevanza costituzionale, ed il cui deliberato è stato trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'economia e le finanze, le quantificazioni debbono adesso ritenersi condivise tra Stato e Regione, con le conseguenti refluenze sul piano giuridico e finanziario. In merito va segnalato che il d.l. n. 121 del 2021 (c.d. "*infrastrutture*"), all'esame del Parlamento per la conversione, ha previsto in sede di revisione della disciplina della *perequazione infrastrutturale* (art. 15) una specifica considerazione dei costi dell'insularità determinati secondo la norma appena richiamata, mentre, in linea con le prime intese raggiunte nell'*Accordo di finanza pubblica 2022-2025* tra Regione e Governo centrale, il d.d.l. di bilancio dello Stato dovrebbe prevedere, e per la prima volta, specifiche risorse assegnate alla Sicilia con l'obiettivo di avviare la compensazione dei costi dell'insularità.

Giova ricordare che, dopo la *Brexit*, l'Italia è il primo Paese europeo per cittadini insulari (6,5 milioni) e che nelle isole europee del Mediterraneo si concentra il 95 % degli abitanti insulari dell'Unione europea. Le isole, in generale, dipendono fortemente dai trasporti aerei e marittimi ed il trasporto di merci è da due a quattro volte più costoso rispetto al continente, il che rappresenta un fattore cruciale che incide direttamente sulla competitività della produzione insulare.

Al riguardo è parimenti opportuno ricordare che, giusta la sentenza n. 6 del 2019, la Corte costituzionale ha ritenuto illegittimo l'articolo 1, comma 851, della legge n. 205 del 2017 *«nella parte in cui non prevede, nel triennio 2018-2020, adeguate risorse per consentire alla Regione autonoma Sardegna una fisiologica programmazione nelle more del compimento, secondo i canoni costituzionali, della trattativa finalizzata alla stipula dell'accordo di finanza pubblica»*. Si tratta di un arresto giurisprudenziale di grande momento ed in linea con quanto la Corte aveva affermato precedentemente circa la necessità che lo Stato ponga in essere una leale collaborazione con le autonomie territoriali nella gestione delle politiche di bilancio e della necessità che quest'ultimo riconosca, altresì, la specifica condizione di insularità.

E la questione della condizione di insularità si riconnette all'altra, cruciale, della realizzazione del Ponte sullo Stretto che consentirebbe di abbattere non solo i costi dell'insularità della Sicilia, ma ne ridurrebbe la perifericità con la realizzazione del corridoio Scandinavo-Mediterraneo.

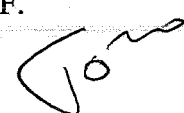
Come evidenziato nel documento commissionato dal Governo Draghi sul tema dell'attraversamento stabile dello Stretto di Messina: *“la Sicilia è, tra i casi studio considerati, l'isola che presenta il più elevato potenziale di collegamento tra quelle che oggi non posseggono un collegamento stabile con la terraferma e il suo rapporto popolazione/distanza è molto superiore a quello di diverse isole che posseggono già un collegamento stabile”* e che *“il tempo medio di attraversamento veloce attuale dello Stretto (40-60 minuti) è paragonabile al tempo di viaggio che un'automobile impiega per percorrere quasi 100 km (300 km se si considera anche l'equivalente in tempo del pedaggio)”*. Si tratta, quindi, di un indiscutibile pregiudizio per la Sicilia che ne aggrava lo svantaggio determinato dalla condizione di insularità cui occorre offrire rimedio senza ritardo in considerazione della grande massa di finanziamenti disponibili.

Alla stregua di quanto previsto all'art. 1, comma 546, della citata legge di bilancio statale n. 234 del 2021 è stato attribuito *“a decorrere dall'anno 2022”* quale acconto sul concorso alla compensazione dei costi dell'insularità per 100 milioni di euro da parte dello Stato. Se si tratta di una misura senza precedenti che introduce la questione della compensazione finanziaria della condizione dell'insularità in termini permanenti nell'ordinamento giuridico italiano che si appresta ad effettuarne il riconoscimento in Costituzione (con l'integrazione dell'art. 119, già approvata all'unanimità da entrambi i rami del Parlamento in prima lettura).

4. Va infine precisato in questa sede che alla stregua di quanto contenuto nell'accordo del 14 gennaio 2021 tra la Regione e lo Stato risultano rispettati, nel 2021, i vincoli prescritti per la riduzione della spesa corrente con una significativa riduzione di costi. Tale riduzione per il 2022, come noto incrementata (80 milioni), si prevede parimenti di rispettare.

Giova al riguardo ricordare il relevantissimo importo in termini di risparmi per il conseguimento dei target individuati della riduzione di oltre 1 miliardo di € rispetto al 2017 dell'indebitamento netto della Regione, la liberazione di oltre 200 milioni di € a seguito della chiusura anticipata dei contratti derivati che ha visto la Regione Siciliana essere quella che ha conseguito più consistente risparmio nel negoziato con le banche italiane ed estere, la riduzione per oltre 630 milioni di € (fino al 2044) di interessi sui cd mutui sanitari conseguita a seguito della rinegoziazione degli stessi con Cassa Depositi e Prestiti.

Mentre, grazie al pluriennale lavoro che ha consentito di conseguire gli obiettivi del piano di rientro sanitario, si sono potute abbattere le addizionali IRAP ed IRPEF.



Occorre precisare che sin dal mese di aprile 2021 il Presidente della Regione ha richiesto la modifica delle previsioni del blocco del turnover della dirigenza e di quello temperato per i funzionari imposti dai rappresentanti del Governo centrale, richieste sempre reiterate dall'Assessorato all'economia nei molteplici incontri con esponenti del Governo medesimo ed oggi all'esame del MEF con saranno finalmente rimossi definita la verifica del rispetto dei parametri di rientro.

5. Infine di assoluto rilievo il livello degli investimenti e di erogazione dei finanziamenti in favore di amministrazioni pubbliche ed imprese, con uno sforzo finanziario privo di precedenti e che ha visto, da un lato il ricorso a finanza extraregionale per oltre 1,500 miliardi di € (Fondi europei, fondo sviluppo e coesione e POC) alla quale si collega l'attività di predisposizione degli atti per la programmazione 2021/2027 sia dei fondi strutturali che del piano sviluppo e coesione.

A tale attività si è collegata quella relativa al monitoraggio sulle misure di finanziamento inserite ne PNRR, e come noto, gestita prevalentemente a livello centrale. Delineato il quadro normativo e finanziario di riferimento si procede all'esame delle disposizioni contenute nel disegno di legge di stabilità per il triennio 2022/2024.

TITOLO I

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL'ACCORDO STIPULATO TRA LO STATO E LA REGIONE

Art. 1

Disposizioni attuative dell'accordo stipulato tra lo Stato e la Regione il 14 gennaio 2021 ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 in materia di contenimento strutturale della spesa

Comma 1

In attuazione delle previsioni dell'Accordo stipulato tra lo Stato e la Regione il 14 gennaio 2021, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 e successive modificazioni, il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale n. 9/2021 prevede che "Il monitoraggio degli impegni di spesa corrente assunti è effettuato dalla ragioneria generale della Regione con cadenza trimestrale a decorrere dal 15 giugno 2021".

Tale formulazione ha posto difficoltà applicative, in quanto non esplicita chiaramente le date di riferimento dei dati oggetto del monitoraggio e le corrispondenti date entro cui operare il monitoraggio trimestrale. La presente proposta di modifica legislativa intende eliminare i dubbi interpretativi relativi all'espressione "a decorrere dal 15 giugno 2021", stabilendo chiaramente le date di riferimento per l'elaborazione dei monitoraggi infrannuali.

Inoltre, il comma in questione risulta poco funzionale alle esigenze dell'Amministrazione, in quanto il primo monitoraggio infrannuale risulta poco significativo e non conducente giacché, di norma, la dinamica della spesa è notevolmente ridotta nei primi mesi dell'anno; ciò vale a maggior ragione in regime di esercizio provvisorio, proprio perché la programmazione finanziaria non è ancora definita ed ancor di più nei casi in cui il legislatore autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio con riferimento al bilancio di previsione approvato in precedenza e non al nuovo disegno di legge di bilancio per il triennio in corso.

Al riguardo, la presente proposta di modifica legislativa tende a rendere i monitoraggi più conducenti, escludendo rilevazioni nei primi mesi dell'anno (quando la dinamica della spesa è notevolmente ridotta); di contro, il monitoraggio al 30 giugno fornirebbe un primo risultato significativo e quello al 31 ottobre consentirebbe un adeguato margine di tempo per porre in essere entro l'anno gli eventuali interventi correttivi della dinamica della spesa, previsti dal comma 1 della L.R. n. 9/2021, ove ritenuti necessari.

Comma 2

In attuazione del punto _m_ dell'Accordo stipulato tra lo Stato e la Regione il 14 gennaio 2021 ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 e successive modificazioni, la disposizione che si propone colma l'assenza della previsione normativa della revoca degli amministratori degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni, come piuttosto espressamente prescritto per le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, palesando quindi una disparità di trattamento in presenza di inadempienze identiche.

Comma 3

Nel corso degli anni sono state emanate molteplici disposizioni rivolte agli enti regionali, finalizzate a dare attuazione ai principi di riduzione e di contenimento dei costi.

La norma proposta modifica i contenuti della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale. Stralcio I." e si ispira ad obiettivi di razionalizzazione dell'attività degli enti, nell'ambito della più ampia manovra imposta dal piano di rientro della Regione Siciliana, in attuazione dell'Accordo stipulato tra lo Stato e la Regione il 14 gennaio 2021, che comporta una costante vigilanza sugli enti istituiti, aziende, agenzie, consorzi ed organismi regionali. L'iniziativa legislativa tende altresì a sanzionare gli amministratori che non hanno adottato i prescritti documenti contabili ed a salvaguardare la funzionalità dell'ente, per effetto anche della soppressione della nullità - originariamente prevista nella emendanda norma - degli atti adottati successivamente alla data del 30 giugno dell'anno di riferimento, esponendo gli enti stessi alle liti conseguentemente instaurabili a causa della cessazione degli effetti derivanti dalle obbligazioni attuate in relazione al conseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

La nomina dei commissari, in assenza di iniziativa avviata dall'amministrazione vigilante ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 21 maggio 2019 n. 7 viene demandata, su proposta dell'Assessore Regionale per l'economia, alla Giunta Regionale di Governo, attingendo ai dipendenti regionali con qualifica di dirigente e di funzionario, in servizio ed in quiescenza, tenuto conto anche delle attuali carenze di organico, depauperatosi a seguito del progressivo collocamento a riposo del personale regionale, in possesso di qualifica idonea all'esercizio dei poteri sostitutivi.

Comma 4

In attuazione del punto _m_ dell'Accordo stipulato tra lo Stato e la Regione il 14 gennaio 2021 ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 e successive modificazioni, la norma proposta consente di perseguire obiettivi di contenimento strutturale delle spese, con la riduzione dei compensi previsti dalla norma richiamata pari ad euro 68.850,00 per ciascun anno.

Comma 5

In attuazione del punto _m_ dell'Accordo stipulato tra lo Stato e la Regione il 14 gennaio 2021 ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 e successive modificazioni, la norma proposta consente di perseguire obiettivi di contenimento strutturale della spesa corrente.



Comma 6

La disposizione propone l'accorpamento di due uffici speciali, che muove dall'esigenza di conseguire una maggiore efficienza dell'azione amministrativa, nonché una riduzione degli oneri a carico del bilancio regionale in coerenza con gli impegni assunti dalla Regione nell'ambito dell'Accordo con lo Stato in materia di contenimento della spesa pubblica regionale.

Art. 2

Disposizioni per le società ed enti partecipati

Comma 1

La proposta prevede il parziale superamento dell'ultra decennale blocco delle assunzioni, che ha ridotto sensibilmente la forza lavorativa all'interno delle società regionali, compromettendone lo svolgimento delle attività necessarie al raggiungimento dell'oggetto sociale. Le modalità previste peraltro non comportano un aggravio di costi per il sistema pubblico allargato, ma consentono una razionalizzazione delle risorse umane che può comportare il contenimento graduale della spesa complessiva, in quanto accompagnata anche da una riduzione delle attuali piante organiche. In tal senso la disposizione, prevedendo una serie di condizioni volte al controllo delle assunzioni e la rideterminazione in diminuzione delle attuali dotazioni organiche, tende a rilanciare le attività delle società partecipate spesso carenti di figure specialistiche, in un quadro coerente con i limiti posti dall'Accordo Stato-Regione del 14/01/2021 ponendo fine a forme di precariato nell'ottica comunque di conseguire risparmi di spesa in materia di personale. Da tale misura restano escluse le società partecipate IRFIS-FinSicilia S.p.A. e SEUS S.p.A.

Comma 2

Il fondo di cui all'articolo 2 della legge regionale del 22 febbraio 2019, n. 1, e s.m.i., noto come "Fondo Sicilia", è destinato al supporto dello sviluppo delle imprese sul territorio siciliano, con interventi di agevolazione finanziaria, ed opera in base alle disposizioni di attuazione emanate con Decreto dell'Assessore per l'Economia n. 17/2019 del 17/6/2019 e s.m.i..

Dalla sua istituzione, a valere sul Fondo Sicilia sono stati deliberati oltre 8.200 interventi a valere sul Fondo Sicilia, di cui 1000 finanziamenti circa per 50 milioni di euro per finanziamenti e n. 7.200 circa per contributi a fondo perduto, di cui si segnalano, in breve:

- finanziamenti agevolati per investimenti e per fabbisogno di circolante, in applicazione del citato D.A. n. 17/2019 e s.m.i.;
- a seguito dei provvedimenti per far fronte alla crisi determinatasi a seguito della pandemia di COVID-19 adottati dalla Giunta di Governo regionale (Delibera n. 108 del 19/3/2020 e s.m.i.), contributi a fondo perduto a fronte di finanziamenti concessi da banche o intermediari finanziari (c.d. Misura Straordinaria di Liquidità – MSL);
- a seguito della pandemia, ulteriori forme di finanziamento a valere sul medesimo Fondo Sicilia, per fornire un valido supporto economico ai settori maggiormente penalizzati dalla stessa pandemia (ad es. settori ristorazione e turistico alberghiero).

Inoltre, si ricorda che, al fine di far fronte alla crisi ed ai notevoli disagi connessi alle misure di contenimento della diffusione della pandemia di COVID-19, sono state assegnate all'IRFIS FinSicilia, in qualità di società in house per la Regione, diverse misure agevolative a valere su fondi extraregionali e, in particolare, PO FESR e FSC per

valore complessivo pari a circa 250 milioni di euro (legge regionale 12/5/2020 n. 9 e s.m.i.; deliberazioni della Giunta regionale n. 137/2021 e s.m.i).

Si evidenzia che in IRFIS FinSicilia, sia in relazione alle operatività attivate sul c.d. Fondo Sicilia, sia sulle altre operatività a valere su fondi extraregionali (PO FESR; FSC), sono state presentate considerevoli numeri di istanze che, in ragione degli stanziamenti iniziali, non hanno potuto essere in concreto accolte.

In relazione a tale ultimo aspetto, si fornisce a titolo esemplificativo il dato che evidenzia il magazzino di istanze attualmente presenti presso l'IRFIS FinSicilia (al 31/3/2022) per la seguente misura:

Stock domande	N.	Importo richiesto (in migliaia di euro)
FSC Misura A - Finanziamenti a tasso agevolato	3500	263.958

Con la proposta potrà dotarsi il Fondo Sicilia in modo strutturale e adeguato a fornire risposta alle numerose esigenze degli operatori economici in Sicilia.

Per tutto quanto precede si prevede che i rientri di cui alle misure gestite da Irfis-FinSicilia previste dalla legge regionale del 12 maggio 2020, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelli derivanti dalla gestione di ulteriori assegnazioni a valere su risorse regionali, extraregionali, nazionali o comunitarie, confluiscono nelle disponibilità del Fondo Sicilia, di cui all'articolo 2 della legge regionale del 22 febbraio 2019, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni.

Al fine di rimettere in circolo tutte le risorse disponibili in favore del sistema imprenditoriale, confluiscono nel fondo anche le economie conseguenti alle graduatorie di merito già esaurite di cui all'articolo 5, comma 12, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9.

Commi 3-5

L'art. 59 della l.r. n.9 del 15 maggio 2013, rubricato "Accelerazione procedimenti di liquidazione di ESPI ed EMS" prevede:

1. Al fine di agevolare la chiusura della liquidazione di ESPI ed EMS la Regione è autorizzata ad intervenire nei giudizi nei quali siano parte ESPI ed EMS in liquidazione, assumendo su di sé la causa e chiedendo l'estromissione degli enti dal giudizio.

2. A seguito della estromissione degli enti dai giudizi, il Commissario liquidatore trasferisce al bilancio della Regione le corrispondenti somme a valere sull'importo dei Fondi rischi, come appostate nei bilanci degli enti, valutate in 21.000 migliaia di euro, destinate alla copertura dei relativi oneri posti a carico dell'amministrazione regionale.

Entro i centoventi giorni successivi alla intervenuta estromissione, rispettivamente di ESPI ed EMS da tutti i giudizi di cui siano parte, il Commissario liquidatore presenta il bilancio finale di liquidazione dell'ente ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5.

La chiusura della liquidazione dell'ESPI è stata rallentata dalla presenza di un ultimo contenzioso contro ESPI.

Il Liquidatore ESPI ha modificato, con delibera n. 13 del 30/12/2021, il progetto del bilancio finale di liquidazione, proponendo l'accantonamento totale della restante disponibilità liquida di ESPI, ammontante ad € 2.885.750 ad un "Fondo rischi contenziosi" senza procedere ad alcuna ripartizione tra i soci.

Su quest'ultimo progetto di bilancio, il Collegio Straordinario dei revisori ESPI con verbale n. 6 del 31 dicembre 2021 ha ribadito il precedente parere favorevole a condizione che: "si individui la procedura di riparto definitivo delle somme resesi disponibili a seguito della definizione della lite giudiziaria pendente".

5028

In ordine alla problematica, il Collegio Straordinario dei revisori dell'EMS, con nota prot. n. 12 del 16/2/2022, ha evidenziato l'esigenza di acquisire un parere dall'Ufficio legislativo e legale, sulla percorribilità giuridica dell'operazione di che trattasi.

Al fine accelerare la chiusura di ESPI, l'Ufficio Speciale ha chiesto all'Ufficio Legislativo e Legale di rendere parere in merito alla percorribilità giuridica dell'operazione che vede l'istituzione presso l'EMS di un conto corrente dedicato a tale finalità.

L'Ufficio legislativo e legale, vagliando le varie opzioni percorribili, ha specificato che potrà essere valutato, di raccordo con l'Avvocatura dello Stato, di procedere innanzi al Giudice ordinario presso cui è incardinato il relativo contenzioso e con il consenso di tutte le parti interessate, ad un accantonamento vincolato, nei modi e termini indicati dall'Autorità giurisdizionale, al fine di consentire la definizione delle procedure di liquidazione dell'Ente, garantendo, nel contempo, la salvaguardia delle richieste della parte processuale procedente, che dalla nota Prot.701 del 21/02/2022 dell'Ufficio per la chiusura delle liquidazioni risulta essere valutato (nel progetto di Bilancio di liquidazione ESPI) in € 2.650.000,00 più ulteriori € 50.000 oltre ad circa €50.000,00 necessarie per eventuali spese post liquidazione ESPI.

La presente proposta normativa è stata pertanto formulata al fine di rendere fattibile quest'ultima indicazione, nell'ottica di conseguire risparmi di spesa determinati dalla cessazione delle attività di liquidazione, in coerenza con l'Accordo Stato-Regione del 14/01/2021, risultando antieconomico mantenere la gestione liquidatoria tale procedura per un singolo contenzioso relativamente al quale sono stati effettuati congrui accantonamenti prudenziali.

Comma 6

I Consorzi di Ripopolamento Ittico sono stati costituiti in attuazione della L. r. 1 agosto 1974 n. 31, riguardante "Iniziative per il riequilibrio del patrimonio ittico mediante opere di ripopolamento".

Tra il 1997 e il 2007 sono stati costituiti 11 Consorzi di ripopolamento ittico per le diverse aree della Sicilia, al fine di attuare le finalità previste dalla succitata L. r. 1 agosto 1974 n. 31 e, precisamente:

- 1) Consorzio di ripopolamento ittico denominato "Golfo di Catania", costituito con D.A. n. 762 del 12 aprile 1997;
- 2) Consorzio di ripopolamento ittico denominato "Golfo di Castellammare", costituito con D.P.Reg. n. 182 del 14 novembre 1980;
- 3) Consorzio di ripopolamento ittico denominato "Golfo di Patti", costituito con D.P.Reg. n. 522 del 18 marzo 1981;
- 4) Consorzio di ripopolamento ittico denominato "Golfo di Siracusa", costituito con D.P.Reg. n. 281/S.6/S.G. del 18 maggio 2006;
- 5) Consorzio di ripopolamento ittico denominato "Peloritani Ionici", costituito con D.P.Reg. n. 374/S.6/S.G. del 16 dicembre 2005;
- 6) Consorzio di ripopolamento ittico denominato "Villafranca - Pace del Mela", costituito con D.P.Reg. n. 375/S.6/S.G. del 16 dicembre 2005;
- 7) Consorzio di ripopolamento ittico denominato "Taormina", costituito con D.P.Reg. n. 376/S.6/S.G. del 16 dicembre 2005;
- 8) Consorzio di ripopolamento ittico denominato "Nebrodi", costituito con D.P.Reg. n. 377/S.6/S.G. del 16 dicembre 2005;
- 9) Consorzio di ripopolamento ittico denominato "Agrigento 1", costituito con D.P.Reg. n. 378/S.6/S.G. del 16 dicembre 2005;

10) Consorzio di ripopolamento ittico denominato "Golfo di Gela", costituito con D.P. Reg. n. 380/S. 6/S.G. del 18 maggio 2006;

11) Consorzio di ripopolamento ittico denominato "Eolie", costituito con D.P.Reg. n. 307/S.6/S.G. dell'11 luglio 2007.

Con successiva L. r. 7 maggio 2015, n. 9 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale", i Consorzi di ripopolamento ittico, come pure l'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura, sono stati tutti posti in liquidazione.

Con D.A. n. 28/GAB del 26 maggio 2016 l'Assessore regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ha affidato l'incarico di Commissario liquidatore degli 11 Consorzi, per un anno al Dr. Giovanni Tumbiolo, soggetto esterno all'Amministrazione.

Con D. A. n. 35/GAB del 4 maggio 2017, il suddetto incarico è stato prorogato per altri due anni, stante le complesse vicende economiche-giudiziarie che coinvolgono ciascun Consorzio.

Da una analisi delle schede patrimoniali attinenti i singoli Enti, si riscontra un presunto disavanzo complessivo quantificato dallo stesso Commissario liquidatore in € 1.328.641,74 e precisamente:

CONSORZIO	ATTIVO PRESUNTO	PASSIVO PRESUNTO	DIFFERENZA
PELORITANI IONICI	€ 73.431,41	€ 165.464,00	-€ 92.032,59
TAORMINA	€ 34.461,54	€ 61.178,91	-€ 26.717,37
EOLIE	€ 125.435,78	€ 137.847,44	-€ 12.411,66
AGRIGENTO 1	€ 92.721,94	€ 74.404,87	€ 18.317,07
GOLFO DI GELA	€ 291.809,00	€ 258.612,80	€ 33.196,20
GOLFO DI SIRACUSA	€ 111.280,32	€ 139.370,01	-€ 28.089,69
GOLFO DI CATANIA	€ 101.937,68	€ 377.585,48	-€ 275.647,80
GOLFO DI CASTELLAMMARE	€ 73.183,08	€ 773.298,55	-€ 700.115,47
VILLAFRANCA PACE DEL MELA	€ 19.971,81	€ 65.992,51	-€ 46.020,70
GOLFO DI PATTI	€ 423.309,42	€ 664.521,89	-€ 241.212,47
NEBRODI	€ 103.892,63	€ 61.799,89	€ 42.092,74
TOTALI	€ 1.451.434,61	€ 2.780.076,35	-€ 1.328.641,74

Nel periodo tra il 2018 e il 2020 l'Assessore regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ha nominato diversi Commissari liquidatori.

Al fine di meglio perseguire il raggiungimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica si ritiene che la definizione delle liquidazioni debba essere affidata all'Ufficio Speciale per la Chiusura delle Liquidazioni, incardinato presso l'Assessorato all'Economia, le cui specifiche competenze afferiscono proprio alla vigilanza, la gestione e il controllo delle Società, Enti ed Aziende in liquidazione, cui transita il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso il Dipartimento Pesca dedicato a tali competenze.

La gestione in capo ad un unico ufficio, in coerenza con le azioni previste dall'Accordo Stato-Regione del 14 gennaio 2021, già funzionalmente deputato al compimento delle attività liquidatorie, comporterà, tra l'altro, indubbie economie gestionali e temporali,

5022

scongiurando duplicazioni procedurali, il tutto nell'alveo del processo di razionalizzazione e contenimento della spesa che sottende all'operato della Pubblica Amministrazione, e senza che l'attività comporti costi in termini di oneri per il liquidatore.

Art. 3

Potenziamento attività di verifica su enti vigilati e società partecipate dell'amministrazione regionale.

In attuazione dei punti a, m ed dell'Accordo stipulato tra lo Stato e la Regione il 14 gennaio 2021 ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 e successive modificazioni, l'iniziativa legislativa si propone il potenziamento dell'attività ispettiva e di verifica giuridico-contabile, nell'ambito della più generale attività di controllo esercitata da parte della Ragioneria generale della Regione nei confronti degli enti, delle aziende vigilate e delle società partecipate dell'amministrazione regionale.

Tale attività potrà essere espletata mediante la collaborazione anche di avvocati, commercialisti, aziendalisti, revisori dei conti, magistrati e avvocati dello Stato in quiescenza, di dirigenti o funzionari statali e regionali in quiescenza, di comprovata esperienza in materia contabile o amministrativa, a seguito dell'iscrizione nell'albo regionale istituito dal comma 7 dell'art. 53 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, oltre che dei dirigenti o funzionari regionali in servizio iscritti al predetto albo, depauperatosi a seguito del progressivo collocamento a riposo del personale regionale.

Art. 4

Norme in materia di personale

Comma 1

La proposta è finalizzata a recepire le disposizioni previste per i trattamenti accessori del personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, introdotte dall'articolo 1, comma 604, della legge n. 234/2021 (legge di Bilancio statale 2022) che consentono di incrementare il tetto dei trattamenti economici accessori, comunque denominati, previsto dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, nel limite di un importo pari allo 0,22%.

Per l'Amministrazione regionale la disposizione stanZIA, a decorrere dall'anno 2022, in via strutturale, un importo pari a 1.600.000 euro, destinato al trattamento economico accessorio sia del personale con qualifica dirigenziale sia del personale del comparto, pari a un incremento dello 0,21% circa quantificato sulla base della massa salariale al lordo degli oneri riflessi come rilevata dal Conto Annuale 2018, inferiore al limite massimo disposto dalla normativa statale e, in ogni caso, in linea con i contenuti di cui al punto 2, lettera e) dell'“Accordo Stato e Regione Siciliana per il ripiano decennale del disavanzo”.

Massa salariale 2018 (personale comparto e personale con qualifica dirigenziale) euro 758.611.844
Incremento complessivo fondi per il trattamento accessorio 0,2109% euro 1.600.000

Comma 2

Con la sottoscrizione dell'“Accordo Stato e Regione Siciliana per il ripiano decennale del disavanzo” sottoscritto in data 14 gennaio 2021, la Regione Siciliana si è impegnata, a fronte del ripiano del disavanzo in un arco temporale di dieci anni, ad adottare una serie di misure volte al contenimento strutturale della spesa corrente, a partire da quella riguardante l'articolazione della struttura organizzativa regionale. Alla maggior parte

degli impegni riguardanti le economie di spesa da conseguire da parte della struttura regionale si è già data attuazione con le disposizioni approvate con la legge regionale n. 9 del 2021, legge di stabilità regionale per il 2022 e con la legge regionale 10 del 2021, bilancio 2021/2024.

In sede di confronto con le Amministrazioni centrali in ordine ai rilievi mossi sulle predette leggi, è stato dalle stesse evidenziato la non conseguente attuazione degli impegni assunti con le lettere d) ed e) dell'Accordo in materia di trattamento accessorio del personale dell'Amministrazione regionale, che sul punto prevedono rispettivamente "il contenimento dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, nei limiti di quanto previsto per le amministrazioni pubbliche dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, nonché una più efficace utilizzazione di tali risorse destinate al miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi erogati alla collettività" e " la riorganizzazione e lo snellimento della struttura amministrativa della Regione, al fine di ottenere una riduzione significativa degli Uffici di livello dirigenziale e, in misura proporzionale, delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e del comparto".

Nella legislazione statale, con norma valevole per tutte le regioni ordinarie e per gli enti e le aziende del servizio sanitario nazionale è stato infatti introdotto, successivamente alla legge Madia, con i decreti legge 34 e 35 del 2019, un meccanismo di flessibile determinazione dei fondi, anche in riduzione, in relazione alle variazioni della consistenza del personale. In sede di confronto con le Amministrazioni statali è pertanto stato assunto dalla Regione l'impegno di adempiere pienamente a tale obbligo, impegno richiamato più volte dal MEF e dal Dipartimento degli affari regionali in sede di controllo di leggi regionali emanate nel 2021.

Con la norma proposta si intende adempiere al predetto impegno, proponendo, per le motivazioni di seguito illustrate, il taglio strutturale dei fondi, in luogo del recepimento *tout court* delle disposizioni prima richiamate, che determinerebbero non poche difficoltà interpretative e applicative, atteso che della norma citata, solo un capoverso riguarda la determinazioni dei fondi, nel contesto della più ampia disciplina delle facoltà assunzionali delle Regioni ordinarie, degli enti locali e del SSN, disciplina non direttamente applicabile alla Regione siciliana.

In particolare, con riferimento alla dirigenza, va evidenziato che già con legge 9 del 2015 era stata avviata una progressiva riduzione della relativa dotazione organica; in adempimento dell'Accordo, la legge regionale 9 del 2021 ha previsto una ulteriore contrazione della stessa, per il triennio 2022/2024. In parallelo, in applicazione dell'articolo 13 della l.r. 3/2016, è stato avviato nel 2020 il processo di riorganizzazione delle strutture burocratiche regionali; il relativo schema regolamentare, approvato dalla Giunta con deliberazione n. 108 del 10 marzo 2022 (ed il cui procedimento di adozione è prossimo alla conclusione) prevede, rispetto alle 1.227 strutture individuate dal vigente D.P.Reg. n. 12/2019, la riduzione di 394 strutture dirigenziali, tutte unità operative di base. La riduzione del fondo proposta, pari a euro 3.841.000, 00 è stata determinata moltiplicando il numero delle strutture in fase di soppressione per l'importo medio della retribuzione (di posizione e di risultato) erogata alle unità operative di base nel 2018, in

linea con i principi di cui all'articolo 33 del D.L. 34/2019, secondo il seguente prospetto:

importo medio retribuzione accessoria	Numero strutture sopresse	Riduzione strutturale fondo per la dirigenza
9.748,00 €	394	3.840.712,00 €

Tale riduzione dovrà essere applicata all'importo del fondo del 2021, costituito in applicazione delle vigenti disposizioni con DDG n. 1361 del 12 maggio 2021 e determinato in euro 29.572.932,32.

Per effetto della disposizione proposta pertanto, il fondo (capitolo 212019) sarà determinato, a decorrere dal 2022, in euro 25.732.220,00 annue, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4 della disposizione proposta.

L'ultimo capoverso del comma 2 della disposizione proposta, in coerenza con gli impegni assunti con l'Accordo, che le corrispondenti economie registrate sul medesimo capitolo 212019 nell'anno 2021, costituiscono in via strutturale risparmi a beneficio del bilancio regionale.

Va evidenziato che il risparmio complessivo per il bilancio regionale, tenendo conto anche dei correlati oneri sociali (pari al 40,61%) si attesta a 5.400.830,00 euro annui.

Comma 3

Con riferimento alla riduzione proposta per il fondo destinato al comparto non dirigenziale con il comma 2 della disposizione in argomento, si rappresenta che l'articolo 10 comma 1 della legge di stabilità regionale 2021, l.r. 9/2021 prevede che la dotazione organica sia ridotta nel 2022 in misura pari al 100 per cento delle unità di categoria A e B cessate dal servizio nell'anno precedente e in misura pari rispettivamente al 30 e al 40 per cento del personale cessato di categoria C e D. Con il recente D.P. 608/2022, previa deliberazione della Giunta regionale 70/2022, è stata adottata la dotazione organica per l'anno 2022 che evidenzia una riduzione complessiva di 171 unità. Si propone pertanto una riduzione del fondo di euro 544.134,00 determinato moltiplicando per il numero delle posizioni di cui è stata definitivamente ridotta la dotazione organica il valore medio della retribuzione accessoria del personale del comparto non dirigenziale, per il quale non è possibile la sostituzione con nuove assunzioni, secondo il seguente prospetto:

Riduzione postazioni in dotazione organica 2022	Valore medio retribuzione accessoria	Riduzione fondo
171	3.182,07 €	€ 544.133,97

Tale riduzione dovrà essere applicata all'importo del fondo del 2021, costituito in applicazione delle vigenti disposizioni con DDG n. 1185 del 12 maggio 2021 e determinato in euro 50.139.230,00.

Per effetto della disposizione proposta pertanto, il fondo sarà determinato, a decorrere dal 2022, in euro 49.595.096,00 annue, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3 della disposizione proposta.

Va evidenziato che il risparmio complessivo per il bilancio regionale, tenendo conto anche dei correlati oneri sociali (pari al 40,61%) si attesta a 765.107,00 euro annui.

Comma 4

Con il comma 4 della disposizione proposta si prevede che il limite ai fondi stabilito dai commi precedenti possa essere superato esclusivamente in attuazione della normativa statale contenuta dall'articolo 1, commi 604 e 612 della legge 234 del 2021, in linea con i contenuti dell'Accordo che impegna la Regione al "contenimento della spesa per il personale in servizio, al netto delle spese per i rinnovi contrattuali nei limiti minimi di quelli previsti per il medesimo periodo a livello nazionale e del personale in quiescenza".

Comma 5

La proposta normativa in parola si rende necessaria quale idoneo strumento volto a sostenere lo sforzo della comunità siciliana per la liberazione da ogni forma di violenza criminale con misure di solidarietà anche nei confronti di soggetti nati in Sicilia, coinvolti

in eventi delittuosi verificatisi non solo nel territorio siciliano ma anche in quelli verificatisi nel territorio dello Stato italiano, purchè siano riconosciuti nei modi di cui alla l. n. 302/90 vittime della mafia e della criminalità organizzata, o vittima sopravvissuta che abbia riportato una invalidità permanente superiore al 50%, o vittime del dovere.

In tal modo si intende rafforzare la solidarietà della Regione Siciliana, espressamente sancita quale norma programmatica all'art. 1 della l.r. n. 20/99, anche nei confronti dei propri conterranei rimasti coinvolti in atti di eversione dell'ordinamento democratico accaduti fuori dal territorio siciliano purchè verificatisi nel territorio nazionale, e al contempo evitare forme di discriminazione determinate solo dal luogo dell'evento delittuoso, seppure in presenza di tutti gli altri requisiti, e dello stesso sacrificio.

Comma 6

La norma si pone in un'ottica di snellimento delle procedure e per evitare disparità di trattamento in presenza di situazioni identiche, nella considerazione che le valutazioni discrezionali espresse in occasione di rimborsi per spese di giustizia, hanno dato luogo a contenziosi che hanno visto l'amministrazione regionale soccombente e pertanto appare opportuno ancorare i presupposti del rimborso a parametri economici certi fissati dalla normativa statale e che non comportino la necessità di ulteriori valutazioni tecniche, in considerazione della quantificazione normativa delle somme rimborsabili, che può essere direttamente verificata dagli uffici dell'Amministrazione Regionale. In tal modo si possono conseguire risparmi di spesa in coerenza con l'Accordo Stato-Regione del 14 gennaio 2021, in quanto le attuali procedure seguite per il rimborso delle spese legali, essendo particolarmente complesse, determinano frequentemente l'avvio di procedure di pignoramento, discendenti da sentenze esecutive, che determinano per l'Amministrazione un aggravio per ulteriori spese legali e interessi passivi.

Art. 5

Autorizzazione al fondo Pensioni Sicilia utilizzo risultato di amministrazione per esecuzione sentenze in favore del personale e E.A.S.

Con l'art. 67 della L.R. 7/5/2015. n. 9, *"Disposizioni per il personale in quiescenza dell'Ente acquedotti siciliani in regime di trattamento sostitutivo"*, è stato costituito, presso il Fondo Pensioni Sicilia, un *"Fondo speciale transitorio ad esaurimento del personale in quiescenza dell'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione"* assicurando con onere a carico della Regione al personale in questione, se destinatario di determinate disposizioni, i trattamenti di pensione sostitutivi.

Successivamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 della legge regionale n. 8/2018 *"Trattamento integrativo personale in quiescenza E.A.S."*, il Fondo speciale transitorio, costituito ai sensi dell'art. 67 della L.R. n. 9/2015, è stato destinato anche al trattamento pensionistico integrativo del personale in quiescenza dell'E.A.S.

Gli ex dipendenti dell'EAS, titolari di pensione diretta o di reversibilità, con ricorsi collettivi, hanno reclamato il pagamento della pensione sostitutiva o integrativa a far data dal 01/01/2014 in quanto già fruita antecedentemente a questa data.

In esito ai precitati ricorsi, il Fondo Pensioni Sicilia è stato condannato a pagare i ratei spettanti ai ricorrenti a far data dall' 01/01/2014, oltre interessi legali, dalla data di maturazione di ogni singolo rateo al saldo, spese legali e rivalutazione come per legge, somma questa quantificata dallo stesso Ente, con nota prot. 11668 del 12-4-2021 in €

1000

24.692.519,55; successivamente con prospetto allegato alla nota prot. n. 12100 del 8-4-2022 il Fondo ha riquantificato la somma occorrente in € 18.310.642,15.

Invero, sebbene l'obbligo dell'esecuzione delle Sentenze ricada sul Fondo Pensioni, ai sensi del combinato disposto degli art. 67 della L. R. n. 9/2015 e dell'art. 45 della L. R. n. 8/2018, il relativo onere s'intesta alla Regione siciliana che dovrà provvedere ad individuare la copertura finanziaria necessaria all'estinzione del debito derivante dal contenzioso.

Il Dipartimento Regionale Funzione Pubblica, al fine definire il contenzioso, le cui Sentenze esecutive afferiscono agli anni 2018-2021, aveva già proposto di autorizzare il Fondo Pensioni Sicilia a darvi esecuzione traendo le relative risorse finanziarie dalle eccedenze relative a trasferimenti, risultati superiori rispetto alle somme utilizzate per il pagamento delle pensioni al personale di cui alla L.R. 21/86- art. 1 co. 2 e 3 -. c.d. contratto 1 – capitolo 108007.

Detta proposta è stata inserita nel DdL 962 – art. 17- c. 10 di cui alla Delibera di Giunta n. 80 del 5 febbraio 2021 *Approvazione disegno di legge di stabilità regionale 2021/2023 ma*, com'è noto, nella L.R. 9/2021 di Stabilità regionale tale articolo del DdL non è stato inserito.

Successivamente, in data 18-11-2021, con note Assessoriale prot. n. 122958 del 18-11-2022 – All.3- e, nota 31188 del 23-3-2022 – ALL. 4- , è stato riproposto agli Organi competenti un intervento legislativo che consentisse l'utilizzo da parte del Fondo Pensione degli avanzi amministrazione.

Anche dette riproposizioni, risultano, alla data odierna, non autorizzata in via legislativa. A causa della mancata esecuzione, alcuni ricorrenti hanno intrapreso procedure esecutive mentre altri, in relazione ad alcune Sentenze, hanno chiesto ed ottenuto il giudizio di ottemperanza dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia e, recentemente, lo stesso TAR – All.5- con Ordinanza n. 00669/2022 Reg.Prov.Coll.N. 01846/2020 REG. RIC. ha dichiarato, *in assenza dei necessari trasferimenti regionali, estinta la procedura di esecuzione del giudicato.*

Nel merito della precedente Ordinanza del TAR, il Fondo Pensioni Sicilia, con nota prot. n. 8915 del 16-3-2022 – ha chiesto a questo Dipartimento di provvedere a *trasferire i fondi necessari per provvedere all'esecuzione delle Sentenze inerenti al contenzioso EAS*, rappresentando che *la pronuncia estintiva potrebbe delineare nuovi scenari in riferimento all'individuazione dei soggetti responsabili dell'esecuzione della stessa che non è preclusiva di nuove azioni giudiziarie che, verosimilmente potrebbero vedere coinvolta l'Amministrazione Regionale.*

Conseguentemente, posto che la definizione del contenzioso riveste carattere cogente ed urgente , al fine di contenere ed evitare ulteriori aggravii di spese per l'Amministrazione regionale, si ritiene che la copertura finanziaria possa essere costituita da uno specifico intervento legislativo; con la proposta formulata si autorizza il Fondo Pensioni ad utilizzare la somma di € 18.310.642,15 traendo le risorse dagli avanzi di amministrazione determinatisi dai maggiori trasferimenti effettuati dall'Amministrazione regionale per dare esecuzione alle Sentenze. Per quanto attiene alla giacenza derivante dai maggiori trasferimenti, si è appreso dal Fondo Pensioni che il risultato presunto di amministrazione relativo all'intera gestione del contratto 1, ivi compreso il capitolo 108007, ammonta al 31-12-2021 ad € 34.587.115,92, che alla medesima data costituisce l'avanzo vincolato. Il medesimo avanzo (che deve essere decurtato dalle autorizzazioni di spesa di cui alla L.R. 9/2021 art. 19 di € 10.000.000,00, art. 20 co. 2 per l'esercizio finanziario 2021 di € 1.837.901,90 – anno 2021, di € 1.800.000,00 – anno 2022, di € 1.780.000,00 – anno 2023 e L.R.

22/2021 art. 9 co.3 e 4 di € 1.030.357,50) presenta una disponibilità di € 18.138.856,52 e pertanto viene autorizzata (comma 2) la spesa di € 171.785,63.

TITOLO II

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 6

Piano per l'incentivazione della fruizione dei luoghi della cultura

La congiuntura economica negativa determinata dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 ha causato un depauperamento della capacità di spesa delle famiglie.

In tale scenario, per rendere più appetibile la fruizione, si è predisposta la norma in parola. Il comma 1 prevede l'emissione di una carta annuale provinciale in favore dei nuclei familiari con figli in queste residenti.

Di più ampia portata è invece la previsione di cui al comma 2 che prevede che qualsiasi nucleo familiare con tre o più figli, anche non residente in Sicilia, possa godere di uno sconto del 50% sulla tassa d'ingresso da applicarsi in tutti i luoghi della cultura gestiti dalla Regione Siciliana. In questo modo si determinerà un incremento delle presenze che compenserà i minori introiti derivanti dalle incentivazioni previste.

Art. 7

Agevolazioni in favore delle imprese localizzate nelle zone economiche speciali della Sicilia

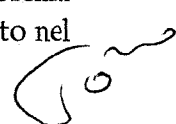
Gli articoli 4 e 5 del DL 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2017, n. 123 prevedono la possibilità di istituire nelle regioni meno sviluppate e in transizione così come individuate dalla normativa europea delle Zone economiche speciali (ZES).

Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta delle regioni interessate, sentiti i Sindaci delle aree interessate.

La proposta è corredata da un piano di sviluppo strategico, nel rispetto delle modalità e dei criteri individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 12 del 25 gennaio 2018, emanato secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3 del DL 91/2017. In Sicilia, con delibera n. 277 dell'8 agosto 2019 e n. 447 del 13 dicembre 2019 sono stati approvati i piani di sviluppo strategico delle zone economiche speciali (ZES Sicilia Occidentale e ZES Sicilia Orientale) e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datata 22 luglio 2020 sono state istituite le predette due zone economiche speciali.

Il Piano di Sviluppo Strategico di cui all'articolo 6 del DPCM n. 12/2018 deve, tra l'altro, contenere l'indicazione delle agevolazioni ed incentivazioni, senza oneri a carico della ~~finanza statale, che possono essere concesse dalla regione, nei limiti dell'intensità~~ massima di aiuti e con le modalità previste dalla legge.

Con i predetti Piani di Sviluppo (cfr. capitolo 7 "AGEVOLAZIONI E INCENTIVAZIONI" del Piano di Sviluppo Strategico Zone Economiche Speciali Sicilia Occidentale e del Piano di Sviluppo Strategico Zone Economiche Speciali Sicilia Orientale), l'Amministrazione regionale ha manifestato l'intendimento, come indicato nel



Documento di Economia e Finanza Regionale 2020/2022 approvato dalla Giunta Regionale di Governo con deliberazione n. 248 del 2 luglio 2019, di predisporre in favore delle imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno delle ZES un contributo, parametrato ai ricavi delle vendite e delle prestazioni derivanti dall'attività svolta dall'impresa nella Zona Economica Speciale. Il contributo, utilizzabile esclusivamente in compensazione (credito d'imposta), ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni».

La formulazione della predetta misura agevolativa consistente in un contributo parametrato ai ricavi delle vendite e delle prestazioni derivanti dall'attività svolta dall'impresa nella Zona Economica Speciale, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è stata comunicata al tavolo tecnico relativo alla condizione di insularità (fiscalità di vantaggio e regimi speciali) in occasione della riunione svoltasi a fine anno 2018 presso gli uffici del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'avvio del predetto tavolo (cfr allegato 2. "Consultazioni concernenti il percorso di definizione del piano strategico ZES" del Piano di Sviluppo Strategico Zone Economiche Speciali Sicilia Occidentale e del Piano di Sviluppo Strategico Zone Economiche Speciali Sicilia Orientale).

Tale misura è rivolta alle imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno delle ZES della Sicilia e rientrano in Sicilia nel beneficio di cui all'articolo 5, comma 2, del DL 20 giugno 2017, n. 91 e s.m.i. riguardante il credito d'imposta per investimenti.

Tale proposta, corredata da relazione illustrativa, è stata trasmessa successivamente al Ministero dell'Economia e all'Agenzia delle Entrate che, al riguardo non hanno rilevato profili di illegittimità.

Giova rappresentare che l'articolo 17 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 prevede un'analoga procedura di erogazione del contributo utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che non è stata oggetto di impugnativa.

Per la copertura finanziaria, con una previsione di spesa pari a circa 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 25 milioni di euro per l'anno 2023, si intende fare ricorso ai fondi discendenti dall'adesione della Regione ai Programmi e strumenti relativi alla politica di coesione unitaria (FSC).

La disposizione prevede l'erogazione, in favore delle imprese operanti nei settori delle attività estrattive, manifatturiere, della logistica e dei servizi, che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno delle ZES, di un contributo parametrato ai ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui agli articoli 2425 e 2425bis del codice civile derivanti dall'attività svolta dall'impresa nella Zona Economica Speciale. Il contributo, utilizzabile esclusivamente in compensazione (credito d'imposta), ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

Per la gestione del credito d'imposta in argomento viene prevista la stipula di apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate, come peraltro avvenuto con il credito d'imposta per investimenti di cui alla l.r. n. 11/2009.

Art. 8

Norme in materia assistenziale e sociosanitaria

La proposta normativa di inserimento di un complesso di norme dedicate al riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trova fondamento in un duplice ordine di ragioni:

1. preliminarmente, in considerazione degli obblighi a provvedere prescritti dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 135/2020 - con la quale si individuano, altresì, i principi guida cui deve ispirarsi il legislatore nel processo di riforma - si rende necessario e non procrastinabile, nelle more della definizione di una disciplina organica della materia, intervenire sulla normativa de qua, con l'inserimento nella legge di stabilità regionale 2022 di talune disposizioni di carattere istituzionale e finanziario.

2. Le innumerevoli criticità del tessuto economico, fortemente acuite dalla pandemia, incidendo sull'andamento gestionale delle IPAB, molte già in profonda crisi in termini organizzativi e finanziari, e determinando un rallentamento nell'erogazione dei servizi, una diminuzione delle entrate con conseguente prevedibile aggravarsi dei relativi deficit gestionali, impongono la necessità di intervenire tempestivamente sulla normativa di settore.

Alla luce delle superiori osservazioni, tenuto conto anche degli indirizzi emersi nei disegni di legge di iniziativa parlamentare e governativa, si rende indispensabile e non rinviabile la previsione di talune disposizioni che formano oggetto della presente proposta.

Commi da 1 a 7

Le proposte normative disciplinano il processo di riordino e semplificazione delle IPAB traghettandole verso un nuovo sistema di attività nella rete dei settori socio/assistenziali, socio/sanitari ed educativi attraverso una specifica formulazione che riguardi anche le forme di privatizzazione richieste e la tutela del personale.

Commi da 8 a 10

Nell'ottica di valorizzazione delle aziende di servizi alla persona (ASAP), le stesse vengono inserite a pieno titolo nel sistema integrato di interventi e servizi socio/assistenziali e socio/sanitari al fine di consentire il rafforzamento delle relative entrate.

Commi 11 e 12

Al fine di pervenire ad una celere e razionale riforma del sistema, le disposizioni ~~attribuiscono all'Assessore per la Famiglia, le Politiche Sociali e il Lavoro, il compito di emanare direttive concernenti gli adempimenti, i tempi di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché le modalità di composizione degli organi di amministrazione e di controllo interno delle ASAP. Nello stesso articolo vengono mantenute e rafforzate le procedure di vigilanza e controllo sulle nuove Aziende estendendole ai piani di risanamento aziendali.~~

Art. 9

Disposizioni in materia di trasporto pubblico e mobilità

Comma 1

~~La norma ridetermina la spesa di cui alle finalità dell'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2022, n12 (potenziamento dei collegamenti marittimi con le isole minori della Sicilia) per gli anni dal 2002 al 2026.~~

Comma 2

~~La disposizione è finalizzata a dare copertura agli oneri relativi all'adeguamento ISTAT per l'anno 2018 dei contratti di affidamento provvisorio stipulati dall'Amministrazione~~

102

regionale ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, e s.m.ed i. con le aziende esercenti il trasporto pubblico locale su gomma. Tale adeguamento, previsto dalla richiamata normativa non ha trovato in precedenza copertura finanziaria.

Se ne chiede lo stanziamento anche al fine di prevenire contenziosi e l'esborso di conseguenti maggiori somme in danno dell'Amministrazione.

Comma 3

La disposizione è finalizzata a consentire, mediante l'ausilio di personale altamente specializzato nel settore del trasporto pubblico locale su gomma, il completamento di tutte le attività trasportistiche ed economico-gestionali occorrenti per la indizione delle procedure aperte per l'affidamento in concessione dei nuovi servizi pubblici di linea.

La dotazione di € 50.000,00 inizialmente assentita, assolutamente insufficiente all'espletamento delle molteplici attività di analisi trasportistiche, economiche e gestionali richieste in relazione agli atti di regolazione, peraltro appena di recente aggiornati, dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, ha consentito soltanto l'espletamento della fase preliminare di individuazione della Rete dei servizi minimi di trasporto pubblico di linea. Viene pertanto autorizzata per l'esercizio 2022 la spesa di € 100.000,00.

Comma 4

La disposizione è finalizzata a confermare l'ammontare dell'intervento previsto in favore delle cooperative di tassisti in € 700.000,00 annui per il triennio 2022-2024, come già previsto per l'anno 2021, senza ulteriori maggiori oneri rispetto alla dotazione del rispettivo capitolo di bilancio (Missione 10, Programma 2, capitolo 476521).

Comma 5-6

In data 9 aprile 2018, è stato sottoscritto il Contratto di Servizio con cui la Regione affida a Trenitalia la gestione del trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale (ex art. 9 del d.lgs. n. 422/97) avente validità dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2026 che prevede, al comma 5 dell'art. 16 "Investimenti", l'acquisto da parte della Regione Siciliana di materiale rotabile da utilizzare per il trasporto pubblico ferroviario regionale.

Nello stesso articolo si specifica che *"i rotabili di proprietà regionale saranno concessi, in forza di apposito e separato atto, in comodato d'uso a Trenitalia, in qualità di gestore del servizio ferroviario, applicandosi al riguardo la disciplina civilistica"*.

Con le modalità previste dall'art. 58 della l.r. 16/2017, in data 25/02/2019 si è proceduto tra Regione, Trenitalia ed Alstom alla sottoscrizione dell'apposito atto per la cessione alla Regione Siciliana del contratto di fornitura di 21 treni "POP" di media capacità per il trasporto regionale, fornitura già avviata con la consegna di 5 convogli nel 2019, di 7 entro il 2020 ed ulteriori 9 nel 2021.

Coerentemente con le indicazioni del contratto, per l'intera flotta dei 21 treni POP, tra la Regione e Trenitalia S.p.A., gestore del servizio ferroviario regionale, è in corso la stipula di un comodato d'uso gratuito per tutta la durata del sopracitato contratto di servizio con vincolo di utilizzo esclusivamente sulle linee ferroviarie regionali.

La definizione di tale atto comporta da parte della Regione Siciliana, in qualità di proprietaria dell'intera flotta di treni, la stipula a propria cura e spese di una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, con un massimale di 50 milioni di Euro, da mantenere per tutta la durata del contratto di servizio.

Al fine di consentire la stipula della polizza assicurativa, si rende necessario l'istituzione di apposito capitolo di spesa con codice finanziario U.1.10.04.01.003.

Di seguito si riporta la tabella 1/bis dalla quale emerge il programma di investimenti che questo Dipartimento dovrà attuare:

Tabella 1/bis Piano d'investimenti in materiale rotabile

	Fabbisogno (di cui alle delibere 144/18 e 69/19)	PO FESR 2014/2020 Azione 7.3.1		Fondo Sviluppo e Coesione PO Infrastrutture 2014/2020 (Del. CIPE 54/2016)		DM 408/2017 (risorse fondo ex comma 866, art. 1 della L.208/2015)
		Quantità	Valori (€)	Quantità	Valori (€)	Valori (€)
Flotta servizio ferroviario regionale	25 treni diesel-elettrico "bimodali"			17 (Entro 2022)	127.144.502,20	23.218.063,98 ^(a)
				5 (Entro 2022)	37.207.497,80	
	30 treni a trazione ^(a) elettrica	21(Entro 2021)	165.351.000,00 ^(b)			
	3 treni elettrici E402B (peso assiale 22,5-V Max 200 km/h ^(c)					

(a) Rispetto al fabbisogno complessivo, va precisato che 5 elettrotreni sono oggetto di una gara già bandita nel 2013 dalla Regione, a valere sulle risorse di cui alle L.296/2006 e 244/2007, già aggiudicata provvisoriamente a nuova ditta in data 19/11/2020, in ragione del contenzioso conclusosi nel mese di febbraio. Sono in corso le procedure di verifica per l'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto. Alla luce del lungo lasso di tempo trascorso, il numero dei convogli previsti potrebbe contrarsi.

(b) La procedura di assegnazione delle risorse aggiuntive, per l'attuazione dell'azione 7.3.1, per complessivi 165.351.000 € si è conclusa giusto DDG n.1647/S2 del 03/07/19.

(c) Materiale rotabile necessario per conseguire lo scenario 2025 (in termini di riduzione dei termini di percorrenza a 1 ora e 47') al termine della realizzazione della macro fase 1 del progetto Palermo Catania, in base alla Project Review, apprezzata dalla Giunta regionale con delibera 374 del 2017.

(d) Risorse di cui al D.M. 408/2017 (risorse fondo ex comma 866, art. 1 della L.208/2015) pari a complessivi 23.218.063,98. Si precisa che la quota di cofinanziamento necessaria all'ottenimento del finanziamento dei 3 convogli bimodali pari a € 15.478.709,32 verrà assicurata dai convogli acquistati con fondi PO FESR. I citati Fondi di € 165.351.000, verranno utilizzati per il cofinanziamento FSC per € 112.156.572 (corrispondenti a 15 convogli elettrici POP) mentre la rimanente somma di € 53.194.428 consentirà il cofinanziamento delle risorse di cui al citato DM 408/17 per l'importo € 15.747.714,29 (corrispondente a 2 treni elettrici POP)

Comma 7

La disposizione in esame ha la finalità di assicurare, nei limiti del contributo di gestione annualmente previsto, l'immediato pagamento delle risorse regionali stanziare in bilancio al fine di garantire una sufficiente liquidità per far fronte con correttezza alle spese mensili da sostenere. La Società infatti versa in una situazione di rilevante crisi di liquidità determinata dai ritardi nei trasferimenti dei crediti vantati nei confronti dello Stato, che

Corr

vengono erogati a distanza di anni con procedure farraginose. Conseguentemente, dovendo fare fronte alle spese mensili l'AST fa costante ricorso alle anticipazioni bancarie del proprio Istituto cassiere, con un aggravio di costi legato agli interessi da dover corrispondere. In virtù della procedura di pagamento in un'unica soluzione che la norma tende ad introdurre, la Società sarà messa nelle condizioni di poter disporre di una provvista finanziaria in tempi certi, in modo da poter gradatamente contrarre il ricorso al finanziamento bancario. Nel contempo l'AST dovrà dotarsi di un piano di risanamento triennale, volto al contenimento dei costi e alla riqualificazione e razionalizzazione dei servizi svolti, in modo da agevolare la riduzione del ricorso alle anticipazioni bancarie, cui è attualmente esposta.

Comma 8

L'incontrollato aumento dei prezzi dei carburanti per autotrazione, dei ricambi delle parti meccaniche dei veicoli, dei biglietti per i pedaggi e per il trasporto su strada, sta mettendo in ginocchio il settore dell'autotrasporto della Sicilia, già fortemente penalizzato dai costi dell'insularità.

Le recenti e legittime proteste degli autotrasportatori sono lo specchio di una situazione diventata ormai insostenibile che rischia di compromettere l'intero indotto del trasporto merci con gravissime ripercussioni negative su tutte le filiere produttive e della distribuzione.

E' necessario porre urgente rimedio a questa condizione di estrema difficoltà dell'attuale sistema dell'autotrasporto, basato essenzialmente sul trasporto tutto-strada, ed incentivare l'utilizzo dei vettori marittimi per il trasporto combinato strada – mare nelle rotte fra i porti della Sicilia e i porti situati nella parte continentale del territorio nazionale.

Il sistema strada-mare presenta notevoli benefici essendo, tra l'altro, un modo di trasporto più sicuro e, soprattutto, non inquinante anche grazie all'utilizzo dei carburanti navali a basso contenuto di zolfo, mentre il trasporto tutto-strada genera maggiori costi esterni che hanno un effetto negativo sulla società nel suo complesso e che non sono internalizzati dai fornitori e dai consumatori dei servizi di trasporto. L'uso, infatti, dei servizi di trasporto stradale non solo causa un considerevole danno ambientale (inquinamento atmosferico, cambiamento climatico, rumore, ecosistemi, ecc.) ma ha un costo anche in termini di perdita di vite umane e di lesioni derivanti dagli incidenti stradali.

Incentivando il trasporto combinato strada-mare, si può quindi dare un contributo essenziale allo sviluppo del trasporto sostenibile abbattendo i predetti costi esterni cioè i costi generati dagli utenti dei trasporti che ricadono non direttamente sull'utente ma sulla collettività.

Specificatamente, l'uso della catena intermodale delle vie stradali e di quelle del mare:

- consentirebbe lo snellimento del traffico e la conseguente riduzione della congestione stradale nonché la riduzione del fenomeno dell'inquinamento dovuto al traffico dei mezzi pesanti, partecipando quindi positivamente alla sfida del cambiamento climatico e al continuo aumento del prezzo degli idrocarburi;
- garantirebbe, in termini di sicurezza, il comparto dei lavoratori in esso impegnati, migliorando le condizioni di vita degli autisti;
- farebbe diminuire le manutenzioni delle infrastrutture con conseguente riduzione dei relativi costi;
- diminuirebbe le percentuali degli incidenti stradali;

- garantirebbe la possibilità di partecipazione ad un mercato globale concorrenziale, che, ad oggi, vede gli autotrasportatori della Sicilia, svantaggiati rispetto a quelli del continente.

La presente proposta normativa è, quindi, finalizzata ad incentivare e sostenere il trasporto marittimo in sostituzione del trasporto stradale in modo da ridurre i costi e gli svantaggi relativi alla insularità ed avvicinare la Regione Sicilia ai mercati principali europei consentendo un risparmio indiretto alla popolazione siciliana, è l'incentivo rivolto agli autotrasportatori previsto per migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria, incentivando le autostrade del mare che collegano la Sicilia da e per i porti Italiani.

L'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi saranno disciplinate con decreto dell'Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità di concerto con l'Assessore per l'Economia, da sottoporre, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Viene pertanto autorizzata la spesa di 10 milioni di euro nell'ambito degli interventi connessi all'insularità.

Comma 9

Il Consorzio per le Autostrade Siciliane, Ente pubblico economico strumentale della Regione Siciliana, ha rassegnato le difficoltà economiche derivanti dalla interruzione dell'anticipazione di cassa da parte del proprio tesoriere Unicredit s.p.a. a far data 1° gennaio 2022 in applicazione delle disposizioni previste dall'art. 69 comma 9 bis del Decreto legislativo n. 118/2011 che prevede come *"gli enti pubblici strumentali delle regioni possono contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza derivanti dai trasferimenti correnti a qualunque titolo dovuti dalla regione"*. È noto che il C.A.S. non gode di alcun trasferimento corrente da parte della Regione Siciliana e, pertanto, l'applicazione *tout court* della norma è preclusiva di qualsiasi forma di anticipazione, seppur temporanea, da parte del tesoriere. In conseguenza di ciò, ad oggi l'Ente ha subito il blocco totale della spesa, attesa la destinazione da parte di Unicredit di tutte le somme incassate a vario titolo dal C.A.S., fino alla concorrenza dell'importo totale di 15 milioni di euro (somma concessa a titolo di anticipazione di cassa fino al 31.12.2021), allo scopo di estinguere il debito.

Tale situazione, ovviamente, sta generando condizioni di grave criticità soprattutto per la mancata corresponsione degli emolumenti al personale, per gli inadempimenti connessi alla spesa incompressibile per i servizi di sicurezza sui luoghi di lavoro e sulla rete autostradale gestita dal C.A.S., sugli investimenti legati ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché alla costruzione dei nuovi lotti della A18 Siracusa -Gela, opera che rischia di dovere subire ancora una volta il blocco delle opere e l'ingenerarsi di nuovi e perniciosi contenziosi. È utile sottolineare come il C.A.S. si sia ripreso in modo virtuoso negli ultimi anni da una situazione di cronica criticità. Lo stesso istituto di credito ha confermato un significativo miglioramento della situazione complessiva del Consorzio. Non è un caso, sotto tale ultimo profilo, che il rapporto con l'Ente, fino ad un recente passato gestito dall'istituto di credito in una fase precontenziosa, da circa un anno e mezzo è gestito con modalità ordinarie. La Regione Siciliana che detiene il controllo dell'Ente con quote consortili superiori al 90%, ne determina la *governance* ed esercita la debita vigilanza attraverso le competenti strutture dipartimentali, è, pertanto, tenuta ad un intervento di sostegno finanziario nei confronti del Consorzio per evitare evoluzioni fortemente dannose tenuto conto delle possibili refluenze, tra le altre, nei settori della sicurezza delle

Con

infrastrutture e della mobilità regionale. A tale scopo, la norma prevede la concessione di un credito nei confronti del C.A.S. con le forme della anticipazione di liquidità da estinguersi entro l'esercizio 2022, pari ad una somma corrispondente ad euro 10 milioni. Si tenga conto che la Giunta regionale di Governo, con delibera n. 66 del 12 febbraio 2022, ha già apprezzato la soluzione proposta al fine di consentire al Consorzio di potere richiedere al tesoriere Unicredit un prestito-ponte fino al 31 maggio 2022, utile a garantire, nel breve periodo, la sostenibilità finanziaria per le spese urgenti e indifferibili.

Comma 10

La norma consente di favorire, anche attraverso una soluzione transattiva, la definizione del contenzioso in atto tra la Regione Siciliana e il Comune di Siracusa in ordine alla richiesta di restituzione operata dal Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti nei confronti del predetto Comune per un importo pari ad euro 10.401,00 quale finanziamento a valere sul fondo della protezione civile ai sensi dell'art. 3 comma 10 della legge n. 730/86 per la realizzazione di un nuovo collegamento tra il centro storico di Siracusa e l'isola di Ortigia in sostituzione del Ponte dei Calafatari, in stato di decadimento. Il progetto prevedeva, anche la realizzazione del parcheggio Talete, opera poi effettivamente completata.

Tenuto conto che le opere viarie non si sono potute realizzare per diverse criticità di natura tecnica la cui imputazione è controversa ed è oggetto del predetto contenzioso, ma che, pur sempre, il progetto complessivo, così come parzialmente eseguito, si ritiene che abbia comunque costituito un fondamentale intervento sul piano di mobilità della zona a forte vocazione culturale e turistica, appare opportuno riconoscere con apposita disposizione di legge la funzionalità delle opere appaltate e completate. La disposizione non comporta maggiori oneri a carico del Bilancio della Regione.

Comma 11

In data 29 maggio 2019 l'Associazione "ACCREDIA" (Ente Italiano di Accreditamento) ha riconosciuto il Dipartimento Regionale Tecnico (Servizio 4) quale Organismo di Ispezione di tipo B ai sensi della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020.

A seguito dell'entrata in vigore del D.P.Reg. n.12 del 27/06/2019 l'Organismo ha avviato l'attività di competenza in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e, pertanto, in piena indipendenza.

Con la presente norma viene prevista la copertura dei costi che il Dipartimento (Servizio 4) dovrà sostenere per il mantenimento della certificazione ottenuta e per il funzionamento dell'Organismo.

Tali costi comprendono le somme da versare ad "ACCREDIA", per la tassa annuale e le competenze da corrispondere per l'attività di supporto e controllo prevista per legge, che viene espletata con il controllo della documentazione e tramite due visite ispettive semestrali per ciascun anno (a partire dal 2022) presso la sede del Dipartimento Tecnico.

Gli ispettori di "ACCREDIA" vengono remunerati secondo un tariffario dell'Ente di accreditamento che prevede un costo di 875,00 euro al giorno per ogni ispettore; a tali somme vanno aggiunti i rimborsi spese (viaggio aereo, in auto, pasti e pernottamento).

Vengono altresì computati i costi da sostenere per l'affidamento all'esterno della Amministrazione del Servizio di Consulenza per la qualità secondo la norma UNI 17020, in considerazione dell'imprescindibilità dello stesso e dell'assenza di figure competenti all'interno dell'Amministrazione regionale, per come verificato anche con atto di interpello.

Inoltre, vengono conteggiate le somme per le consultazioni in abbonamento delle norme tecniche on-line.

Comma 12

Si ritiene necessario l'istituzione di un apposito capitolo di spesa per consentire il rimborso delle spese sostenute dagli 11 componenti della commissione prezzario atteso anche della formale richiesta avanzata dagli stessi.

Nel merito si evidenzia che i componenti esterni attualmente designati hanno la residenza: n. 7 a Palermo e provincia; n. 3 dell'area catanese e n. 1 residente a Ispica.

Utilizzando gli stessi criteri utilizzati per la commissione regionale LL.PP: comporta una spesa per seduta pari a € 923,70 ed una spesa complessiva annua, ipotizzando 10 sedute annuali, pari ad € 10.000,00.

Art. 10

Norme in materia di Turismo

Comma 1

A seguito di adeguata programmazione delle spese previste per gli anni del triennio 2022-2024, si rende necessaria la variazione riportata nell'articolo. In tal modo l'utilizzo delle somme stanziato sul capitolo 472514 si renderebbero immediatamente operative.

Comma 2

In considerazione della grave crisi in cui il comparto turistico ricettivo risulta ancora essere pesantemente coinvolto a causa delle conseguenze della pandemia che ha provocato notevoli perdite di presenze, fatturato, occupazione, bloccando di conseguenza anche gli investimenti, la presente disposizione, rinnovando la classificazione per il triennio 2022-2024 già attribuita alle strutture del citato comparto permette di avere un periodo di assorbimento della crisi più ampio che permetta la pianificazione di nuovi ed eventuali investimenti di natura strutturale e interventi manutentivi.

Il presente articolo non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Comma 3

La norma propone, in attuazione della normativa statale finalizzata a fronteggiare l'abusivismo e l'evasione fiscale, l'introduzione del Codice identificativo regionale di tutte le strutture ricettive comprese le locazioni turistiche. I gestori, i titolari e i legali rappresentanti delle strutture avranno pertanto l'obbligo di esporre il C.I.R. all'esterno delle strutture ricettive integrandolo direttamente nell'insegna o ponendolo nelle sue immediate vicinanze nonché sui siti *web* e in tutte le forme di pubblicità.

Sono, inoltre, indicate le sanzioni per il mancato rispetto della normativa.

Si rappresenta che l'istituzione del CIR non è più rinviabile alla luce della normativa nazionale e delle disposizioni attuative.

Il presente articolo non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 11

Autorità di Bacino del Servizio Idrografico della Sicilia e rifunzionalizzazione idraulica dei corsi d'acqua

Comma 1

L'obbligo di prevedere il pagamento di diritti fissi per i pareri oggi di competenza dell'Autorità di bacino, era stato stabilito per l'intero territorio nazionale dalla legge 15 novembre 1973 n. 765.

La legge, è stata abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133.

Da quella data, ogni Regione ha deciso autonomamente, fissando oneri e diritti fissi.



La Regione Siciliana ad oggi non ha disciplinato tale materia.

Le entrate derivanti dagli oneri predetti, nonché quelle derivanti dai canoni che annualmente vengono versati dai proprietari di attraversamenti e/o concessioni da occupazione, contribuiranno a finanziare gli interventi di manutenzione previsti dall'Autorità di bacino sui corsi d'acqua.

Comma 2

I cambiamenti climatici in atto anche nella nostra regione hanno determinato un mutamento significativo delle condizioni di reazione del reticolo fluviale all'alternanza di stagioni secche e di forti precipitazioni che sempre più spesso si concentrano in brevi lassi temporali e aree ristrette.

Tale circostanza combinata con l'impoverimento del suolo, determina meccanismi erosivi che hanno aumentato notevolmente l'apporto solido in alveo compromettendone la funzionalità e quindi, di conseguenza, il regolare deflusso delle acque.

Il corretto funzionamento delle aste fluviali, come si è visto negli ultimi anni genera scompensi idraulici che arrecano numerosi danni a frontisti, ad aree direttamente collegate al reticolo fluviale e anche a centri urbani ad esso prospicienti.

L'art. 8 della legge regionale n.24 del 15 maggio 1991, di fatto non poteva tener conto di tali sopraggiunte mutate condizioni ponendosi quale unico obbiettivo, salvaguardare gli alvei dei fiumi, canali, zolle golenali, fondali lacustri, fondali marini sotto costa, fasce costiere marine e lacustri naturali ed artificiali da speculazioni estrattive che modificassero la sagomatura degli stessi compromettendone il corretto funzionamento e modificandone l'equilibrio ambientale.

Con l'istituzione dell'Autorità di bacino del Distretto idrografico della Sicilia a seguito della l.r. 8/2018 si è unificato il quadro delle competenze sui bacini idrografici connettendo finalmente allo studio dello stato di salute dei corpi idrici la loro gestione, rilevando sempre più la necessità di ripristinare la funzionalità idraulica di alvei dei fiumi, canali, zolle golenali, fondali lacustri, fondali marini sotto costa, fasce costiere marine e lacustri naturali ed artificiali, con interventi di rimozione dell'apporto solido depositatosi in eccesso a seguito delle condizioni sopra descritte.

La disposizione intende intervenire su tale necessità attraverso gli strumenti di conoscenza e pianificazione in possesso dell'Autorità di bacino che eserciterebbe il necessario controllo su tali attività e la verifica di fattibilità degli stessi.

Comma 3

L'art. 3 della legge regionale 8 maggio 2018 n. 8 ha istituito l'Autorità di Bacino del distretto Idrografico della Sicilia.

Il Regolamento attuativo dell'articolo 3, commi 6 e 7 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, approvato con il D.P.R. n. 4 del 12 febbraio 2019 ha attribuito all'Autorità di Bacino del distretto Idrografico della Sicilia le competenze in materia di Redazione del Piano di Gestione del Rischio alluvioni, misure di salvaguardia e relativi programmi triennali d'intervento - gestione dei connessi processi di partecipazione pubblica e adempimenti connessi all'attuazione della Direttiva "Alluvioni" 2007/60/CE e d.lgs. 49/2010 e gli Studi e cartografie tematiche Carta Geologica Regionale CARG.

Il D.P. Reg n. 12 del 27/06/2019 pubblicato sulla GURS il 17/07/2019 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni ha confermato le suddette competenze.

L'emanazione della Direttiva Comunitaria 2007/60/CE nota come "Direttiva Alluvioni" ha riaffermato l'attenzione della politica comunitaria alle problematiche connesse al mantenimento della sicurezza idraulica del territorio nell'ambito del più ampio tema della gestione delle acque, in particolare, ha individuato obiettivi appropriati per la gestione dei rischi di alluvioni ponendo l'accento sulla riduzione delle potenziali conseguenze negative sulla salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e l'attività economica.

A tal fine la Direttiva ha individuato nel Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) lo strumento per definire le misure necessarie a raggiungere gli obiettivi sopra enunciati.

L'attuazione della Direttiva Alluvioni costituisce quindi, un momento per proseguire, aggiornare e potenziare l'azione intrapresa con il Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dando maggiore peso e rilievo all'attuazione degli interventi non strutturali e di prevenzione.

La normativa prevede, altresì che il PGRA sia soggetto ad un riesame periodico da effettuarsi ogni 6 anni, a norma dell'art 12 comma 4 del D.lgs. 49/2010 (recepimento nazionale della direttiva comunitaria) e, se del caso, aggiornato, anche tenendo conto degli effetti dei cambiamenti climatici sul verificarsi delle alluvioni.

L'art 121 del d.lgs 152 del 2006 prevede altresì che le regioni provvedano alla redazione del Piano di tutela delle acque.

Il Piano di tutela contiene, oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui alla parte terza del presente decreto, le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico ed è aggiornato ogni sei anni.

Attualmente sono state avviate le attività di aggiornamento del Piano che dovrà essere redatto entro dicembre 2024.

Si riportano di seguito le attività istituzionali da svolgere:

- Redazione del Piano Regionale per la difesa delle coste della regione Sicilia e aggiornamento del Piano per l'Assetto Idrogeologico.
- Relativamente alle Unità Fisiografiche realizzazione, implementazione e gestione un sistema informativo territoriale regionale attraverso affidamenti di servizi specialistici, consulenze e studi;
- Predisposizione del Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) attraverso il censimento dei corpi idrici tramite opportune convenzioni, la realizzazione di un sistema GIS per la gestione dei dati censiti e la realizzazione di mappe di pericolosità idraulica;
- Individuazione e perimetrazione delle aree a pericolosità e suscettività geomorfologica funzionali allo svolgimento delle attività relative agli aggiornamenti del Piano di Assetto Idrogeologico del territorio (ex art. 67 D.Lgs 152/06 ed ex legge n. 267/98)
- Predisposizione a scala regionale della nuova cartografia che dovrà individuare le aree a suscettività di frana;
- Attuazione di un percorso di costruzione dei documenti di Piano di Lotta alla Desertificazione, attraverso la creazione del quadro conoscitivo di riferimento e sulla base degli esiti della consultazione pubblica. Successivamente all'adozione del Piano da parte della Conferenza Istituzionale Permanente, verranno emanati gli atti di indirizzo e, conseguentemente, sarà condotta la verifica di applicazione degli atti di indirizzo (Decreto Presidenziale n.01/ADB del 25.07.2019 che approva la "Strategia regionale di azione per la lotta alla desertificazione") Infine seguirà

- l'aggiornamento della "Strategia regionale di azione per la lotta alla desertificazione" ed il consequenziale processo di aggiornamento del relativo piano.
- Predisposizione e aggiornamento del Piano di tutela delle acque ex art. 121 del dlgs 152/2006.

Art. 12

Assegnazioni finanziarie ai comuni, ai liberi Consorzi comunali ed alle Città metropolitane

Comma 1

La norma si rende necessaria per autorizzare i trasferimenti regionali ai comuni siciliani per l'anno 2022.

Comma 2

La norma mira a garantire un'adeguata assegnazione finalizzata agli investimenti dei comuni per gli anni 2022/2024.

Comma 3

La norma in esame è diretta a garantire alle ex Province siciliane la dotazione del capitolo 191302 su cui gravano i contributi di parte corrente in favore dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane. Viene assegnata l'intera dotazione per l'esercizio 2022 e i 4/12 per l'esercizio 2023. Occorre evidenziare che, grazie alle somme ulteriori erogate con notevole sforzo finanziario a carico del bilancio regionale in forza degli Accordi tra Governo nazionale e Regione Siciliana sottoscritti il 19 dicembre 2018 e il 10 maggio 2019, la situazione generale delle ex province risulta notevolmente migliorata.

Comma 4

La norma che si propone nasce dall'esigenza di semplificare l'attività amministrativa, tenuto conto del considerevole numero di contributo straordinari erogati negli anni passati, in relazione ai quali deve ancora essere definita la verifica della corretta rendicontazione.

Ci si riferisce, in particolare ai contributi regionali erogati a cura del Dipartimento regionale delle Autonomie locali, per gli anni 2008, 2009 e 2010 in favore di quasi tutti i comuni dell'Isola per far fronte a situazioni di disagio socio-economico.

In merito si fa presente che l'attuale organico di cui il predetto Dipartimento dispone non risulta sufficiente a garantire la verifica "a tappeto" nei confronti di tutti i Comuni, considerato sia il consistente numero di unità collocate in quiescenza negli ultimi anni, sia le nuove competenze attribuite al predetto Dipartimento.

Al riguardo, si segnala che per ciascuna annualità di contributo, in passato, venivano impiegate n. 3 unità di personale; in atto, avviene che una sola unità di personale oltre alle verifiche in argomento deve occuparsi di vari trasferimenti che, in virtù di nuove disposizioni di legge, devono essere garantiti alle Autonomie locali.

Commi 5 e 6

La presente disposizione si rende necessaria per evitare una situazione di disparità di trattamento che danneggia i presidenti dei consigli dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 50.000 abitanti e che determina un compenso a favore di tali soggetti non adeguato alla responsabilità del ruolo.

Per completezza d'informazione, si precisa che la presente proposta legislativa non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 13

Riserve sul Fondo autonomie locali.

Commi da 1 a 6

Le disposizioni in esame sono dirette ad estendere all'anno 2022 la validità delle sottoindicate riserve in favore:

- dei comuni di Lampedusa e Linosa, Pozzallo, Augusta e Porto Empedocle che presentano particolari difficoltà legate al fenomeno immigratorio;
- del comune di Agrigento per le finalità di cui all'art. 19, comma 2, della l.r. n. 34/1985;
- dei comuni "Bandiera Blu" e "Bandiera Verde",
- dei comuni che nell'anno precedente hanno raggiunto la soglia del 65 per cento di raccolta differenziata in materia di rifiuti solidi urbani;
- dei comuni "Borgo più bello d'Italia" e "Borgo dei Borghi".

Comma 7

La disposizione è diretta a garantire per l'esercizio 2022 l'erogazione del contributo di € 6.000.000,00 in favore dei comuni delle isole minori, per le spese di trasporto dei rifiuti via mare.

Comma 8

Destina, per l'anno 2022, a valere sui trasferimenti di cui all'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, la somma di 8.000 migliaia di euro, ai comuni quale contributo alle spese sostenute per il trasporto alunni. Al riguardo si fa presente che le relative risorse vengono iscritte in apposito capitolo rientrante nelle previsioni di spesa di cui alla Missione 4 "Istruzione e diritto allo studio Programma 6 "Servizi ausiliari all'istruzione" di competenza del Dipartimento regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio.

Inoltre, con la modifica proposta si intende eliminare dal comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 20 giugno 2019, n. 10 (recante disposizioni in materia di diritto allo studio) la parte in cui prevede l'emanazione di un provvedimento a firma dell'Assessore regionale per le Autonomie locali, di concerto con l'Assessore regionale per l'Istruzione e la Formazione professionale.

Commi da 9 a 11

Il presente comma non richiede copertura finanziaria poiché introduce una riserva a carico delle assegnazioni di cui all'articolo 6 della l.r. n. 5/2014 e successive modifiche.

La norma estende all'anno 2022 il cofinanziamento regionale del contributo statale in materia di sostegno ed incentivo all'associazionismo comunale, per il quale la Regione presenta annualmente apposita istanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La spesa graverebbe sui nuovi trasferimenti regionali in favore dei comuni di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. da iscrivere nel bilancio regionale dopo l'approvazione della norma autorizzativa della spesa sopra evidenziata.

Comma 12

Il presente comma si rende necessario per ristorare dai danni subiti i comuni interessati dagli eventi alluvionali dell'8.8.2020, ovvero Barcellona P.G., Castoreale, Rodì Milici e Terme Vigliatore.

Si evidenzia che con la deliberazione di Giunta Regionale n. 344/2020 è stato dichiarato il relativo stato di crisi e di emergenza, ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 13/2020.

Il Commissario all'uopo delegato ha formulato richiesta in tal senso, rendendosi disponibile ad erogare esso stesso le somme ai comuni interessati, previa dimostrazione dei danni subiti in tali eventi.

Comma 13

A seguito della dichiarazione di dissesto finanziario dei comuni la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali del Ministero dell'interno approva la consistenza della dotazione organica del personale dipendente indicando quello in sovrannumero.

Nella considerazione che in atto il numero dei comuni che versano in stato di dissesto con personale dichiarato in sovrannumero ammonta a 9 la norma mira a consentire, attraverso l'erogazione del contributo la garanzia della prosecuzione dei rapporti di lavoro dei dipendenti fino all'esaurimento della procedura di dissesto.

Art. 14

Fondo regionale di Protezione civile

Le ultime emergenze verificatesi nell'esercizio corrente (eventi parossistici che a far data dal 16 febbraio 2021 hanno interessato l'areale Etneo e incendi dovuti all'eccezionale situazione meteorologica) hanno evidenziato l'incompatibilità tra i tempi di risposta da parte del Dipartimento Protezione civile al verificarsi o nell'imminenza di eventi emergenziali e le procedure amministrativo-contabili da attivare per il reperimento delle risorse.

La creazione di uno specifico fondo ai sensi del comma 8 dell'art.3 della legge regionale 7 luglio 2020, n. 13 da utilizzare in situazioni emergenziali e di crisi, con una adeguata dotazione finanziaria, consentirà una efficace ed efficiente risposta in linea con quelli che sono gli standard d'intervento atti a garantire il superamento delle criticità che si manifestano in occasione di eventi calamitosi eccezionali, compresi gli interventi a tutela della pubblica e privata incolumità.

La proposta di iniziativa legislativa per l'istituzione del "Fondo regionale per le emergenze" appare imprescindibile e necessaria, per l'adempimento delle attività istituzionali e per il raggiungimento degli obiettivi assegnati allo stesso Dipartimento, per le ricorrenti situazioni emergenziali che si verificano sull'intero territorio della regione, non altrimenti fronteggiabili con le altre risorse assegnate nel Bilancio di previsione 2022-2024.

Art. 15

Disposizioni per il settore della forestazione

Si propone la parziale sostituzione dell'articolo 22 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e ss.mm.ii. per una più chiara riscrittura della norma medesima a seguito delle variazioni da apportare agli importi già previsti a legislazione vigente per gli anni 2022 e 2023 e per la nuova autorizzazione per l'anno 2024.

In particolare per l'anno 2022 alla luce delle proposte pervenute dalle amministrazioni interessate (note del Dipartimento Sviluppo Rurale prot. 79423 DEL 01.10.2021 e n. 991 del 05.01.2022 e note del Comando del Corpo Forestale prot. n. 98210 del 30.09.2021 e n. 12854 del 14.02.2022), l'autorizzazione di spesa già prevista dalla succitata art 22 della L.R 9/2021 e ss.mm.ii. pari ad euro 100.494.933,10 viene incrementata dell'importo di euro 70.152.507,00 determinando pertanto un'autorizzazione di spesa complessiva pari ad euro 170.647.440,10.

Per l'anno 2023, in considerazione delle esigue risorse finanziarie viene apportata all'autorizzazione di spesa di cui all'art 22 della L.R 9/2021 e ss.mm.ii pari a complessivi

euro 161.271.777,71 una variazione in decremento per l'importo di euro 69.835.964,34 determinando in tal modo un'autorizzazione di spesa pari a 91.435.813,37 con la quale viene garantito:

- a) il fabbisogno annuo pari a complessivi 31.330 mgl di euro corrispondente alla spesa per le attività a carico dei lavoratori forestali a tempo indeterminato, comma 8, art 47 L.R. 9/2015 (Dip Sviluppo Rurale cap. 156604 euro 24.430 migliaia) e per l'utilizzazione continuativa degli operai a tempo indeterminato (o.T.I.) ex art. 46, lett a) L.R. 16/96 e ss.mm.ii (Comando corpo forestale cap. 150514 euro 6.900 migliaia);
- b) l'ammontare dell'I.R.A.P. per complessivi euro 15.500 migliaia;
- c) la copertura a valere sul Fondo cap. 215746 degli oneri di cui al citato comma 4 dell'art. 22 per euro 5.000 migliaia destinati al servizio aereo AIB da cui discendono impegni poliennali di spesa (Comando corpo forestale cap. 150574);
- d) il restante importo di euro 39.605.813,37 che rimane a disposizione nel Fondo 215746 e che corrisponde esattamente ai 4/12 dell'ammontare delle somme stanziato a valere sul medesimo Fondo nell'anno 2022 al netto degli utilizzi di cui al predetto comma 4 (4 dodicesimi di 118.817.440,10), consentendo pertanto in caso di approvazione dell'esercizio provvisorio per l'anno 2023 di potere operare in analogia a seguito di quanto disposto con l'autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno in corso (L.R. 1/2022)

Per l'anno 2024 la variazione apportata di complessivi euro 51.830.000,00 garantisce solamente la copertura degli oneri di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

Art. 16

Misure di sostegno al reddito

Commi 1 e 2

Viene rideterminata l'autorizzazione la spesa nell'ambito delle misure di sostegno al reddito per i soggetti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014 n. 5 per la prosecuzione delle attività già avviate nei precedenti esercizi, iscrivendo la somma occorrente nel fondo di cui alla Missione 20, Programma 3, capitolo 215785 e nella Missione 15, Programma 3, capitoli 313728 e 313325.

Comma 3

Analogamente al comma precedente viene rideterminata la spesa nell'ambito delle misure di sostegno al reddito per i soggetti inseriti nel bacino "Emergenza Palermo ex PIP".

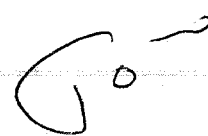
TITOLO III

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 17

Definizione di contenziosi

Comma1



Il presente articolo si pone l'obiettivo di porre fine al contenzioso in atto tra la Regione Siciliana ed il Gruppo di Cooperazione Territoriale Europea GECT ArchiMed attraverso la definizione di un Accordo di bonario componimento.

La proposta di Accordo di bonario componimento, sulla quale l'Avvocatura dello Stato ha espresso il parere con nota n. 90643 del 20/11/2020, prevede, tra l'altro, *"-il versamento, da parte della Regione Siciliana in favore del GECT ArchiMed, di una quota straordinaria una tantum ammontante ad euro 100.000,00 (euro centomila) a soddisfacimento del rapporto pregresso tra le parti; - il pagamento, da parte della Regione Siciliana, della quota associativa annuale ammontante ad euro 20.000,00, per ogni anno di effettivo esercizio delle funzioni statutarie da parte della Regione Siciliana."*

Si fa presente che tra le somme accantonate al Fondo rischi e contenzioso è previsto l'importo di euro 104.000,00 relativo al contenzioso in argomento che viene utilizzato per la copertura della spesa derivante dalla definizione dell'Accordo transattivo, mentre il finanziamento della quota associativa annuale per il triennio 2022-2024 è assicurata con l'allegato 1 alla presente legge di stabilità sul capitolo 104520.

Comma 2

- con contratto di appalto del 05.4.1990, Rep.5298, l'Ente di Sviluppo Agricolo (E.S.A.) affidava i *"lavori di completamento degli allacciamenti dei bacini dei torrenti Serieri e Scioltabino al serbatoio della diga Olivo"* per l'importo netto di £ 90.505.292.451 all'impresa I.R.A. Costruzioni Generali S.p.A., successivamente mutata in I.R.A. Costruzioni Generali S.r.l.;
- con atto sottoscritto il 06.11.2006 il Consorzio Stabile Infrastrutture comunicava all'Ente di Sviluppo Agricolo il subentro nell'esecuzione del contratto all'I.R.A. Costruzioni Generali S.r.l.;

I lavori oggetto dell'appalto riguardavano:

- A) la realizzazione delle opere di presa e di derivazione sui torrenti Serieri e Scioltabino;
- B) il completamento della galleria Juculia, prevista di lunghezza complessiva di 3.038 m, realizzata per m 1715 (circa 1.000 m già realizzati con un precedente appalto);
- C) la costruzione della galleria Gerace per uno sviluppo di circa 7.400 m, per il collegamento delle derivazioni torrentizie al serbatoio Olivo;
- la natura dei lavori presentava la particolare complessità tipica della realizzazione di gallerie, normalmente caratterizzate da evenienze geologiche, idrogeologiche e geotecniche spesso impreviste ed imprevedibili e tali da modificare le originarie previsioni progettuali;
- nell'appalto si sono verificate traversie tecniche ed amministrative che hanno stravolto l'originario sviluppo del programma dei lavori di contratto;
- l'impresa esecutrice, nel corso dei lavori, ha iscritto nei libri contabili 13 (tredici) riserve;
- con atto sottoscritto il 20.10.2006, registrato il 06.11.2006 al Rep.47736, il Consorzio Stabile Infrastrutture è subentrato alla I.R.A. Costruzioni Generali S.r.l.;
- con l'istituzione dell'Agenzia regionale per i Rifiuti e le Acque, nel 2007, le competenze dei lavori sono transitate dall'ESA alla suddetta ARRA, le cui competenze e funzioni, a loro volta, con l.r.19/2008, sono state trasferite all'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- l'importo totale delle riserve aggiornate fino all'ultimo S.A.L., n.63, risultava essere

pari a € 20.126.936,79 (£ 38.971.183.898), cui aggiungere rivalutazione monetaria ed interessi;

- nel corso degli anni non si addiveniva alla risoluzione delle questioni relative riserve iscritte dall'impresa esecutrice nei libri contabili e/o alla sottoscrizione di accordi bonari nonostante tentativi e proposte in tal senso.
- con atto di citazione del 04.3.2021, ritualmente notificato, il Consorzio Infrastrutture invocava in giudizio l'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità innanzi al Tribunale Civile di Palermo, all'udienza del 04.10.202 chiedendo la somma complessiva di € 30.818.657,81;
- il relativo giudizio è stato iscritto a ruolo presso il Tribunale Civile di Palermo con il n.6576/2021 e veniva designato il Giudice Istruttore dott. Andrea Illuminati della V Sezione Civile.
- l'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti si costituiva in giudizio, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo.
- nelle more del giudizio, con atto di fusione mediante incorporazione del 29.6.2021, a rogito del Notaio Diego Trentin di Vicenza, Rep.12659 e Racc.4875, il Consorzio Infrastrutture Scarl si fondeva con la ICM S.p.A..
- all'udienza di prima comparizione delle parti, celebratasi mediante trattazione scritta, così come disposto dal Giudice Istruttore con decreto del 30.9.2021, la ICM S.p.A. otteneva, la pronuncia di ordinanza per il pagamento di somme non contestate *ex art.186-bis c.p.c.*, per l'importo complessivo di € 3.643.847,50.
- le parti successivamente procedevano a tentativi di bonario componimento del contenzioso;
- all'udienza del 17 gennaio 2022 il giudice rinviava la causa al 4 luglio 2022 su richiesta di quest'Amministrazione per trattative; controparte non si opponeva al richiesto rinvio purché, in termini brevi, si formalizzasse l'accordo transattivo;
- che la ICM S.p.A., a integrale tacitazione di qualsivoglia pretesa, diritto e/o ragione, derivante dal-l'appalto di che trattasi, è disposta ad accettare la corresponsione, a saldo e stralcio, della somma di € 5.000.000,00 comprendenti la sopra indicata somma di € 3.643.847,50, di cui all'ordinanza del 05.10.2021;
- che alla luce delle richieste della ICM S.p.A. formulate in atto di citazione, dell'alea del giudizio, nonché delle eventuali lungaggini per l'accertamento delle rispettive pretese di dare e avere, risultava essere soddisfacente per entrambe le parti l'accordo come sopra prospettato;
- che, in particolare sono evidenti i vantaggi per quest'Amministrazione Regionale visto che, a fronte di una richiesta in giudizio di controparte per la somma complessiva di € 30.818.657,81, il contenzioso è transatto con il pagamento della somma complessiva di € 5.000.000,00;
- che l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in data 02 dicembre 2021, con nota 104955, ha formulato parere positivo in ordine alla suddetta proposta e che con nota 28342 del 18 marzo 2022, integrata dalla nota 29122 del 21 marzo 2022, ha espresso parere favorevole allo schema di atto transattivo a determinate condizioni;
- che in data 4 aprile 2022 è stato sottoscritto atto transattivo, con le condizioni prescritte dall'Avvocatura dello Stato di Palermo;
- che con l'atto transattivo il DRAR, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, si impegna a corrispondere alla ICM S.p.A., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, che accetta, la somma di € 5.000.000,00

502

(cinquemilioni/00), a saldo e stralcio e ad integrale tacitazione di qualsivoglia pretesa, diritto e/o ragione, derivante dalle riserve iscritte nei registri di contabilità dell'appalto di che trattasi e comprensiva della somma di € 3.643.847,50 di cui all'Ordinanza *ex art.186-bis c.p.c.*.

Per quanto sopra, considerato che per dare copertura finanziaria alla transazione in questione occorre una somma pari a € 5.000.000,00, visto che per la somma € 3.643.847,50 già si è attivato il procedimento per il riconoscimento del debito fuori bilancio di cui alle note prot. n. 8299 del 07.03.2022 e prot. n. 12741 del 06.04.2022 mediante iscrizione della somma sul capitolo 642104, per tali motivi si propone il suddetto comma della legge di stabilità per l'anno 2022 al fine di reperire le ulteriori risorse pari a € 1.356.152,50, nella considerazione che tale somma non rientra tra quelle indicate dall'art. 73 del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i..

Art. 18

Dismissioni patrimoniali di beni in concessione a favore di enti senza fini di lucro

La norma in parola si rende necessario quale idoneo strumento volto a proseguire nelle dismissioni patrimoniali a titolo oneroso per pubblico incanto dei beni non funzionali alle esigenze della pubblica amministrazione, consentendo la possibilità dell'esercizio del diritto di prelazione per i soggetti già concessionari dei beni oggetto di dismissione. Agli enti, associazioni o altre organizzazioni che operano nel campo sociale senza fini di lucro e che, in qualità di concessionari, intendono esercitare il diritto di prelazione, viene anche riconosciuta la facoltà di scontare dal prezzo di aggiudicazione, stabilito a seguito di procedure di evidenza pubblica, i costi sostenuti per l'effettuazione di opere di restauro conservativo o messa in sicurezza dei beni oggetto della concessione. L'Amministrazione regionale concedente del bene dovrà esprimersi sulla coerenza della tipologia di lavori per i quali viene chiesta la decurtazione. Le stime dei lavori effettuati e accoglibili da decurtare sono affidate al ramo dell'amministrazione regionale competente per materia (Genio Civile).

Art. 19

Abrogazioni e modifiche di norme

Comma 1

La norma proposta al punto 1 persegue l'obiettivo di fare cessare la materia del contenzioso sollevato dalla Corte dei Conti, Sezione di Controllo della Regione Siciliana innanzi alla Corte Costituzionale con ordinanza n. 4/2022, riguardante l'articolo 4 della legge regionale 24 settembre 2021 n. 24, in relazione al giudizio relativo all'articolo 68, commi 2, 3 e 8 dell'ipotesi di contratto collettivo di lavoro dell'area della dirigenza della Regione Siciliana e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 10/2000.

Comma 2

Con la norma proposta al punto 2 si intende pervenire alla cessazione della materia del contenzioso sollevato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri riguardante l'articolo 14 della legge regionale 26 novembre 2021 n. 29, in relazione alla violazione dell'articolo 81 comma sesto, 117 terzo comma (coordinamento finanza pubblica) e 119 (attribuzioni legislative) della Costituzione.

Comma 3

L'articolo 3, comma 1, della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 prevede che "A decorrere dal 1° gennaio 2019 e sino al 31 dicembre 2021, i veicoli nuovi immatricolati nel territorio della Regione, con alimentazione ibrida elettrica/termica di tipo plug-in, full hybrid e con alimentazione esclusiva a idrogeno, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica per i primi tre anni dall'immatricolazione".

Essendo scaduto il 31 dicembre 2021 il termine per usufruire del regime agevolativo in argomento, con la presente si propone di estendere al 31 dicembre 2022 l'applicazione del predetto regime. Per quanto concerne la copertura si rappresenta che, trattandosi di un'esenzione finalizzata a favorire l'acquisto di nuovi veicoli ecologici, non si evincono effetti finanziari negativi in termini di minor gettito nella considerazione che il predetto acquisto non viene correlato con la rottamazione del veicolo inquinante.

Comma 4

Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è disciplinato dall'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e s.m.i. che al comma 21 prevede Entro il 31 marzo di ogni anno le Province regionali sono tenute a produrre dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti ed all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze apposita relazione sull'applicazione nell'anno precedente del tributo che contenga fra l'altro... omissis.

L'attività di accertamento di tale tributo è, quindi, attribuita alle Province regionali (Liberi Consorzi Comunali e Città Metropolitane) che la esercitano, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 13, della l.r. n. 6/1997, per il tramite dei funzionari delegati, designati con delibera della Giunta provinciale, cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi."

Come è noto l'articolo 2, comma 3, del D. Lgs. 27 dicembre 2019 n. 158 recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli" prevede che La Regione siciliana mantiene l'applicazione delle disposizioni normative relative alle aperture di credito a favore di funzionari delegati, nei casi previsti dall'articolo 13 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche e integrazioni, ed ai ruoli di spesa, per le spese fisse di importo e scadenze determinate, fino al 31 dicembre 2020.

Per effetto, quindi, di tale disposizione non essendo possibile, a decorrere dal 1 gennaio 2021, disporre aperture di credito a favore dei predetti funzionari delegati per l'effettuazione dei rimborsi del tributo in argomento, con l'articolo 6 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 sono stati modificati i commi 9, 13, 16, individuando il Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità quale struttura competente all'effettuazione dei rimborsi previa istruttoria dei Liberi Consorzi Comunali e Città Metropolitane.

Inoltre il medesimo articolo 6 della l.r. n. 9/2021 ha abrogato il comma 18 dell'articolo 2 della l.r. n. 6/1997 che prevedeva "Per i rimborsi di cui al comma 9 e per quelli di cui ai commi 15, 16 e 17 l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvede all'emanazione di appositi ordini di accreditamento nei confronti dei funzionari provinciali competenti, di cui al comma 13."

Pertanto, con decreto del Ragioniere Generale della Regione n. 642 del 10.6.2021, in attuazione del menzionato art. 6 della legge regionale n. 9 del 15.4.2021, è stato disposto il trasferimento e la relativa gestione del capitolo di entrata 1607 "Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi", nonché dei correlati capitoli di spesa 219206 -



“Restituzioni e rimborsi di somme indebitamente versate all'erario regionale a titolo di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi” e 218903 “Interessi di mora da corrispondere ai contribuenti sulle somme indebitamente all'erario regionale a titolo di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi” al Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.

Ne consegue che, a seguito del citato intervento normativo regionale, essendo gli adempimenti dell'Amministrazione regionale in materia di tributo speciale in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 2, della L.r. n. 6/1997 e s.m.i., ascritti unitariamente all'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, si propone il seguente comma modificativo del comma 21 dell'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e s.m.i. che prevede la soppressione delle parole “ed all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze”.

Comma 5

In linea con le disposizioni statali, al fine di pervenire a migliori risultati di esazione dei tributi in Sicilia, l'art. 2, comma 1, della L.R. 26.03.2002, n. 2, così come successivamente modificato con l'art. 16 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, ha previsto che i comuni della Regione forniscono gratuitamente con aggiornamento, almeno trimestrale, al concessionario del servizio di riscossione (poi agente della riscossione) e alle amministrazioni dello Stato territorialmente competenti, i dati relativi ai propri archivi anagrafici dei cittadini residenti.

La stessa norma, al 4° comma, ha stabilito che il mancato rispetto della trimestralità dell'aggiornamento anagrafico, reiterato nell'arco di un anno, comporta per il comune inadempiente, previa diffida da parte dell'Assessorato regionale del Bilancio e delle Finanze (poi Assessorato dell'Economia) una misura sanzionatoria, da applicare a cura del competente Assessorato per gli Enti Locali (poi Assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione Pubblica), consistente nella diminuzione (3%) del trasferimento dovuto per l'anno successivo, ai sensi dell'art. 76 della stessa L.R. n. 2/2002.

Il successivo comma 5 ha disposto che la comunicazione dell'inadempimento è effettuata dal concessionario territorialmente competente all'Agenzia delle Entrate -Direzioe regionale per la Sicilia-, a cui incombe l'obbligo di trasmettere l'elenco definitivo dei comuni inadempienti al Dipartimento delle Finanze e del Credito, per le conseguenziali iniziative da assumere da parte di quest'ultimo ai sensi del precedente comma 4.

In particolare, la suddetta Agenzia delle Entrate, verificata la corrispondenza dei dati forniti dall'Agente della riscossione con le risultanze provenienti dal centro informatico della stessa Agenzia, ne trasmette l'esito al Dipartimento, al quale spetta, previo controllo degli elenchi ricevuti, di procedere alla diffida nei confronti del comune/i che non ha aggiornato la propria anagrafe per tre trimestri consecutivi e all'irrogazione della sanzione nel caso in cui il l'ente/i già diffidato non provveda all'aggiornamento nel trimestre successivo.

Per la realizzazione delle finalità indicate nella norma regionale e s.m.i., l'Assessore regionale al ramo pro-tempore, ha diramato a suo tempo le seguenti circolari:

-n. 2/2002, prot. n. 5669 del 2 maggio 2002, con la quale sono state emanate le disposizioni attuative della legge in commento nonché le modalità tecniche di interscambio dei dati, e il loro aggiornamento, tra i soggetti interessati;

-n. 2/2003, prot. n. 12066 del 30 luglio 2003, che ha stabilito per i comuni il termine entro il quale devono comunicare l'aggiornamento anagrafico, anche nell'ipotesi negativa;

-n. 1/2005, prot. n. 1945 del 17 gennaio 2005, che ha fornito istruzioni a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 16 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17 che, come sopra anticipato, ha parzialmente modificato le disposizioni contenute nell'art. 2 della L.R. n. 2/2002.

In tale ambito, successivamente, l'art. 62 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ha previsto l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), istituita presso il Ministero dell'Interno al fine di centralizzare la gestione del dato anagrafico a livello nazionale.

Il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/8/2013 n. 109 ha previsto che la citata Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) subentrasse gradualmente alle anagrafi tenute dai comuni secondo il piano e le modalità idonee a garantire l'integrità, l'univocità e la sicurezza dei dati.

Mentre, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10/11/2014 n. 194 - Regolamento recante modalità di attuazione e di funzionamento dell'ANPR, ha previsto che il Comune già transitato in ANPR consentisse alle pubbliche amministrazioni la fruizione dei dati anagrafici della popolazione residente nel proprio territorio anche attraverso il rilascio di elenchi anagrafici e che le pubbliche amministrazioni e gli organi che erogano pubblici servizi, potessero accedere ai dati contenuti nella medesima anagrafe per l'espletamento dei propri compiti istituzionali.

Nel contesto di queste ultime disposizioni il Dipartimento Finanze nel comunicare a tutti i comuni della Sicilia, con nota prot. n. 18219 del 3/8/2018, alcune indicazioni di natura tecnica sulla corretta trasmissione dei dati inerenti le variazioni anagrafiche fornite con periodicità trimestrale, ha ritenuto opportuno, al fine di snellire, rendere immediatamente consultabile i dati in argomento e assicurare gli adempimenti per le trasmissioni di che trattasi, comunicare che "...per la trasmissione delle variazioni anagrafiche è sicuramente consigliabile il subentro in ANPR che rappresenta il canale istituzionale che, ai fini della circolarità anagrafica, consente di inviare tutte le tipologie di variazioni anagrafiche, di gestire tutte le casistiche che si possono verificare nelle anagrafi..".

Conseguentemente, nelle more del subentro di tutti i comuni in ANPR, in linea con le disposizioni riconducibili all'art.2 L.R. 26/03/2002, n.2, pur continuando a svolgere le funzioni di che trattasi, attraverso gli elenchi relativi agli aggiornamenti anagrafici dei comuni della Sicilia inviati dalla Direzione Regionale della Sicilia dell'Agenzia delle Entrate, ha di volta in volta sostanzialmente verificato ed eventualmente sollecitato e/o diffidato i comuni, non ancora subentrati in ANPR, che ritardavano ad effettuare o comunicare l'aggiornamento trimestrale delle proprie anagrafi.

Mentre i comuni in ANPR assicuravano in tempo reale lo scambio telematico delle informazioni anagrafiche con le altre pubbliche amministrazioni e gli organismi che erogano servizi di pubblica utilità.

In data 17/01/2022, come risulta dal Sito Istituzionale del Ministero dell'Interno, con il subentro del comune siciliano di San Teodoro (ME) si è completato il percorso per portare tutti i comuni italiani dentro l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente; conseguentemente, con un'anagrafe nazionale unica, ogni aggiornamento sarà immediatamente consultabile dagli enti pubblici e dagli organi che erogano pubblici servizi, che accedono alla banca dati (Anpr).

Pertanto, si propone l'abrogazione dell'art.2 L.R. 26/03/2002, n.2 e s.m.i..

Comma 6

Il comma 12, dell'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2020 n.9 destina le risorse di cui al precedente comma 11 a valere sul PO-FER Sicilia 2007-2013 alla costituzione di un apposito fondo, che opera mediante contributi a fondo perduto, istituito presso IRFIS



FinSicilia S.p.A. e destinato alle imprese operanti in Sicilia che hanno avviato processi di riconversione o intendano avviare processi di produzione industriale di dispositivi di protezione individuale, tecnologie elettromedicali, disinfettanti sanitari e materiali destinati alle esigenze socio-sanitarie nonché alla costituzione di imprese tessili volte a soddisfare la richiesta di mercato interna legata alla produzione di dispositivi di protezione individuale stessi.

Lo stesso comma 12 conclude con la previsione che “Le misure di cui al presente comma non sono cumulabili con analoghe misure previste dalla normativa nazionale”.

In sede di applicazione della suddetta misura è stato tuttavia riscontrato che diverse imprese che avrebbero potuto beneficiare del contributo avevano già richiesto l’agevolazione consistente nel *Credito di imposta per investimenti nel mezzogiorno* ai sensi dell’art.1 commi 98-108 ex L. 28/12/2015 n. 208 e ss.mm.ii.

Tale circostanza potrebbe determinare l’impossibilità per le riferite imprese di beneficiare dell’agevolazione regionale in oggetto, in relazione alla disposizione di cui all’ultima parte del suddetto comma 12 dell’articolo 5 della L.R. 9/2020.

È il caso di richiamare al riguardo la Circolare n. 33 del 31/12/2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze avente ad oggetto “*Piano nazionale di ripresa e resilienza – nota di chiarimento sulla circolare del 14 ottobre 2021 n.21 – Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento.*” Tale circolare precisa che, al fine di scongiurare dubbi ed incertezze, le misure agevolative all’interno del PNRR sono cumulabili tra loro, nei limiti del 100% dell’investimento ammissibile.

Al fine quindi di superare la difficoltà che possono riscontrare le imprese siciliane in relazione alla norma in oggetto (art. 5, comma 12, L.R. 9/2020) e di adeguare la stessa al principio della cumulabilità delle agevolazioni già recepito dalla richiamata Circolare n. 33/2021, si propone l’abrogazione della parte di comma 12 che prevede il divieto di cumulo e la sua sostituzione con la seguente previsione: “*Le misure di cui al presente comma possono essere cumulate fino alla concorrenza del cento per cento del costo dell’investimento con altre agevolazioni a valere su risorse pubbliche.*”.

Comma 7

L’art. 12 della legge regionale n. 35/2021 ha esteso per l’anno 2022 la previsione di cui all’art. 7 della legge regionale n. 36/2020, così come modificato dal comma 13 lett. c) dell’art. 109 della legge regionale n. 9/2021.

Il legislatore regionale con tale norma ha statuito che le agevolazioni regionali non cofinanziate con fondi comunitari concesse nel corso del 2021 e nel 2022 a favore delle attività economiche in forma di contributo a fondo perduto e/o di finanziamento agevolato non debbano essere subordinate alla regolarità contributiva, in deroga a quanto disposto dalle disposizioni in materia.

La finalità della disposizione si poneva tra le altre adottate per il superamento della crisi economica derivante dagli effetti della pandemia da Covid-19, soprattutto per talune categorie produttive che avevano sofferto (e soffrono ancora oggi) la mancanza di un reddito adeguato per un periodo di tempo molto esteso, come ad esempio gli operatori del settore turistico o della mobilità.

Con nota del 17 febbraio 2022, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, ha eccepito la questione di legittimità costituzionale della norma in questione con proposta di impugnativa per violazione dell’art. 81, terzo comma, della Costituzione.

Pertanto, al fine di evitare l'impugnativa ed il contenzioso costituzionale che ne sarebbe derivato, il Presidente della Regione ha assunto un preciso impegno a proporre all'Assemblea Regionale Siciliana la modifica della legge in oggetto riducendo l'effetto della norma ad un arco temporale limitato al 30 giugno 2022.

Difatti, entro tale termine, l'Amministrazione concluderà tutti i procedimenti attivati nel 2021 e nei primi mesi del 2022, ancora in corso, relativamente alla concessione dei benefici economici di cui alla citata legge regionale, impegnandosi a non avviarne di nuovi, attesa l'eccezione di costituzionalità sollevata.

Tale soluzione, supportata anche dal perdurante stato emergenziale, confermato fino al 31 marzo 2022 e correlato alla situazione pandemica attuale, ha consentito di evitare evidenti disparità di trattamento tra i destinatari dei contributi di sostegno.

Comma 8

La materia relativa al commercio su aree pubbliche nel territorio della Regione siciliana è disciplinata dalla legge regionale 1 marzo 1995, n. 18, così come integrata e modificata dalla legge regionale 8 gennaio 1996, n. 2.

Le disposizioni della superiore normativa, a seguito dell'emanazione del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva comunitaria n. 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, sono state *ope legis* rimodulate dalle prescrizioni in materia contenute nel D.Lgs 59/2010, in quanto le stesse costituivano *"norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e principi dell'ordinamento giuridico dello Stato"*.

Particolare rilievo avevano le prescrizioni dei commi 1) e 5) dell'art. 70, del D.Lgs 59/2010.

Il comma 1) disponeva:

" Il comma 2 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. "114, e' sostituito dal seguente: "2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 e' soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative."

Conseguentemente l'ambito di applicazione, sotto il profilo soggettivo, risultava più ampio, rispetto alla prescrizione dell'art. 2, comma 5 della L.R. n. 18/95, atteso che oltre che le persone fisiche e le società di persone, unici soggetti individuati come possibili beneficiari dalla normativa regionale, venivano individuate anche le società di capitali e le cooperative.

Mentre il comma 5 prescriveva:

"Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie"

In attuazione del precitato comma 5 dell'articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, è stata adottata, in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, l'intesa del 5 luglio 2012, n.83/CU, recante i criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica, intesa di cui si è preso atto con il D.A. n. 3545 del 12/12/2016.



Secondo tale intesa il numero massimo di concessioni di cui uno stesso soggetto poteva essere titolare doveva rispettare il seguente criterio:

- 1. se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, è inferiore o uguale a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di massimo due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare;*
- 2. se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, è superiore a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di massimo tre concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare;*

Il Legislatore è poi intervenuto sul D.Lgs n. 59/2010 con la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), al precipuo scopo di escludere dal campo di applicazione del medesimo decreto legislativo le attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche, e disponendo espressamente, al punto c) del comma 686 dell'art. 1, l'abrogazione dell'art. 70, del D.Lgs 59/2010.

Tale abrogazione, considerato che il recepimento delle disposizioni emanate con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, non è stato a suo tempo operato come espressione di volontà normativa del legislatore regionale nell'esercizio della sua potestà, ha fatto sì che le disposizioni della L.R. n. 18/95, tuttora pienamente in vigore, hanno riacquisito la loro originaria valenza, *determinando, nello specifico, la piena applicazione del comma 5 dell'art. 2 della legge regionale in parola, comma così sostituito dall'art. 1 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 2, che dispone "L'autorizzazione è rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite"*.

Inoltre, con l'abrogazione dell'articolo 70 anche l'intesa del 5 luglio 2012, n.83/CU, è venuta meno, conseguentemente, la determinazione del numero di concessioni in capo ad uno stesso soggetto viene ad essere disciplinata dell'articolo 4 c. 3, ai sensi del quale "l'autorizzazione può essere rilasciata solo per un posteggio nella stessa fiera o mercato".

Orientamento, fra l'altro affermato, dall'Ufficio Legislativo e Legale con il parere prot. n. 13986 del 10 giugno 2021, con il quale lo stesso Ufficio ha manifestato di ritenere che "l'attività del commercio su aree pubbliche nell'ordinamento regionale resta disciplinata dalla L.R. n. 18/1995".

Ad avviso dell'ufficio Legislativo e Legale, infatti, l'intervento legislativo statale nelle materie di potestà esclusiva o residuale, alla stregua del c.d criterio della competenza ripartita- è limitato alla sola ipotesi in cui vi sia uno specifico e puntuale collegamento tra la materia considerata ed il titolo abilitante l'intervento statale quale, ad esempio esercizio di competenze esclusive statali di tipo trasversali nelle materie di tutela della concorrenza o di determinazione dei livelli essenziali; viceversa, il legislatore statale non può intervenire con una normativa di dettaglio in una materia riservata alla competenza residuale delle Regioni.

La difformità della normativa regionale con quella nazionale, prima applicata, è stata largamente stigmatizzata dalle Organizzazioni di tutela del settore che hanno richiesto di ripristinare lo stato ante legge di bilancio 2019.

Dalla presente proposta non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Comma 9

Con la presente proposta di modifica all'attuale testo del comma 11 dell'art.16 della l.r. n.8/2012 e s.m.i. si intende sottoporre a preventiva autorizzazione dell'IRSAP, che ha trasferito a suo tempo l'area o l'immobile all'operatore economico assegnatario, la possibilità concessa a quest'ultimo di mutare l'attività iniziale o di trasferire l'immobile ad altri soggetti. Inoltre, si interviene a correggere un refuso laddove si richiamano gli oneri di cui al comma 13, in luogo di quelli correttamente dovuti ai sensi del successivo comma 14, il quale viene conseguentemente modificato esplicitando la tipologia degli oneri dovuti.

Comma 10

La modifica proposta è finalizzata ad autorizzare l'Amministrazione ad adeguare l'importo necessario previsto dall'art. 13 della L.R. 9/2021 a valere sull'apposito fondo di cui alla L.R. 27/2016 e s.m.i.

Comma 11

L'art. 60 comma 3 della L.R. n. 9/2021 dispone che "Il personale dell'ASCEBEM transita presso il Consorzio siciliano occidentale. Agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite di 30 migliaia di euro, si provvede nell'ambito delle risorse del Consorzio medesimo".

Con nota datata 12/07/2021, trasmessa per conoscenza allo scrivente Dipartimento, una dipendente dell'ASCEBEM ha chiesto il transito diretto ed immediato presso il Consorzio di Bonifica 2 Palermo ai sensi della norma in argomento.

Con nota consortile di prot. n. 692 del 27/07/21, il Direttore Generale ed il Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, in seguito alla richiesta inoltrata dall'unica dipendente in atto presso l'ASCEBEM, hanno chiesto chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell'art. 60 comma 3 della L.R. n. 9/2021.

In effetti, la norma in argomento fa riferimento al "Consorzio siciliano occidentale" che non corrisponde alla esatta denominazione "Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale" il quale, peraltro, in vigenza del periodo transitorio prorogato fino alla definizione della riforma dei Consorzi, è allo stato privo di un proprio bilancio nonché di una propria pianta organica.

Attualmente, i vigenti Consorzi di Bonifica mandatarî del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, hanno la propria personalità giuridica ed agiscono con autonomia finanziaria sulla base dei propri bilanci consortili.

Pertanto, si ritiene opportuno proporre un chiarimento normativo del comma 3 dell'art. 60 della L.R. 9/2021 e s.m.i..

La norma non determina nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Comma 12

Con la norma in parola si vuole dare continuità alla previsione introdotta con l'articolo 24bis della citata legge.

Comma 13

~~Questa norma si rende necessaria per aggiornare la denominazione della Fondazione che sempre di più assume carattere nazionale ed internazionale e che al pari di altre realtà ambisce ad avere una riconoscibilità più ampia evidenziando e mantenendo comunque i suoi caratteri di radicamento territoriale.~~

Comma 14

~~Con gli articoli 4, 5 e 6 della legge regionale n. 80 del 1977 e successive modifiche e integrazioni veniva istituito il Consiglio regionale dei beni culturali e ambientali. In adempimento a queste previsioni di legge, il Consiglio è strutturato in maniera fortemente pletorica e corredato da un insieme di cautele e precauzioni che hanno reso complesso e labirintico il materiale funzionamento. Questa complessità strutturale ha reso obiettivamente difficoltosa la sua azione, tanto da comportarne negli anni la stasi con i conseguenti rallentamenti e riverberi negativi su tutte quelle attività che ne erano a vario titolo collegate.~~

Ciò ha imposto una riflessione sulla congruità del Consiglio regionale dei Beni culturali nella sua attuale e pletorica strutturazione, soprattutto in ordine alla coerenza e all'efficacia dell'azione amministrativa in cui le più recenti tendenze hanno visto affermare nell'apparato dei Beni Culturali un nuovo modello organizzativo più efficiente.



E' in questa direzione che il presente articolo ridefinisce la composizione e i compiti del Consiglio dei beni culturali e, più in generale, inserisce tutti gli aggiornamenti e correttivi normativi per procedere ad un concreto efficientamento dell'Istituto, in linea con quanto già definito a livello nazionale con l'omologo Consiglio Superiore del Mibact.

Riguardando la mera sostituzione dell'ex Consiglio per i beni culturali e ambientali già normato all'articolo 4 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 80, e tutt'ora esistente, la copertura finanziaria è ben individuata nel capitolo 376514 "Spese per il funzionamento del Consiglio regionale per i beni culturali e ambientali" della rubrica dei Beni culturali.

Pertanto, la sostenibilità finanziaria degli oneri derivanti dalla rimodulazione con un numero inferiore di componenti è garantita con gli appostamenti già esistenti.

Comma 15

La norma intende attualizzare al vigente quadro normativo, nazionale e regionale, la legge regionale siciliana del 3 novembre 2000, n. 20, recante "Istituzione del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento. Norme sull'istituzione del sistema dei parchi archeologici in Sicilia".

Il testo normativo vigente prevede, infatti, che i direttori del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento (art. 10) e degli altri Parchi della Regione Siciliana (art. 22) siano nominati tra i "dirigenti tecnici" del previgente Assessorato regionale dei Beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione (ora Assessorato regionale dei Beni culturali e dell'identità siciliana).

La citata normativa non è, tuttavia, più allineata con la riforma del pubblico impiego regionale, in quanto è oggi soppressa la categoria dei dirigenti tecnici ed amministrativi che sono confluiti nella terza fascia del ruolo unico dirigenziale.

Con la presente proposta normativa la precedente denominazione riferita all'Assessorato ed all'Assessore viene sostituita con quella attuale di "Assessorato regionale dei Beni culturali e dell'identità siciliana" ed "Assessore regionale per i Beni culturali e l'identità siciliana". Inoltre, la possibilità di conferimento dell'incarico di direttore del Parco viene adesso estesa all'intera platea dei dirigenti del ruolo unico regionale, a prescindere dal ramo di amministrazione di appartenenza.

Comma 16

La norma consente una imposizione fiscale maggiormente proporzionata per gli impianti sportivi all'aperto.

Comma 17

Si premette che con sentenza n. 666/2021, il CGA per la Regione siciliana ha evidenziato, stante l'attuale quadro normativo, l'incompetenza della Regione siciliana in materia di determinazione tariffaria per il segmento di sovra ambito (adduzione di acqua per fini idropotabili su scala pluriprovinciale). Pertanto, il presente articolo, nell'integrare l'articolo 2 della legge regionale 19/2015, provvede a individuare nell'Amministrazione regionale il soggetto competente alla predetta determinazione tariffaria, nella considerazione che trattasi di schemi tariffari riferiti ad opere di proprietà della Regione siciliana, come definite dall'articolo 9 della l.r. 11/2002 e gestite da società partecipata, vincolata convenzionalmente con la Regione.

Segnatamente, le nuove disposizioni prevedono che, su proposta dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, la Giunta regionale determini lo schema regolatorio e la proposta tariffaria nel rispetto delle modalità e delle indicazioni del Modello Tariffario ARERA.

Per consentire la democratica partecipazione del territorio al processo decisionale della Giunta di Governo è richiesto il parere obbligatorio, ma non vincolante di un apposito

Collegio composto dall'Assessore per l'energia e per i servizi di pubblica utilità e dai 9 presidenti delle assemblee territoriali idriche provinciali.

Comma 18

Punto 1: Nel procedimento di formazione del PUG l'art. 26 della Legge Regionale 13 agosto 2020, n. 19 al comma 4 prevede che il comune tenendo conto dell'atto di indirizzo dell'amministrazione e dei contributi eventualmente pervenuti, elabora un documento preliminare. Al successivo comma 8 dispone che il suddetto documento preliminare adottato dal Consiglio comunale è reso al pubblico oltre ai siti web del Comune e dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente anche per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Considerato che il documento preliminare è il risultato di un processo di elaborazione iniziale del PUG e non ancora definitivo, si ritiene che lo stesso, possa essere escluso dalla sua pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Punto 2: Le modifiche proposte si rendono necessarie per coordinare e uniformare le disposizioni della Legge Regionale 13 agosto 2020, n. 19, a quelle del D. Lgs. n. 152/06 sia per quanto riguarda la tempistica della consultazione di cui all'art. 13 comma 5 e 14 del D.Lgs. n. 152/06 sia al fine di prevedere l'espressione del parere motivato ai sensi dell'art. 15 del medesimo decreto legislativo da parte dell'Autorità Ambientale, a conclusione della citata fase di consultazione.

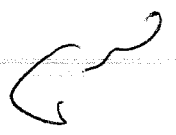
Punti 3 e 4: L'art. 28 del D.L. n. 31 maggio 2021, n. 77 convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108 recante "modifica della disciplina concernente la valutazione ambientale strategica" al comma 3 ha introdotto il comma 5-bis all'articolo 13 del D.L. 3 aprile 2006, n. 152 il quale dispone, ai fini della consultazione pubblica, che: "La documentazione di cui al comma 5 è immediatamente pubblicata e resa accessibile nel sito web dell'autorità competente e dell'autorità precedente". Con ciò, è stata soppressa la pubblicazione dell'avviso al pubblico "nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale della regione o provincia autonoma interessata".

Ed ancora l'art. 18 del D.L. 6 novembre 2021, n. 152 convertito dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233 recante "Riduzione dei tempi del procedimento di valutazione ambientale Strategica" ha ridotto i termini di consultazione pubblica dei piani, per la presentazione di eventuali osservazioni, dai precedenti sessanta giorni a quarantacinque giorni.

Considerato che il medesimo D.L. 3 aprile 2006, n. 152 al comma 3 dell'art. 14 prevede che "in attuazione dei principi di economicità e di semplificazione, le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti disposizioni anche regionali per specifici piani e programmi, si coordinano con quelle di cui al presente articolo", si ritiene opportuno che l'art. 26 della Legge Regionale 13 agosto 2020, n. 19 nella parte che norma la procedura di pubblicazione dei piani, venga modificato al fine di non pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana l'avviso di avvio della consultazione pubblica ed inoltre, i termini di durata di quest'ultima siano ridotti a quarantacinque giorni.

Punto 5: Le modifiche proposte si rendono necessarie per coordinare e uniformare le disposizioni della Legge Regionale 13 agosto 2020, n. 19, a quelle del D. Lgs. N. 152/06 al fine di procedere, ove in caso di sopraggiunte modifiche al Piano in sede di conferenza di pianificazione o conseguenti al pronunciamento sulla accoglibilità delle osservazioni, ad una fase di partecipazione pubblica mediante una nuova consultazione con la ripubblicazione del Piano.

Comma 19



La modifica proposta si rende necessario per coordinare e uniformare le disposizioni della Legge Regionale 13 agosto 2020, n. 19, a quelle del D. Lgs. N. 152/06 che prevedono ai fini della VAS un termine di quarantacinque giorni.

Comma 20

l'art. 53 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 recante Regime transitorio della pianificazione urbanistica al comma 1 così recita: "I piani territoriali ed urbanistici, e le loro varianti nonché i progetti da realizzare in variante ai suddetti piani, ove depositati e non ancora adottati e approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, si concludono secondo la disciplina normativa previgente."

La Circolare dell'Assessorato Territorio e Ambiente 24 settembre 2020, n. 1 nell'esplicitare gli ambiti di applicazione della superiore norma, ha chiarito che rientrano nella nozione di piani urbanistici, gli strumenti urbanistici generali dei comuni (P.R.G.) ivi compreso lo schema di massima degli stessi e che riguardo la parola "depositati" deve intendersi l'assunzione della documentazione prevista al protocollo dell'ente competente o l'attestazione del commissario ad acta nominato che ne attesti l'ammissibilità al prosieguo del procedimento in conformità alla disciplina normativa previgente.

Da un recente monitoraggio sullo stato di formazione degli strumenti urbanistici generali nei comuni della Sicilia, si è rilevato che un numero non indifferente di schema di massima di P.R.G., che seppur già depositati alla data di entrata in vigore della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 (21 agosto 2020), e per tale ragione rientrerebbero nella fattispecie per la quale concludono il relativo procedimento di formazione del P.R.G. secondo la disciplina normativa previgente, ad oggi tuttavia i comuni interessati non hanno provveduto ad adottare le proprie determinazioni sugli stessi ai sensi dell'art. 3 della L.R. 15/91. Ciò determinando in genere nel relativo procedimento, una situazione che di fatto comporta se non una situazione di stallo comunque, una dilatazione abnorme dei tempi di formazione degli stessi P.R.G..

Pertanto si ritiene opportuno che in detti comuni sia più confacente prevedere di avviare le procedure per la redazione del piano urbanistico generale (PUG) ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 19/2020.

Inoltre il comma 3 dell'art. 53 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 dispone che: "le Città metropolitane, i liberi Consorzi comunali e i Comuni, singoli o associati, entro un anno dall'adozione del PTR di cui al comma 2 dell'art. 21, approvano i rispettivi piani urbanistico – territoriali. ...". Tenuto conto che detta norma potrà obbligare i superiori Enti ad attendere l'adozione del PTR, per approvare i propri piani urbanistico-territoriali, si ritiene che al medesimo articolo debba essere introdotto un comma al fine di consentire alle Città metropolitane, ai liberi Consorzi comunali e ai Comuni, singoli o associati, di procedere all'approvazione dei rispettivi piani urbanistico – territoriali nelle more dell'adozione del PTR.

Comma 21

L'art. 54 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 recante "Misure di salvaguardia" al comma 1 dispone che: "Le Città metropolitane, i liberi Consorzi comunali e i comuni, singoli o associati, sospendono ogni determinazione sulle iniziative edilizie e urbanistiche quando siano in contrasto con i rispettivi strumenti di pianificazione adottati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 53, trascorsi i termini ivi previsti.". Al successivo comma 3 del medesimo articolo prevede che "Nelle Città metropolitane, nei liberi Consorzi comunali e nei comuni, singoli o associati, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già adottato ma non ancora approvato i rispettivi strumenti urbanistici, la misura di salvaguardia della sospensione perde efficacia se gli strumenti urbanistici non sono

approvati entro tre anni dall'adozione. In tal caso, previa acquisizione del parere motivato VAS e fatte salve le prescrizioni di cui al medesimo parere e quelle dei piani sovraordinati e dei pareri degli enti territorialmente competenti, diviene efficace ed esecutivo il piano adottato insieme con le controdeduzioni alle osservazioni espresse dai rispettivi organi consiliari o, nel caso di piani adottati da un commissario ad acta, dai rispettivi uffici tecnici comunali.”.

E' noto che le procedure di formazione di strumenti urbanistici generali sono di natura complessa, (a ciò contribuiscono endoprocedimenti, quali la VAS), questo spesso è causa di tempi alquanto lunghi per la loro approvazione. Si è rilevato che a causa di quanto previsto dal superiore comma 3 dell'art. 54, un sempre maggior numero di piani che sono stati adottati prima dell'entrata in vigore della legge sono divenuti efficaci. Seppur l'efficacia di detti piani sarebbe subordinata alla preventiva acquisizione del parere motivato VAS e fatte salve le prescrizioni dello stesso e quelle dei piani sovraordinati e dei pareri obbligatori degli enti territorialmente competenti, tuttavia venendo meno l'esame da parte dell'organo deputato al controllo e la relativa approvazione, essi risultano mancanti di una specifica verifica sia sulla qualità della pianificazione urbanistica sia sulla conformità alle norme vigenti in materia. Per tale ragione si ritiene opportuno che anche per questa fattispecie di piani (strumenti urbanistici con misura di salvaguardia della sospensione non più efficace), non debba essere, in alcun modo, sottratto il provvedimento finale di approvazione che ne certifica appunto, la qualità e regolarità pianificatoria.

Commi da 22 a 26

Le proposte normative di cui ai commi da 22 a 26 concernono il riordino della normativa regionale prevista dalla legge regionale 15 maggio 1986, n. 27.

Il comma 22 elimina il riferimento all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente contenuto nel predetto comma 110 in guisa da cancellare totalmente le funzioni delle ex Commissioni Provinciali per la Tutela dell'Ambiente e per la lotta contro l'inquinamento (C.P.T.A.).

I commi 23, 24 e 25 provvedono a espungere dall'articolo 40 della legge regionale n. 27/86 ogni riferimento alla C.P.T.A. mantenendo, tuttavia in vigore le ulteriori autorizzazioni lì previste. In particolare vengono abrogati il comma 3 e il comma 8 del predetto articolo della legge regionale 27/86; modificato il comma 5, eliminando il riferimento ai compiti della C.P.T.A. e mantenendo quello alla sola Capitaneria di Porto; soppressa una parte di testo del comma 9 in quanto, avendo cassato le competenze della C.P.T.A., viene eliminato il formale riferimento alla stesse Commissioni tra i soggetti ai quali presentare la richiesta di autorizzazione allo scarico e con il comma 11, infine, si prevede una fase transitoria nella quale i procedimenti, già incardinati per il parere preventivo presso l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, vengono direttamente completati dai Comuni in assenza del predetto parere preventivo.

Il comma 26, prendendo a riferimento la delibera della Giunta n. 337 del 26 settembre 2019, trasferisce “definitivamente” i compiti previsti dal comma 3 dell'articolo 46 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27 al Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato regionale dell'Energia e della Pubblica Utilità.

Comma 27

Si propone la modifica dell'articolo art. 5 comma 1 lett.a) della l.r. 9 giugno 1994, n. 28 che attualmente determina il prezzo di vendita al 75 per cento del valore di mercato delle aree d'impianto afferenti i plessi degli alloggi di edilizia economica e popolare, in quanto, è stato constatato che da parte dei richiedenti, siffatta percentuale risulta alquanto onerosa da sostenere atteso che, trattasi principalmente di cittadini che versano in condizioni

economiche alquanto modeste e precarie, tant'è che dalla introduzione del novellato giuridico ad oggi è stato registrato un crollo delle domande di acquisto e pertanto con la modifica del sopra richiamata la conseguenziale riduzione del valore, si ha motivo di ritenere che ciò comporterebbe sicuramente un forte incremento della domanda che, di contro, andrebbe a compensare le minori entrate derivanti dall'abbattimento.

Al riguardo, va sottolineato che dette aree, per la loro particolare natura, ubicazione e superficie (in maggior parte aree cortilizie, reliquati ed aree urbanisticamente sature prive di capacità edificatoria), raramente riescono a suscitare l'interesse all'acquisto da parte di terzi, non proprietari di alloggi popolari.

Comma 28

Il meccanismo di determinazione del valore delle aree in argomento, che altro non è che il previgente art. 5-comma 1, della l.r. 9/6/1994 n. 28, in forma rivisitata ed attualizzata nei valori e che, per molti anni (dal 1994 al 2003), ha dato prova di essere un meccanismo di semplice applicazione, immediato e funzionale, consentirà sicuramente di alleggerire il carico di lavoro, già gravoso, degli uffici del Genio Civile.

Comma 29

La disposizione in esame ha la finalità di accelerare le procedure dei pagamenti nei confronti delle strutture sanitarie accreditate e convenzionate con il SSN, eroganti prestazioni riabilitative, quali residenze sanitarie assistite e centri diurni di autismo e comunità terapeutiche assistite, analogamente a quanto già avviene per i centri che erogano attività di riabilitazione in favore dei portatori di handicap. La norma non comporta oneri aggiuntivi al carico del bilancio regionale, in quanto non incide sulla determinazione del budget, ma si limita a snellire le procedure di erogazione dei pagamenti in un momento particolarmente critico per le imprese ed al fine di impedire contenziosi per i frequenti ritardi dei pagamenti da parte delle ASP.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20

Fondi speciali e tabelle

Si tratta dell'approvazione della Tabella A (fondi speciali – capitolo 215704 "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - spese correnti") e Tabella G (Stanzamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria).

Art. 21

Rifinanziamento autorizzazioni di spesa

Si tratta dell'approvazione dell'Allegato 1 Parte A (comma 1) e Parte B (comma 2) relative al rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui ai capitoli già inseriti nelle corrispondenti tabelle di cui all'articolo 111 della legge regionale 15 aprile 2021, n.9.

L'articolo 21 e l'articolo 23 recano il rifinanziamento di interventi previsti, rispettivamente nella tabella A, nella tabella G, nell'Allegato 1.

Art. 22
Riduzioni autorizzazioni di spesa

Comma 1

Viene destinata la somma per l'importo che si renderà disponibile e non utilizzato per eventuale restituzione allo Stato delle somme eccedenti le minori entrate verificatesi nell'anno 2020 per effetto del Covid-19. Infatti con l'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono state attribuite alle Regioni e Province autonome delle somme a compensazione delle minori entrate per effetto della crisi economica conseguente alla pandemia del COVID-19. Alla Regione Siciliana per effetto di tale disposizione è stata attribuita per l'anno 2020 la somma di 780 milioni, mediante riduzione del Concorso alla finanza pubblica. La medesima norma prevede al comma 2-quater, che nell'anno 2022 è determinato, per ciascuna Regione a Statuto speciale e Provincia autonoma, l'importo delle effettive minori entrate delle spettanze quantificate per l'esercizio 2020 rispetto alla media delle spettanze quantificate per gli esercizi 2017-2018-2019, ai sensi dei rispettivi statuti, tenendo conto delle maggiori e minori spese per l'emergenza COVID-19, dei ristori di cui all'articolo 24, comma 4, e delle modifiche degli ordinamenti finanziari nel periodo intervenute.

Il comma 823 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2020, n.178 prevede che le risorse non utilizzate alla fine dell'esercizio, in questo caso il 2020, confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e le eventuali risorse ricevute in eccesso dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. La Regione Siciliana avendo ricevuto l'assegnazione dell'importo di 780 milioni, vincolato il predetto importo e avendo formulato il Dipartimento regionale delle Finanze e Credito la stima delle minori entrate del 2020 per l'importo complessivo di 714 milioni con nota prot. 7885 del 31-03-2022 dovrebbe restituire la differenza tra i due predetti importi (780 milioni – 714 milioni).

Si è pertanto ipotizzato che la somma da non restituire sia pari a 714 milioni, ma tale quantificazione dovrà essere validata dal MEF in sede al Tavolo tecnico appositamente istituito e che avvierà i lavori il 22 aprile 2022. Dopo la determinazione della quantificazione suddetta, potrà essere autorizzato l'utilizzo delle relative somme e pertanto destinata alle spese indicate nel predetto comma 3.

Commi 2 e 3

Sono individuate le modalità con cui sono disposte i ripristini conseguenti alla disponibilità delle risorse disciplinate con i commi precedenti.

Comma 4

Viene rideterminato l'importo dell'autorizzazione di spesa per il triennio 2022-2024 relativa al Fondo destinato al pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita del personale regionale di cui al comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 (Missione 1, Programma 11, capitolo 511603).

Comma 5

Viene rideterminata, in base ai fabbisogni rappresentati dai Dipartimenti competenti (Autonomie Locali, Funzione Pubblica e Lavoro), l'autorizzazione di spesa del Fondo per garantire i percorsi di stabilizzazione e le misure di fuoriuscita dei soggetti titolari di contratto di lavoro subordinato (comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e s.m.i. - Missione 20, Programma 3, capitolo 215754) e tiene conto della modifica apportata all'importo dell'autorizzazione di spesa relativa all'articolo 13 della Legge regionale 15 aprile 2021 n. 9 di cui alla presente legge.



Art. 23
Effetti della manovra e copertura finanziaria

Comma 1

Rimanda al prospetto allegato riportante gli effetti della manovra finanziaria della presente legge e della relativa copertura.

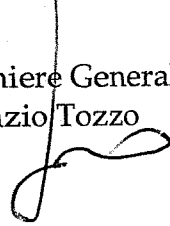
Comma 2

Stabilisce che le disposizioni della legge, ove non diversamente disposto, decorrano dal 1° gennaio 2022.

Art. 24
Entrata in vigore

Definisce il termine di entrata in vigore delle disposizioni contenute nella presente legge che viene individuato nel giorno stesso della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia (GURS) in linea con quanto disposto negli analoghi testi normativi della legge di stabilità degli esercizi precedenti.

Il Ragioniere Generale
Ignazio Tozzo



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente della Regione
(Musumeci)

su proposta dell'Assessore per l'Economia
(Armao)

Legge di stabilità regionale 2022-2024

TITOLO I

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL'ACCORDO STIPULATO TRA LO STATO E LA
REGIONE

Art. 1

*Disposizioni attuative dell'accordo stipulato tra lo Stato e la Regione il 14 gennaio 2021 ai sensi
dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 in materia di contenimento
strutturale della spesa*

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 le parole "con cadenza trimestrale a decorrere dal 15 giugno 2021" sono sostituite con le parole "alla data del 30 giugno e del 31 ottobre di ciascun anno, entro i successivi venti giorni lavorativi".
2. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 19 dopo le parole: "L'inosservanza delle disposizioni del presente comma ed il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro comporta la revoca degli organi di amministrazione delle società" sono aggiunte le parole "e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni."
3. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2017 n. 16 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
"3. Gli organi di amministrazione degli enti, istituti, aziende, agenzie, consorzi ed organismi regionali comunque denominati, sottoposti a tutela o vigilanza della Regione o che ricevono comunque contributi regionali, fatti salvi gli enti finanziati con il fondo sanitario regionale, che non adottano il rendiconto generale o il bilancio d'esercizio entro il 30 giugno dell'anno successivo decadono e non hanno diritto al compenso previsto per l'esercizio delle funzioni nell'anno in cui è rilevata la sanzione. L'Amministrazione regionale che esercita la vigilanza amministrativa nomina entro trenta giorni uno o più commissari per la gestione dell'ente, per l'immediata adozione del documento contabile e per la ricostituzione dell'organo di amministrazione decaduto. Qualora, decorso l'indicato termine di trenta giorni, l'Amministrazione che esercita la vigilanza amministrativa non abbia provveduto alla nomina del commissario o dei commissari, vi provvede la Giunta Regionale di Governo, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, mediante nomina di dipendenti regionali, in servizio ed in quiescenza."
4. Al comma 1 dell'articolo 50 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 le parole "20%" sono sostituite dalle parole "35%".
5. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, la carica di Garante per l'erogazione delle prestazioni del Fondo di quiescenza, di cui all'articolo 12 del D.P. Reg. n. 14/2009 e s.m.i. è onorifica. Essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, debitamente documentate, nei limiti previsti per i dirigenti dell'Amministrazione regionale e a un gettone di presenza che non può superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera, per un massimo di due sedute mensili. L'onere di cui al punto 1 resta a carico del bilancio del Fondo di quiescenza.
6. L'Ufficio speciale Recupero Crediti derivanti da sentenze della Corte dei Conti, istituito con deliberazione di Giunta Regionale n. 193 del 16 maggio 2019, è soppresso e le funzioni e i compiti allo stesso ascritti, unitamente al personale in servizio, sono trasferiti all'Ufficio speciale di cui all'articolo 20, comma 6 ter, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e

successive modificazioni ed integrazioni che assume la denominazione di Ufficio speciale delle liquidazioni e delle esecuzioni delle pronunzie della Corte dei Conti.

Art. 2

Disposizioni per le società ed enti partecipati

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, sono aggiunti i seguenti commi:
"2 bis. Nel rispetto degli obiettivi di cui al comma 1, le Società in controllo pubblico possono procedere, a decorrere dall'anno 2022, a nuove assunzioni a tempo indeterminato, utilizzando il novanta per cento delle risorse disponibili per fuoriuscite di lavoratori nel triennio 2019-2021 sulla base di uno specifico piano sottoposto alla valutazione dell'Assessorato regionale dell'Economia, ed approvato dalla Giunta regionale.
2 ter. Il comma 6 dell'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 sono abrogati.
2 quater. Le assunzioni sia a tempo indeterminato che determinato, fermo restando quanto previsto al comma 2 bis per la prima tipologia, possono essere effettuate nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) fatte salve eventuali deroghe, siano comunque rispettati i limiti di spesa previsti dal comma 2 del presente articolo;*
 - b) il piano assunzionale sia coerente con la dotazione/pianta organica rideterminata dalla società con una riduzione non inferiore al cinque per cento del contingente di personale previsto alla data di entrata in vigore della presente legge;*
 - c) sia garantito l'equilibrio economico-finanziario del bilancio, che dovrà essere asseverato dall'organo di controllo interno.**2 quinquies. I limiti di cui al comma 2 bis non si applicano ad IRFIS-Finsicilia S.p.A. e a SEUS S.p.A.."*
2. Tutti i rientri di cui alle misure gestite da Irfis-FinSicilia S.p.A. previsti dalla legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni nonché quelli derivanti dalla gestione di ulteriori assegnazioni a valere su risorse regionali, extraregionali, nazionali o comunitarie, comprese le economie conseguenti alle graduatorie di merito già esaurite di cui all'articolo 5, comma 12, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, confluiscono nelle disponibilità del Fondo Sicilia di cui all'articolo 2 della legge regionale del 22 febbraio 2019, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Al fine di addivenire all'immediata chiusura della liquidazione, in ossequio all'Accordo Stato-Regione del 14 gennaio 2021, il Commissario liquidatore dell'Ente Siciliano per la Promozione Industriale ESPI è autorizzato a presentare il bilancio finale di liquidazione dell'ente, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, anche in pendenza di un ultimo contenzioso.
4. A garanzia del contenzioso di cui al comma 3, il commissario liquidatore dell'Ente Siciliano per la Promozione Industriale ESPI trasferisce, previo consenso di tutte le parti interessate, al bilancio della Regione le somme derivanti dalla disponibilità liquida del bilancio finale di liquidazione ESPI.
5. Le somme di cui al comma 4 sono versate in entrata al bilancio della Regione siciliana in un apposito capitolo da istituire presso la rubrica attribuita all'Ufficio Speciale per la chiusura delle liquidazioni, con vincolo di destinazione di spesa per le finalità del medesimo comma 4.

6. Al fine di pervenire alla soppressione dei Consorzi di Ripopolamento Ittico posti in liquidazione ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, la definizione delle operazioni di liquidazione già poste in essere è affidata all'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni, incardinato presso l'Assessorato all'Economia, cui transita il personale dedicato a tali competenze in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso il Dipartimento Pesca, che è onerato di tutti gli adempimenti consequenziali.

Art. 3

Potenziamento attività di verifica su enti vigilati e società partecipate dell'amministrazione regionale

1. La Regione esercita i controlli sugli enti, gli istituti e le aziende sottoposte a tutela e vigilanza, ivi incluse le aziende sanitarie ed ospedaliere, le aziende policlinico ed i consorzi di bonifica, di norma attraverso gli organi di controllo interno degli stessi, secondo quanto disposto dall'articolo 53 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero, nei casi previsti dal comma 3, da soggetti incaricati dalla Ragioneria generale della Regione, nonché sulle società partecipate, secondo quanto disciplinato dall'articolo 2 della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni ovvero, nei casi previsti dal comma 2, da soggetti incaricati dalla Ragioneria generale della Regione.
2. Al fine di porre in essere le verifiche connesse agli obiettivi dell'Accordo stipulato tra lo Stato e la Regione il 14 gennaio 2021 ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 e successive modificazioni, nonché le verifiche richieste dall'attività di controllo esercitata da parte della Ragioneria generale della Regione nei confronti degli enti, delle aziende vigilate e delle società partecipate dell'amministrazione regionale, l'attività ispettiva e di verifica giuridico-contabile può essere espletata avvalendosi, oltre che dei dirigenti o funzionari regionali in servizio iscritti all'albo regionale degli ispettori contabili, anche di avvocati, commercialisti, aziendalisti, revisori dei conti, magistrati e avvocati dello Stato in quiescenza, di dirigenti o funzionari statali e regionali in quiescenza, di comprovata esperienza in materia contabile o amministrativa, a seguito dell'iscrizione nel predetto albo regionale, nominati dal Ragioniere generale della Regione, di concerto con i Dirigenti generali dei dipartimenti dell'amministrazione regionale che svolge attività di controllo tutorio.
3. Con decreto dell'Assessore regionale dell'economia, previo parere della Commissione bilancio, sono determinate le modalità di iscrizione dei soggetti esterni all'amministrazione regionale all'albo regionale degli ispettori contabili, nonché la misura del compenso e dei rimborsi spese da corrispondere, al termine dell'incarico, ai soggetti incaricati di svolgere le attività ispettive di cui al comma 2.
4. I rimborsi spese di cui al comma 3 sono posti a carico degli enti, delle aziende e delle società soggette all'ispezione o all'attività di verifica. I compensi di cui al comma 3 sono erogati dall'Amministrazione regionale.
5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 50 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022 e di 100 migliaia di euro rispettivamente per gli esercizi finanziari 2023 e 2024 (Missione 1 Programma 3). Per la quantificazione degli esercizi successivi si provvede ai sensi del comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Art. 4

Norme in materia di personale

1. Al fine di recepire la normativa statale di cui all'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" in materia di incremento dei trattamenti economici accessori del personale delle pubbliche amministrazioni, le risorse destinate ai fondi per i trattamenti accessori del personale dell'Amministrazione regionale, anche di livello dirigenziale, sono incrementati, complessivamente, di euro 1.600.000,00 a decorrere dall'anno 2022, nel rispetto del limite massimo pari allo 0,22 per cento del monte salari 2018 previsto dalla citata disposizione statale e dei contenuti previsti dal punto 2, lettera e) dell'"Accordo Stato e Regione Siciliana per il ripiano decennale del disavanzo" sottoscritto in data 14 gennaio 2021 (Missione 1 Programma 10 capitolo 212017). Alla conseguente copertura dell'onere, pari ad euro 1.600.000,00 a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sui risparmi di spesa di cui ai successivi commi.

2. A decorrere dall'anno 2022, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 49, commi 3 e 4, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche e integrazioni e dall'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e della Delibera di Giunta n. 108 del 10 marzo 2022, nonché al fine di dare attuazione al punto 2, lettere d) ed e) dell'"Accordo Stato e Regione Siciliana per il ripiano decennale del disavanzo" sottoscritto in data 14 gennaio 2021, in materia di contenimento del trattamento economico accessorio, il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione, parte variabile e di risultato del personale dell'area della dirigenza dell'amministrazione regionale è ridotto di un importo pari ad euro 3.841.000,00 (Missione 1 Programma 10 capitolo 212019) rispetto all'ammontare del fondo medesimo del 2021, come formalmente quantificato e costituito dall'amministrazione regionale. Le economie di pari importo registrate nel fondo di cui al primo periodo e relative all'anno 2021, costituiscono in via definitiva e strutturale risparmi a beneficio del bilancio regionale.

3. A decorrere dall'anno 2022, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 49, commi 3 e 4, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni, dall'articolo 10 comma 1 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni, come attuati con decreto presidenziale n. 608/2022, nonché al fine di dare attuazione al punto 2, lettere d) ed e) dell'"Accordo Stato e Regione Siciliana per il ripiano decennale del disavanzo" sottoscritto in data 14 gennaio 2021, in materia di contenimento del trattamento economico accessorio, il fondo risorse decentrate del personale del comparto non dirigenziale dell'amministrazione regionale è ridotto di un importo pari ad euro 544.134,00 (Missione 1 Programma 10 capitolo 212015) rispetto all'ammontare del fondo medesimo del 2021, come formalmente quantificato e costituito dall'amministrazione regionale.

4. A decorrere dall'anno 2022, sono fatti salvi gli effetti di cui all'articolo 1, commi 604 e 612 della legge 31 dicembre 2021, n. 234.

5. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, si applicano anche per gli eventi verificatisi nel territorio dello Stato a condizione che la vittima sia nata in Sicilia e i destinatari siano residenti in Sicilia. Alla relativa spesa si provvede con parte delle risorse assunzionali di cui all'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14 e successive modificazioni e integrazioni.

6. L'articolo 39 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145 è sostituito dal seguente:
"Ai dipendenti che, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio ovvero connessi allo status di pubblico ufficiale, siano soggetti a procedimenti di responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile, è assicurata l'assistenza legale, in ogni stato e grado del giudizio, mediante rimborso entro 60 giorni dalla richiesta nella misura stabilita dal decreto ministeriale vigente all'atto del rimborso, previsto dall'articolo 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247."



Art. 5

Autorizzazione al Fondo Pensioni Sicilia utilizzo risultato di amministrazione per esecuzione sentenze in favore del personale ex E.A.S.

1. Al fine di provvedere al riconoscimento dei debiti gravanti sul Fondo Pensioni Sicilia discendenti da sentenze esecutive concernenti il pagamento del trattamento pensionistico sostitutivo ed integrativo al personale ex dipendente dell'Ente Acquedotti Siciliano quantificati in € 18.310.642,15, il Fondo Pensioni Sicilia è autorizzato per l'esercizio finanziario 2022 ad utilizzare per l'importo di € 18.138.856,52 gli avanzi di amministrazione determinati anche dai maggiori trasferimenti effettuati dall'Amministrazione regionale a valere sui capitoli della rubrica 2 del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica per il personale di cui al secondo e terzo comma dell'art. 10 della L.R. 21/1986 -contratto 1- e da altri trasferimenti, interessi, recuperi nonché il trasferimento regionale di cui al comma successivo.
2. Per le finalità del comma 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2022 la spesa di € 171.785,63. (Missione 1, Programma 10).

TITOLO II

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 6

Piano per l'incentivazione della fruizione dei luoghi della cultura

1. Al fine di promuovere la fruizione dei luoghi della cultura delle singole province da parte dei nuclei familiari con figli in queste residenti il Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana è autorizzato ad emettere una carta annuale per un importo di € 40,00.
2. I nuclei familiari con tre o più figli, anche non residenti nella Regione Siciliana, usufruiscono di uno sconto del 50% sulla tassa d'ingresso da applicarsi in tutti i luoghi della cultura.
3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana determina con proprio decreto le modalità di attuazione delle previsioni di cui al presente articolo.

Art. 7

Agevolazioni in favore delle imprese localizzate nelle zone economiche speciali della Sicilia

1. Al fine di incentivare lo sviluppo dell'economia delle Zone Economiche Speciali (ZES) di cui agli articoli 4 e 5 del DL 20 giugno 2017, n. 91 e successive modifiche ed integrazioni, alle imprese operanti nei settori delle attività estrattive, manifatturiere, della logistica e dei servizi indicati nella tabella 5.1 dei Piani di Sviluppo Strategico ZES approvati con delibera di Giunta Regionale n. 277 dell'8 agosto 2019, che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno delle ZES della Sicilia e rientrano in Sicilia nel beneficio di cui all'articolo 5, comma 2, del DL 20 giugno 2017, n. 91 e s.m.i., è riconosciuto dall'anno 2022 ed entro il 31 dicembre 2023, un contributo, a decorrere dalla data di accoglimento dell'i-

stanza, parametrato ai ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui agli articoli 2425 e 2425bis del codice civile derivanti dall'attività svolta dall'impresa nella Zona Economica Speciale della Sicilia nell'anno nel quale l'istanza è presentata e in quello immediatamente successivo.

2. Il contributo di cui al presente articolo è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento (UE) N. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e dell'acquacoltura e successive modifiche e integrazioni.

3. Il contributo di cui al presente articolo è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e s.m.i. Ai fini dell'individuazione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui agli articoli 2425 e 2425bis del codice civile derivanti dall'attività svolta dall'impresa nella Zona Economica Speciale, sussiste l'obbligo di tenuta di un'apposita contabilità.

4. Per fruire del contributo le imprese presentano un'istanza il cui modello è approvato con apposito provvedimento del dirigente generale del Dipartimento Finanze e Credito dell'Assessorato regionale dell'Economia. Entro i successivi sessanta giorni dal termine ultimo previsto per l'invio delle istanze, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziare per ciascun anno e l'ammontare complessivo delle agevolazioni richieste, viene determinata con provvedimento Dirigenziale la percentuale del contributo spettante. Le imprese ammesse al contributo non possono presentare nuova istanza nell'anno successivo a quello della data di presentazione dell'istanza ammessa al contributo.

5. L'utilizzo del contributo, il cui importo non può in nessun caso superare quello indicato in sede di riconoscimento, è consentito esclusivamente entro il secondo anno successivo a quello di presentazione dell'istanza e comunque entro i limiti dell'importo risultante dai ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui agli articoli 2425 e 2425bis del codice civile derivanti dall'attività svolta dall'impresa nella Zona Economica Speciale nell'anno nel quale l'istanza è stata presentata e in quello immediatamente successivo. In caso di incapienza, il contribuente può utilizzare il contributo residuo anche successivamente e comunque non oltre il terzo anno successivo a quello di presentazione dell'istanza.

6. Con uno o più decreti del dirigente generale del Dipartimento Finanze e Credito dell'Assessorato regionale dell'Economia, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, il dirigente generale del Dipartimento delle Attività Produttive dell'Assessorato regionale delle Attività Produttive, e previa intesa con l'Agenzia delle Entrate, saranno determinate le date di presentazione delle istanze e le modalità di applicazione della procedura per la concessione del contributo, compresa l'individuazione degli uffici competenti a ricevere le istanze e l'emanazione delle disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione del presente articolo.

7. Qualora venga accertato il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo, dalla normativa statale e comunitaria richiamate dal medesimo articolo, nonché dei presupposti e delle condizioni previsti per la fruizione del contributo, l'Amministrazione regionale procede alla revoca del contributo ed al recupero dell'importo indebitamente fruito, maggiorato di interessi e sanzioni ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni ed integrazioni.

8. All'esercizio delle funzioni discendenti dall'applicazione del presente articolo, provvede la Regione che può avvalersi, previa stipula con l'Agenzia delle Entrate di apposita

convenzione di cui all'articolo 7 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, dei competenti organi statali ai sensi del comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di 30 migliaia di euro per ciascun anno del biennio 2022-2023 (Missione 1 Programma 4).

9. I fondi necessari per le regolazioni contabili delle compensazioni di cui al comma 3 del presente articolo sono posti ad esclusivo carico della Regione. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 25 milioni di euro per l'anno 2023, che costituiscono limite annuale, a valere sulla disponibilità delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC).

Art. 8

Norme in materia assistenziale e sociosanitaria

1. La Regione, in conformità alle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 2000 n. 328 e del decreto legislativo 4 maggio 2001 n. 207, attua e disciplina il riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, di seguito denominate Istituzioni, ivi comprese quelle che non hanno ancora completato le procedure di estinzione o fusione, e la loro trasformazione in Aziende pubbliche di servizi alla persona o in Associazioni o Fondazioni di diritto privato.

2. Le Istituzioni che svolgono attività in via diretta o in regime di convenzione nei settori socio/assistenziali, socio/sanitari e socio/educativi e che hanno il requisito di un volume medio di entrate effettive, patrimoniali e da trasferimenti risultanti dal conto consuntivo relativo agli ultimi 3 esercizi di almeno 500 mila euro ed entità di patrimonio sufficiente, provvedono ad avanzare richiesta di trasformazione in Aziende Pubbliche alla Persona (ASAP). In fase di prima attuazione del presente articolo, e per il triennio successivo, al fine di consentire il superamento delle criticità scaturite dalla crisi economica e dalla pandemia, si considera sufficiente il requisito delle entrate di 300 mila euro annui.

3. Le Istituzioni aventi inizialmente natura privata e che, nel rispetto delle tavole di fondazione e delle originarie disposizioni e finalità statutarie, siano in possesso dei requisiti previsti dal D.P.C.M. 16/02/1990 e dalle speciali disposizioni regionali, hanno titolo ad avanzare richiesta di trasformazione in persone giuridiche di diritto privato, disciplinate dal codice civile, o in Enti ecclesiastici e/o di ispirazione religiosa, attraverso atto deliberativo adottato secondo le modalità, i termini e i criteri selettivi previsti da tali disposizioni, anche ove le stesse Istituzioni abbiano disavanzi di amministrazione, purché con valore di patrimonio netto positivo.

4. In assenza dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, tenuto conto di quanto disposto nelle tavole di fondazione e/o negli statuti originari delle Istituzioni, si attuano, secondo le norme del codice civile, le procedure di:

- a) fusione con altre Istituzioni, assumendo, contestualmente all'atto di fusione, il provvedimento di trasformazione in ASAP, al fine di raggiungere i volumi di attività e di entrate previsti al comma 2 attraverso apposito piano di risanamento;
- b) estinzione, qualora non siano più in grado di perseguire gli scopi statutari perché inattive nell'ultimo biennio, o per mancanza di mezzi economici e finanziari o perché si siano esaurite le finalità originarie, ovvero le medesime non siano più perseguibili;
- c) messa in liquidazione, disposta dall'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, nel caso in cui le stesse si trovino in condizione economica di grave dissesto per almeno tre esercizi consecutivi, risultante dalla mancata deliberazione

dei bilanci preventivi e/o consuntivi, e comunque da disavanzi di gestione superiori al cinquanta per cento delle entrate effettive.

5. Le procedure di cui ai commi precedenti, vanno avviate, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dai legali rappresentanti delle Istituzioni con apposite deliberazioni nelle quali venga attestata la volontà e la sussistenza dei requisiti posseduti ai fini dell'inserimento nel regime giuridico prescelto. Gli atti deliberativi, così adottati, vanno trasmessi all'Assessorato regionale alla Famiglia, per la relativa valutazione di conformità ed approvazione con decreto nel quale, per le situazioni di estinzione, venga inoltre individuato il destinatario del patrimonio rimasto eventualmente disponibile dopo la liquidazione delle esposizioni debitorie attraverso la vendita dei beni con procedura ad evidenza pubblica. In ogni caso la Regione non può essere chiamata a rispondere delle passività eccedenti la liquidazione.

6. In caso di inerzia oltre il termine sopra indicato, l'Assessorato, previa fissazione di un ulteriore periodo di 60 giorni per l'attuazione degli adempimenti, considera l'Ente rinunciario al processo di trasformazione in ASAP, e provvede d'ufficio, sulla base della verifica dei requisiti accertati, per l'inserimento della Istituzione nelle procedure di semplificazione del settore previste dai commi di cui sopra, con la salvaguardia prevista dalle disposizioni di cui all'art. 10 lett. h) della l. n.328/2000.

7. Compatibilmente con le norme vigenti, il personale delle Istituzioni estinte o messe in liquidazione ai sensi del presente articolo, che abbia superato una pubblica selezione, confluisce, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, in una lista unica di mobilità ad esaurimento. In fase di prima attuazione, per il personale a tempo indeterminato, continuano ad applicarsi tutti gli istituti economici e giuridici propri dei contratti collettivi di lavoro in essere, conservando la posizione giuridica nonché i trattamenti economici in godimento, compresa l'anzianità maturata, acquisita nel corso dell'attività lavorativa svolta presso l'Istituzione estinta e/o inattiva. Le aziende Regionali ed Enti sottoposti a controllo regionale, tutela e/o vigilanza, gli Enti locali, le ASP attingono, previa intesa intervenuta tra le parti, prima di procedere a bandire i concorsi, al personale presente nella lista di mobilità. In caso di estinzione dell'ASAP, al personale originariamente assunto da una Istituzione con procedura concorsuale e poi transitato all'ASAP medesima in forza della trasformazione di cui al comma 3 del presente articolo, si applica il procedimento di cui sopra. Resta sussistente la possibilità che il personale, regolarmente assunto dalle Istituzioni attive o di quelle che attueranno procedure di estinzione o di trasformazione, acceda a percorsi di inserimento, secondo gli istituti contrattualmente previsti, presso il sistema sanitario regionale, in relazione ai fabbisogni accertati ed ai profili disponibili, attraverso piani di riqualificazione e formazione attivati e posti a carico dell'Amministrazione Regionale. Eventuali contratti di lavoro a termine sono mantenuti fino alla scadenza delle convenzioni in essere.

8. La Regione valorizza il ruolo delle Istituzioni che hanno avanzato, attestando il possesso dei requisiti, richiesta di trasformazione in ASAP; le inserisce a pieno titolo nel sistema integrato di interventi e servizi socio/assistenziali e socio/sanitari.

9. Le Istituzioni di cui sopra partecipano, anche tramite le loro associazioni più rappresentative, alla programmazione e realizzazione degli interventi e dei servizi alla persona a livello regionale e distrettuale, nonché all'approvazione dei piani di zona dei distretti socio/sanitari.

10. La Regione determina, mediante apposita convenzione tipo, gli standard strutturali ed organizzativi per ciascuna attività socio/assistenziale, socio/sanitari, prevedendo l'incremento triennale delle tariffe, in ragione dell'aumento del costo della vita stabilito dall'ISTAT, degli incrementi retributivi del personale e dei costi di gestione.

11. Al fine di garantire comportamenti omogenei e coerenti, nella fase di riordino e trasformazione delle Istituzioni ed in quella di attivazione delle ASAP, l'Assessore Regionale per la Famiglia, le Politiche Sociali e il Lavoro, è autorizzato ad emanare direttive concernenti gli adempimenti, i tempi di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché le modalità di composizione degli organi di amministrazione e di controllo interno delle ASAP, tenendo conto delle prescrizioni statutarie pregresse e dei principi costituzionali e normativi in materia. Provvede, altresì, alla presentazione, entro 6 mesi, alla competente commissione legislativa dell'ARS, di una relazione sulle procedure di riordino e di trasformazione delle Istituzioni, segnalando eventuali criticità emerse e gli interventi correttivi attuati o da avviare.

12. Il competente servizio dell'Assessorato regionale di cui al comma precedente esercita la vigilanza e il controllo sulle ASAP, in applicazione della normativa vigente, estendendoli anche al piano di risanamento aziendale, ove sussistente.

Art. 9

Disposizioni in materia di trasporto pubblico e mobilità

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, l'autorizzazione di spesa di cui all'Allegato 1 alla presente legge è determinata in complessivi di 325.000 migliaia di euro, in ragione di 65.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2022 al 2026 (Allegato 1, Missione 10, Programma 3, Capitolo 476520).

2. Al fine di erogare l'adeguamento Istat, dovuto, ai sensi dell'art. 27 c. 6 della L.r. 22 dicembre 2005, n. 19 e s.m.i., per l'anno 2018 alle aziende pubbliche e private esercenti il trasporto pubblico di linea su gomma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2022 la spesa di € 762.692,98 (Missione 10, Programma 2).

3. Per le finalità di cui all'art. 14, c.5, della L.r. 11 agosto 2017 n. 16, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2022 sul capitolo 272536 (Missione 10 Programma 2) la spesa di € 100.000,00.

4. All'art. 85 della legge regionale 15 aprile 2021 n. 9 e successive modifiche ed integrazioni dopo le parole "esercizio finanziario 2021" sono aggiunte le parole "e di 700 migliaia di euro per ciascun anno del triennio 2022-2024".

5. La Regione in qualità di proprietario della flotta di treni regionali, è autorizzata a stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, con un massimale di 50 milioni di Euro, da mantenere per tutta la durata del contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario regionale.

6. Per le finalità previste dal comma precedente è autorizzata la spesa di euro 60.000 per l'esercizio finanziario 2022 e di euro 120.000 annui per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2023 al 2026 (Missione 10 Programma 1).

7. Nelle more di avviare il processo di privatizzazione del trasporto pubblico locale il trasferimento del contributo di gestione annuale ad AST il contributo di cui al comma 12 dell'articolo 10 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, a valere sulla Missione 1, Programma 3, capitolo 478102, viene erogato in un'unica soluzione entro il 31 maggio di ciascuna anno sino alla scadenza dei contratti di affidamento provvisorio, ferma restando l'erogazione mensile in caso di esercizio provvisorio. L'AST S.P.A. predispone un piano di risanamento triennale entro il 31 luglio 2022, volto a superare le criticità finanziarie ed a conseguire gradualmente sufficiente liquidità per l'espletamento delle attività istituzionali limitando il ricorso alle anticipazioni bancarie.

8. L'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento delle infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti - è autorizzato a concedere contributi per migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria, incentivando le autostrade del mare che collegano la Sicilia da e per i porti Italiani. L'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono disciplinate con decreto dell'Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità di concerto con l'Assessore per l'Economia, da sottoporre, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2022 (Missione 10, Programma 3).
9. È autorizzata la concessione di un credito al Consorzio per le Autostrade Siciliane con le forme della anticipazione di liquidità da estinguersi entro l'esercizio 2022 per un importo corrispondente ad euro 10 milioni (Titolo 5, Tipologia 200 - Missione 10, Programma 5).
10. Al fine di definire il contenzioso con il Comune di Siracusa relativamente alla progettazione, all'appalto e all'esecuzione delle opere connesse al collegamento con l'isola di Ortigia, già finanziate con decreto dell'assessore ai lavori pubblici n. 783 del 1° agosto 1990, la Regione Siciliana riconosce la funzionalità delle strutture già realizzate in quanto utili alla mobilità del territorio interessato.
11. Per il mantenimento ed il funzionamento dell'Organismo di Ispezione di "Tipo B", ai sensi della norma UNI CEI EN ISO IEC 17020, della Regione Siciliana, istituito presso il Dipartimento Regionale Tecnico con il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n.12, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2022 la spesa di 32.381,00 euro (Missione 1, Programma 6).
12. Per il funzionamento della Commissione per la redazione del Prezziario Unico Regionale è autorizzata per l'esercizio finanziario 2022 la spesa di 10.000,00 euro (Missione 1, Programma 6).

Art. 10

Norme in materia di Turismo

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'allegato 1 – parte B della presente legge per le finalità della L.r. 46/1967 artt. 30 e 31 è rimodulata come segue per il triennio 2022-2024:



Missione	Programma	Titolo	Amministrazione	Rubrica	Capitolo	Descrizione	2022	2023	2024
7	1	1	13	2	472514	SPESE DIRETTE AD INCREMENTARE IL MOVIMENTO TURISTICO VERSO LA REGIONE ED IL TURISMO INTERNO.	-3.400.000,00	-3.400.000,00	-3.400.000,00
7	1	1	13	2	472538	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERIMENTI DIRETTE AD INCREMENTARE IL MOVIMENTO TURISTICO VERSO LA REGIONE ED IL TURISMO INTERNO (PARTE CAP. 472514).	840.000,00	840.000,00	840.000,00
7	1	1	13	2	472539	SPESE PER TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DIRETTE AD INCREMENTARE IL MOVIMENTO TURISTICO VERSO LA REGIONE ED IL TURISMO INTERNO (PARTE CAP. 472514).	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
7	1	1	13	2	472540	SPESE PER TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DIRETTE AD INCREMENTARE IL MOVIMENTO TURISTICO VERSO LA REGIONE ED IL TURISMO INTERNO (PARTE CAP. 472514).	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00
Totale							0,00	0,00	0,00

2. Per garantire la continuità delle attività del comparto turistico ricettivo, in considerazione delle difficoltà derivanti dal periodo legato all'emergenza sanitaria COVID-19, in via straordinaria per il triennio 2022-2024 i provvedimenti di classificazione di cui all'articolo 4 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 sono rinnovati d'ufficio.

3. In attuazione dell'articolo 13-quater, comma 4, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge, con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 28 giugno 2019, n. 58 è istituito il Codice Identificativo Regionale (C.I.R.) delle strutture ricettive e delle locazioni turistiche uguale al "codice struttura" attribuito dal sistema di gestione dei flussi turistici "Turist@t", istituito con decreto 25 luglio 2014 dell'Assessore Regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, che è adottato da tutte le strutture di cui alla presente legge. Fermo restando l'obbligo previsto dall'articolo 13-quater, comma 7, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge, con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 28 giugno 2019, n. 58 a carico dei soggetti ivi indicati, il titolare, il gestore e il legale rappresentante delle strutture ricettive e delle locazioni turistiche sono tenuti ad indicare il C.I.R. di cui al comma 1 nell'insegna, nei siti web, in tutte le forme di pubblicità ed ad esporlo all'esterno delle strutture ricettive in modo tale da garantirne la visibilità e un facile accesso da parte dell'utenza. Il titolare, il gestore e il legale rappresentante delle strutture ricettive e delle locazioni turistiche che non ottempera all'obbligo di indicare il C.I.R. nell'insegna e di esporlo all'esterno delle strutture ricettive in modo tale da garantirne la visibilità e un facile accesso da parte dell'utenza è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 2.500,00.

Art. 11

Autorità di Bacino del Servizio Idrografico della Sicilia e rifunzionalizzazione idraulica dei corsi d'acqua

1. All'art. 3 della legge regionale 8 maggio 2018 n. 8, è aggiunto il seguente comma:

"10. Per le attività d'istituto, che l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia espleta in favore di persone fisiche e persone giuridiche private, sono istituiti, con oneri a carico di questi

ultimi, anche nel caso in cui vengano richieste da altri enti pubblici per il completamento delle istruttorie, i seguenti diritti fissi:

a) per i pareri e i permessi ai sensi del Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523 è dovuto un diritto fisso da calcolarsi su ogni nuova pratica secondo le disposizioni che seguono:

a1) Interventi di sistemazione dell'alveo che prevedono la realizzazione e/o la modifica e/o la manutenzione di opere idrauliche (argini o altre opere specifiche per la salvaguardia del corso d'acqua quali briglie, soglie, ecc.), Euro 80,00;

a2) Interventi di sistemazione dell'alveo che non prevedono l'esecuzione di nuove opere idrauliche e/o interventi su opere idrauliche esistenti, Euro 80,00;

a3) Realizzazione di opere di attraversamento stradali, ferroviarie, con tubi, con ponti tubo, con elettrodotti, in subalveo, aeree, ecc.) o interventi su quelle opere già esistenti, Euro 180,00;

a4) Concessione per attraversamento aree del demanio idrico fluviale e lacuale, Euro 180,00;

a5) Concessione in uso di aree demaniali, Euro 180,00;

a6) Rinnovo concessioni, Euro 80,00;

a7) Pareri, sulla richiesta di disponibilità alla cessione di aree del demanio fluviale ai fini dell'ottenimento della concessione in sanatoria per opere abusive eseguite da terzi, in tutto o in parte, su tali aree del demanio fluviale, Euro 80,00;

b) per l'istruttoria finalizzata all'approvazione dei Piani di gestione degli invasi ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. è dovuto un diritto fisso pari a Euro 800,00;

c) per il rilascio di pareri di compatibilità su progetti ai sensi delle norme di attuazione del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) è dovuto un diritto fisso pari a Euro 80,00;

d) per il rilascio di pareri di compatibilità su progetti ai sensi delle norme di attuazione del Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) è dovuto un diritto fisso pari a Euro 80,00;

e) per il rilascio di dati pluviometrici e/o dati idrometrici eventualmente disponibili sulle aste fluviali e/o tempi di ritorno relativi a eventi piovosi, è dovuto un diritto fisso pari a Euro 40,00.

Con successivo decreto del Presidente della Regione, di concerto con l'Assessore regionale dell'economia, saranno determinate le modalità di versamento degli importi di cui al punto 1, in entrata nel bilancio della Regione Siciliana.

Con successivo decreto del Segretario generale dell'Autorità di bacino, verranno definite la disciplina di dettaglio e i casi di deroga.

Le entrate derivanti di cui alle lettere a), b), c), d), e), contribuiscono a finanziare le spese relative agli interventi e alla gestione del demanio idrico a cura dell'Autorità di bacino

Le entrate derivanti dai canoni di concessioni e occupazioni per gli attraversamenti sul demanio idrico fluviale, lacuale e relative pertinenze contribuiscono a finanziare le spese riguardanti gli interventi e la gestione del demanio idrico a cura dell'Autorità di bacino

Le entrate derivanti dai canoni di concessioni e/o occupazioni del demanio idrico fluviale, con esclusione degli attraversamenti, di cui al punto precedente, e relativa occupazione di suolo demaniale, compresi gli ex relitti d'alveo, le aree limitrofe e le relative pertinenze contribuiscono a finanziare le spese relative agli interventi e alla gestione del demanio idrico a cura dell'Autorità di bacino."

2. Al fine di garantire la funzionalità idraulica dei corsi d'acqua, l'art. 8 della legge regionale n.24 del 15 maggio 1991 è così sostituito:

"1. Sono consentiti i prelievi dei materiali negli alvei dei fiumi, canali, zolle golenali, fondali lacustri, fondali marini sotto costa, fasce costiere marine e lacustri naturali ed artificiali esclusivamente per garantire la risagomatura di alvei finalizzata al mantenimento del regolare deflusso delle acque.

2. L'Autorità di bacino del Distretto idrografico della Sicilia, preposta al risanamento delle acque ed alla manutenzione dei corpi idrici ai sensi della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, autorizza i Comuni, le Città Metropolitane e i Liberi Consorzi dei Comuni, a rimuovere i depositi di inerti

alluvionali necessari per la sicurezza del corso d'acqua, al fine esclusivo di garantirne la funzionalità idraulica e la preservazione degli ecosistemi fluviali e marini. Le autorizzazioni operano, per garantire la sicurezza del corso d'acqua a seguito dell'avvenuta rimozione dei depositi di inerti alluvionali, previa presentazione, da parte dell'Ente richiedente di apposito studio idraulico, di cui l'Autorità di bacino ne dispone l'esecuzione mediante pubblico appalto, ai sensi della normativa vigente, ed in specie del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, e loro successive modificazioni, stabilendone tutte le prescrizioni, comprese le misure topografiche e batimetriche sistematiche e le cauzioni legali necessarie alla copertura di eventuali danni"

3. La finalità e l'entità dell'importo da versare all'Autorità di bacino per autorizzare tali attività, verranno stabiliti con apposito provvedimento da emanare con Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente Legge."

3. All'articolo 3 della legge regionale n. 8 del 8 maggio 2018 è aggiunto il seguente comma: "5 bis" per le finalità dei commi 4 e 5 lett. a) è autorizzata per l'esercizio 2022 la spesa di €. 367.000,00".

Art. 12

Assegnazioni finanziarie ai comuni, ai liberi Consorzi comunali ed alle Città metropolitane.

1. Per le finalità del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022 la spesa di euro 315.000.000,00 (Missione 18, Programma 1, capitolo 191301).

2. Per il triennio 2022-2024 la dotazione del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni è determinata in 115.000 migliaia di euro per l'anno 2022, in euro 110.000.000,00 per l'anno 2023 e in euro 110.000.000,00 per l'anno 2024 (Missione 18, programma 1, capitolo 590402).

3. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modificazioni è rideterminata, in euro 98.500.000,00 per l'anno 2022, ed in euro 32.833.333,33 per l'anno 2023 (Missione 18, Programma 1, capitolo 191302).

4. Dopo il comma 11bis. dell'art. 6 della Legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 è aggiunto il seguente comma: "11ter. Fermo restando l'obbligo per gli enti locali di presentare, nei modi ed entro i termini previsti dall'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., i contributi straordinari erogati dalla Regione, qualora i contributi erogati riguardano più di 50 enti, il riscontro sulla corretta rendicontazione è effettuato su un campione comprendente almeno 30 per cento degli enti beneficiari."

5. All'articolo 2 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11, dopo le parole "da 200.001 a 500.000 abitanti." sono aggiunte le seguenti:

"Ai consiglieri dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 50.000 abitanti è corrisposto il gettone di presenza previsto per i comuni della fascia demografica successiva".

6. All'articolo 2 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11, dopo le parole "stessa classe demografica" sono aggiunte le seguenti:

“, fatta eccezione per il presidente del consiglio dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 50.000 abitanti al quale è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 60% di quella prevista per il sindaco”.

Art. 13

Riserve sul Fondo autonomie locali.

1. A valere sui trasferimenti regionali di parte corrente per l'anno 2022 di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, in considerazione delle particolari difficoltà riferite al fenomeno migratorio in cui versano i comuni di Lampedusa e Linosa, di Pozzallo, di Augusta, di Porto Empedocle e di Siculiana, riconosce un contributo straordinario di 1.250 migliaia di euro da ripartire tra i predetti comuni e da erogare in misura pari al sessanta per cento a titolo di anticipazione ed il restante quaranta per cento a seguito dell'avvenuta rendicontazione (Missione 18, Programma 1, capitolo 191332).
2. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a concedere un contributo straordinario di 1.000 migliaia di euro in favore del comune di Agrigento per le finalità di cui all'articolo 19, comma 2, della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34, cui si provvede a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni (Missione 18, Programma 1, capitolo 191301).
3. Il contributo di cui al comma 2 è erogato nella misura del 60 per cento a titolo di anticipazione ed il restante 40 per cento a seguito dell'avvenuta rendicontazione.
4. Per l'anno 2022 in sede di riparto del Fondo autonomie locali di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, ai comuni che hanno conseguito nell'anno precedente a quello in corso il riconoscimento internazionale Bandiera Blu da parte della Fondazione per l'educazione ambientale (Fea Italia) è destinata la somma di 700 migliaia di euro ed ai comuni che hanno conseguito nell'anno precedente a quello in corso il riconoscimento Bandiera Verde da parte dei pediatri italiani è destinata la somma di 300 migliaia di euro. Ai comuni che hanno ottenuto entrambi i riconoscimenti sono assegnate le somme in relazione solo alla Bandiera Blu. Tali contributi, per entrambi i riconoscimenti, sono ripartiti per il 50 per cento in base alla densità demografica dei singoli comuni e per il restante 50 per cento in base al numero dei comuni che hanno ottenuto i suddetti riconoscimenti e devono essere destinati all'attivazione o al potenziamento di interventi e servizi di accoglienza e promozione territoriale e turistica.
5. Per l'esercizio finanziario 2022, in sede di riparto del Fondo autonomie locali di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, ai comuni che nell'anno precedente a quello in corso hanno superato la soglia del 65 per cento di raccolta differenziata in materia di rifiuti solidi urbani, in conformità all'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e del D.M. 26 maggio 2016, è destinata la somma di 3.000 migliaia di euro da ripartirsi per il 50 per cento in base alla popolazione di cui all'ultimo censimento ISTAT e per il restante 50 per cento in base al numero dei comuni che hanno superato detta percentuale. Le certificazioni sono a cura dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in considerazione anche del

protocollo d'intesa sottoscritto con l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità.

6. In sede di riparto del Fondo autonomie locali di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, ai comuni che hanno conseguito il riconoscimento di "Borgo più bello d'Italia" è destinata la somma di 1.000 migliaia di euro da ripartirsi in proporzione alla densità demografica ed al numero dei comuni ed ai comuni che si sono aggiudicati il titolo di "Borgo dei Borghi" è destinata la somma di 300 migliaia di euro da ripartirsi equamente. Il tetto massimo della somma concessa ad ogni comune non può essere superiore a 100 migliaia di euro per entrambi i riconoscimenti e deve essere destinata all'attivazione o potenziamento di interventi e servizi di accoglienza e promozione territoriale e turistica.

7. Per l'anno 2022, a valere sul Fondo di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, la somma di 6.000 migliaia di euro è destinata ai comuni delle isole minori quale contributo sulle spese per il trasporto dei rifiuti via mare, da ripartire in proporzione alle spese effettivamente sostenute da ogni ente nell'anno precedente (Missione 18, Programma 1, capitolo 191322).

8. Per l'anno 2022, a valere sui trasferimenti di cui all'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, la somma di 8.000 migliaia di euro, è destinata ai comuni quale contributo alle spese sostenute per il trasporto alunni, da ripartire, per 6.500 migliaia di euro, in proporzione alle spese effettivamente sostenute da ogni ente nell'anno precedente e, per 1.500 migliaia di euro, in proporzione alle spese effettivamente sostenute dai comuni in dissesto nell'anno precedente (Missione 4, Programma 6, capitolo 373372) Al comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 20 giugno 2019, n. 10 le parole *"l'Assessore Regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica, di concerto con"* sono soppresse.

9. A sostegno ed incentivo delle unioni di comuni previste dall'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni è autorizzata la spesa di 679.535,19 euro, quale compartecipazione regionale ai contributi statali per l'esercizio finanziario 2022, cui si fa fronte a valere sui trasferimenti regionali di parte corrente per l'anno 2022 (Missione 18, Programma 1, Capitolo 590410) di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni. I contributi sono concessi in relazione all'effettivo esercizio associato di funzioni da parte dell'unione a seguito della delega esclusiva delle medesime da parte di tutti i comuni aderenti.

10. I contributi regionali e nazionali a sostegno e incentivo delle unioni di comuni di cui al comma 9 sono destinati anche alla costituzione di nuove unioni o alla stipula di convenzioni per l'esercizio associato di funzioni tra comuni.

11. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica di concerto con l'Assessore all'Economia, previo parere della conferenza Regione - autonomie locali, sono definiti criteri e modalità per l'erogazione dei contributi di cui al comma 9.

12. Al fine di ristorare i comuni interessati dagli eventi alluvionali dell'8.8.2020, è destinata per l'anno 2022, a valere nell'ambito dei trasferimenti di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, la somma di 5.100 migliaia di euro, da iscrivere su apposito capitolo del bilancio della Regione, Commissario delegato ex D.G.R. n. 344/2020, destinata in favore dei comuni che abbiano dimostrato di avere avuto danni riconducibili a tali eventi.

13. In sede di riparto delle assegnazioni ai comuni di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, per l'esercizio finanziario 2022 è destinata la spesa di 2.400 migliaia di euro, per le finalità di cui al comma 8-bis dell'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni

Art. 14

Fondo regionale di Protezione civile

1. Per le finalità di cui al comma 8 dell'art. 3 della legge regionale 7 luglio 2020, n. 13, è istituito nella Rubrica del Dipartimento Regionale della Protezione Civile un fondo per le emergenze con una dotazione finanziaria di 3.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022. (Missione 11, Programma 2).

Art. 15

Disposizioni per il settore della forestazione

1. Al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 le parole:

"per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, rispettivamente negli importi massimi complessivi di 104.300 migliaia di euro, euro 100.494.933,10 ed euro 161.271.777,71."

sono sostituite dalle parole:

"per gli esercizi finanziari 2021, 2022, 2023 e 2024, rispettivamente negli importi massimi complessivi di 104.300 migliaia di euro, euro 170.647.440,10, euro 91.435.813,37 ed euro 51.830.000,00".

2. Il comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 è sostituito dal seguente:

"3. Le risorse relative ai fondi regionali per le finalità dei commi 2 e 8 dell'articolo 47 della legge regionale n. 9/2015, di cui al comma 1 sono iscritte nelle esercizi finanziari nelle Missioni e programmi per gli importi di seguito indicati:

- *esercizio finanziario 2021 complessivi euro 104.300 migliaia di cui:*

Missione 16, Programma 1, capitolo 156604 euro 24.430 migliaia

Missione 9, Programma 5, capitolo 150514 euro 6.900 migliaia

Missione 16, Programma 1, capitolo 155802 euro 11.000 migliaia

Missione 9, programma 5, quota parte capitolo 151001, articolo 2 euro 5.800 migliaia

Missione 20, Programma 3, capitolo 215746 euro 56.170 migliaia

- *esercizio finanziario 2022 complessivi euro 170.647.440,10 di cui:*

Missione 16, Programma 1, capitolo 156604 euro 24.430 migliaia

Missione 9, Programma 5, capitolo 150514 euro 6.900 migliaia

Missione 16, Programma 1, capitolo 155802 euro 10.500 migliaia

Missione 9, programma 5, quota parte capitolo 151001, articolo 2 euro 5.000 migliaia

Missione 20, Programma 3, capitolo 215746 euro 123.817.440,10

- *esercizio finanziario 2023 complessivi euro 91.435.813,37 di cui:*

Missione 16, Programma 1, capitolo 156604 euro 24.430 migliaia

Missione 9, Programma 5, capitolo 150514 euro 6.900 migliaia

Missione 16, Programma 1, capitolo 155802 euro 10.500 migliaia

Missione 9, programma 5, quota parte capitolo 151001, articolo 2 euro 5.000 migliaia

Missione 20, Programma 3, capitolo 215746 euro 44.605.813,37

- *esercizio finanziario 2024 complessivi euro 51.830.000,00 di cui:*

Missione 16, Programma 1, capitolo 156604 euro 24.430 migliaia

Missione 9, Programma 5, capitolo 150514 euro 6.900 migliaia

Missione 16, Programma 1, capitolo 155802 euro 10.500 migliaia

Missione 9, programma 5, quota parte capitolo 151001, articolo 2 euro 5.000 migliaia

Missione 20, Programma 3, capitolo 215746 euro 5.000.000,00.

3. Al comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 le parole:

"per ciascuno degli esercizi finanziari 2022 e 2023"

sono sostituite dalle parole:

"per ciascuno degli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024"

Art. 16

Misure di sostegno al reddito

1. L'autorizzazione di spesa per la prosecuzione delle attività dei soggetti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014 n. 5 è rideterminata in euro 16.159.248,56 per l'esercizio finanziario 2022 e in euro 54.159.248,56 per l'esercizio finanziario 2023 (Missione 20, Programma 3, capitolo 215785).

2. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni è rideterminata, per l'esercizio finanziario 2022, in euro 38.000.000,00 (Missione 15, Programma 3, capitoli 313728 e 313325).

3. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 è rideterminata in euro 31.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2022 e in euro 10.333.333,33 per l'esercizio 2023 (Missione 12, Programma 4, capitolo 313727)

TITOLO III

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 17

Definizione di contenziosi

1. Per la definizione dell'Accordo di bonario componimento finalizzato al superamento del contenzioso in atto tra la Regione Siciliana ed il Gruppo di Cooperazione Territoriale Europea GECT ArchiMed è autorizzata la spesa di euro 100.000,00 per l'esercizio 2022 a titolo di contributo straordinario una tantum a soddisfacimento del rapporto pregresso tra le parti (Missione 1 Programma 2). Agli oneri discendenti dal presente comma si fa fronte con parte delle somme accantonate per il su menzionato contenzioso nel Fondo contenzioso del Risultato di Amministrazione presunto per l'esercizio finanziario 2021.

2. Per la definizione del contenzioso relativo ai lavori di completamento degli allacciamenti dei bacini dei torrenti Serieri e Scioltabino al serbatoio della Diga Olivo è autorizzato l'atto transattivo per l'importo complessivo di € 5.000.000,00 nel cui ambito è

autorizzata la maggiore spesa di € 1.356.152,50 derivante dal presente comma cui si fa fronte con le disponibilità della Missione 20 Programma 3 capitolo 215740.

Art. 18

Dismissioni patrimoniali di beni in concessione a favore di enti senza fini di lucro

1. Nelle procedure per le dismissioni patrimoniali a titolo oneroso previste dall'art. 3 comma 1, lettera d), della L.r. n. 9/2021, ai concessionari degli stessi beni deve essere garantito l'esercizio del diritto di prelazione.
2. In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di enti, associazioni o altre organizzazioni che operano nel campo sociale senza fini di lucro, dal prezzo di aggiudicazione saranno decurtate le spese effettivamente sostenute e documentate, per le quali non si è usufruito di aiuti e contributi erogati da pubbliche amministrazioni, per opere di restauro conservativo e/o messa in sicurezza dei beni oggetto della concessione, debitamente individuate e valutate dagli uffici del Genio Civile competente per territorio.
3. L'individuazione dei lavori valutabili ai fini della decurtazione, in riferimento sia alla natura dei lavori sia al regime della concessione, è effettuata previo parere favorevole dell'Amministrazione concedente.

Art. 19

Abrogazioni e modifiche di norme

1. L'articolo 4 della legge regionale 24 settembre 2021 n. 24 è abrogato.
2. L'articolo 14 della legge regionale 26 novembre 2021, n. 29 è abrogato.
3. All'articolo 3, comma 1, della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2022".
4. Al comma 21 dell'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e s.m.i. sono sopprese le seguenti parole "ed all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze".
5. L'articolo 2 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e s.m.i. è abrogato.
6. Al comma 12 dell'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2020 n.9, le parole "Le misure di cui al presente comma non sono cumulabili con analoghe misure previste dalla normativa nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "Le misure di cui al presente comma possono essere cumulate fino alla concorrenza del cento per cento del costo dell'investimento con altre agevolazioni a valere su risorse pubbliche."
7. L'art. 12 della legge regionale 27 dicembre 2021 n. 35 è così modificato: "Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36 e successive modificazioni dopo le parole "che siano concesse nel corso del 2021" sono aggiunte le parole "e del primo semestre 2022"."
8. Alla legge regionale 1 marzo 1995, n.18 e successive modifiche ed integrazioni recante "Norme riguardanti il commercio su aree pubbliche", sono apportate le seguenti modifiche:
 - al comma 5, dell'articolo 2, dopo la parola "costituite" sono aggiunte le seguenti parole "nonché a società di capitali regolarmente costituite od a cooperative";
 - al comma 3, dell'articolo 4, le parole "per un posteggio" sono sostituite dalle parole "per un massimo di due posteggi".
9. All'articolo 16 "Assegnazione dei terreni e dei rustici. Oneri di urbanizzazione e costruzione" della legge regionale 12 gennaio 2012, n.8 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - al comma 11, le parole "comunicazione all'" sono sostituite con le parole "autorizzazione dell'" e le parole "di cui al comma 13" sono sostituite con le parole

"di cui al comma 14";

- al comma 14, le parole *"di cui al comma 13"* sono sostituite con le parole *"gli oneri di urbanizzazione e costruzione previsti al di fuori delle aree e nuclei industriali"*.

10. All'articolo 13 della Legge regionale 15 aprile 2021 n. 9, le parole *"... nel limite massimo di euro 129.421,44"* sono sostituite con le parole *"... nel limite massimo di euro 311.964,80"*.

11. Il comma 3 dell'articolo 60 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni è sostituito dai seguenti:

"3. Il Consorzio di Bonifica 2 Palermo è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato il personale dipendente dell'ASCEBEM, in servizio al 31/12/2021, secondo le esigenze funzionali ed organizzative dell'Ente.

4. Al personale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106 e successive modificazioni, come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 6 aprile 1981, n. 49.

5. la presente disposizione, che non determina nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale, trova copertura sul capitolo 147303 (Missione 16, Programma 1)."

12. Al comma 1 dell'articolo 24bis della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 le parole *"Per il triennio 2021-2023"* sono abrogate.

13. All'articolo 1 della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 5 la denominazione *"Fondazione The Brass Group"* è sostituita dalla denominazione *"Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group"*.

14. L'articolo 4 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente:

"Art. 4

Consiglio regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici

1. Il consiglio regionale per i beni culturali e paesaggistici è organo consultivo dell'Assessorato regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici.

2. Il Consiglio regionale per i Beni culturali e paesaggistici esprime parere su istanza del Dirigente generale del Dipartimento dei Beni culturali e dell'Identità siciliana, trasmessa per il tramite dell'Ufficio di diretta collaborazione dell'Assessore. I pareri sono espressi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di parere. Nei casi di urgenza il termine è ridotto a dieci giorni. I pareri sono espressi sulle seguenti materie:

a) sui programmi regionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di attuazione predisposti dall'amministrazione;

b) sugli schemi di accordi extraregionali in materia di beni culturali;

c) sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali;

d) sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dei beni culturali e paesaggistici;

e) su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici.

3. Il Consiglio regionale per i Beni culturali e paesaggistici può avanzare proposte all'Assessore regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana su ogni questione di carattere generale di particolare rilievo afferente la materia dei beni culturali e paesaggistici.

4. Il Consiglio regionale per i Beni culturali e paesaggistici è composto da:

a) un numero massimo di 10 eminenti personalità del mondo della cultura di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e in possesso di curriculum con esperienza prevalente nel settore dei beni culturali, nominate dall'Assessore regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana nel rispetto del prin-

cipio di equilibrio tra i seguenti ambiti professionali: biblioteconomi, archeologi, naturalisti, storici dell'arte, etnoantropologi, paesaggisti, storici dell'architettura, esperti in materie giuridiche ed economiche del patrimonio culturale, esperti in management e tutela dei beni culturali, rappresentanti CEI per i Beni culturali;

b) il Dirigente generale del Dipartimento regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana, con voto consultivo;

c) i dirigenti delle strutture periferiche competenti territorialmente o per materia o su specifici argomenti, su invito e senza diritto di voto.

5. La composizione del Consiglio regionale per i Beni culturali e paesaggistici è stabilita con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana, previo parere della V Commissione Cultura, formazione e lavoro dell'Assemblea regionale siciliana e previa delibera di Giunta. Il Consiglio regionale per i Beni culturali e paesaggistici è presieduto dall'Assessore regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana.

6. Il Consiglio regionale per i Beni culturali e paesaggistici resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere confermati una sola volta. Essi non possono esercitare le attività di impresa previste dall'articolo 2195 del Codice civile quando esse attengono a materie di competenza dell'Assessorato regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana, né essere amministratori o sindaci di società che svolgono le medesime attività; non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con l'Assessorato regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana; non possono essere presidenti o membri del Consiglio di amministrazione di istituzioni o enti destinatari di contributi o altre forme di finanziamento da parte dell'Assessorato, né assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, è soggetto a parere del Consiglio.

7. Le funzioni di segreteria del Consiglio regionale per i Beni culturali e paesaggistici sono svolte da un dipendente in servizio presso il Dipartimento regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana con qualifica di dirigente o funzionario.

8. Il Consiglio regionale per i Beni culturali e paesaggistici è convocato dal Dirigente generale dei beni culturali e dell'Identità siciliana almeno una volta ogni trimestre e, comunque, tutte le volte che lo ritenga necessario l'Assessore dei Beni culturali e dell'Identità siciliana o su richiesta da almeno un terzo dei componenti.

9. Il Consiglio regionale per i Beni culturali e paesaggistici adotta le proprie deliberazioni a maggioranza semplice e, in caso di parità, di voti prevale quello del Presidente. Entro tre mesi dall'insediamento approva il regolamento interno.

10. L'incarico è a titolo gratuito e ai componenti spetta soltanto l'eventuale rimborso delle spese di missione a norma di legge, se dovuto, a valere delle disponibilità della Missione 5, Programma 2 della Rubrica dei Beni culturali e dell'Identità siciliana – capitolo 376514."

11. Gli articoli 5 e 6 della legge regionale 1 agosto 1977 n. 80 e successive modifiche e integrazioni sono abrogati.

12. L'attuazione della presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. All'onere complessivo si fa fronte con le disponibilità del capitolo 376514 del bilancio della Regione."

15. La legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, è modificata nel modo seguente:

- le parole "Assessore regionale per i Beni culturali ed ambientali e per la Pubblica istruzione" e le parole "Assessorato regionale dei Beni culturali ed ambientali e della Pubblica istruzione", ovunque occorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle parole "Assessore regionale per i Beni culturali e l'Identità siciliana" ed "Assessorato regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana";
- al comma 1 dell'articolo 10, le parole "ad un dirigente tecnico in servizio presso

l'Assessorato da almeno dieci anni" ed al comma 1 dell'articolo 22, le parole "ad un dirigente tecnico in servizio presso l'Assessorato regionale dei Beni culturali ed ambientali e della Pubblica istruzione", sono sostituite dalle parole "ad un dirigente del ruolo unico dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10".

16. Per gli impianti sportivi all'aperto i regolamenti comunali considerano le superfici utili nella proporzione massima del dieci per cento dell'imposizione fiscale.

17. All'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 19, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti commi:

"2. La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, nel rispetto della normativa vigente e delle competenze dell'ARERA, determina la tariffa e lo schema regolatorio per il servizio correlato alle opere di approvvigionamento idrico regionali di livello sovra ambito, di cui all'articolo 9 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 11, previo parere obbligatorio e non vincolante della Commissione di cui al comma 3.

3. Per le finalità di cui al comma precedente, presso l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità è istituita la Commissione Idrica Regionale (CIR), di cui fanno parte i Presidenti delle Assemblee territoriali idriche disciplinate dalla presente legge, presieduta dall'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità. Il Presidente convoca la Commissione, ne coordina l'attività stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, dirige i lavori e vigila sull'andamento complessivo delle attività. La Commissione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed esprime il proprio parere a maggioranza dei presenti.

4. L'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità trasmette la proposta tariffaria e lo schema regolatorio ai componenti della CIR, che viene convocata entro il quattordicesimo giorno dalla trasmissione. Qualora necessario, il Presidente della CIR può disporre una seconda convocazione da tenersi non oltre il quattordicesimo giorno dalla prima convocazione. Il parere si intende favorevolmente acquisito ove non pervenuto entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta del profilo tariffario e dello schema regolatorio ai componenti della CIR.

5. L'applicazione dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo non può comportare nuovi o maggiori oneri sul bilancio della Regione."

18. All'Art. 26 della Legge Regionale 13 agosto 2020, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma le parole *"e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana"* sono soppresse;
- il comma 11 è sostituito dal seguente: *"11. Il progetto di PUG, con i relativi elaborati ed allegati, compreso il rapporto ambientale e la relativa sintesi non tecnica, è messo a disposizione degli enti e soggetti convocati mediante pubblicazione nel sito web del comune e dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per la conferenza. Negli stessi termini e con le stesse modalità è pubblicato un avviso al pubblico di cui all'art 13 comma 5 e 14 del D.L. 3 aprile 2006, n. 152. Entro 45 giorni dalla sua pubblicazione chiunque può prendere visione della documentazione e presentare proprie osservazioni in formato elettronico, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi";*
- al comma 15 le parole *"nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana"* sono soppresse;
- al comma 16 la parola *"sessanta"* è sostituita dalla parola *"quarantacinque"*;
- dopo il comma 17 è aggiunto il seguente: *"17 bis. Ove il Piano, a seguito delle modifiche intervenute nella Conferenza di pianificazione ovvero di quelle conseguenti all'accoglimento delle osservazioni di cui al precedente comma 17, presenti variazioni che possano produrre*

effetti sull'ambiente, il responsabile del procedimento provvede, previo aggiornamento del rapporto ambientale, alla ripubblicazione del Piano nel rispetto dell'art. 14 del D.L. 3 aprile 2006, n. 152 e successivamente convocare la conferenza di pianificazione nell'ambito della quale acquisire un nuovo parere ex art. 15 dello stesso D.L. 3 aprile 2006, n. 152, prima della trasmissione del Piano per l'approvazione da parte del consiglio comunale, ai sensi del successivo comma 18".

19. Al comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19, la parola "trenta" è sostituita dalla parola "quarantacinque".

20. All'articolo 53 della Legge Regionale 13 agosto 2020, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:

- Dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1 bis. I Comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno provveduto ad adottare le proprie determinazioni sullo schema di massima ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, sono tenuti ad avviare le procedure per la redazione del piano urbanistico generale (PUG).";
- Dopo il comma 3 è inserito il seguente "4. Nelle more dell'adozione del PTR le Città metropolitane, i liberi Consorzi comunali e i Comuni, singoli o associati, possono procedere all'approvazione dei rispettivi piani urbanistico – territoriali."

21. Al comma 3 dell'articolo 54 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19, le parole "In tal caso, previa acquisizione del parere motivato VAS e fatte salve le prescrizioni di cui al medesimo parere e quelle dei piani sovraordinati e dei pareri degli enti territorialmente competenti, diviene efficace ed esecutivo il piano adottato insieme con le controdeduzioni alle osservazioni espresse dai rispettivi organi consiliari o, nel caso di piani adottati da un commissario ad acta, dai rispettivi uffici tecnici comunali" sono soppresse.

22. Al comma 110 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 il testo "e le relative funzioni sono svolte dall'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento regionale dell'Ambiente." è soppresso.

23. I commi 3, 5 e 8 dell'articolo 40 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, sono abrogati.

24. Al comma 9 dell'articolo 40 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27 le parole "e alle Commissioni provinciali per la tutela dell'ambiente e per la lotta contro l'inquinamento" sono soppresse.

25. I procedimenti ancora in itinere presso il Dipartimento regionale dell'Ambiente saranno conclusi dai Comuni competenti in assenza del parere preventivo previsto dal combinato disposto dell'articolo 40 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27 e dell'articolo 11, comma 110 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26.

26. L'autorità competente individuata al comma 3 dell'art. 46 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27 è il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato regionale dell'Energia e della Pubblica Utilità.

27. Al comma 1 lett. a), dell'art. 5, della L.R. n. 28 del 9 giugno 1994, il numero "75" è sostituito col n. "50".

28. Al comma 5 lett. a), dell'art. 2, della L.R. n. 28 del 9 giugno 1994 sono apportate le seguenti modifiche:

- dopo le parole "ulteriori interessi." sono aggiunte le parole "In caso di pagamento in unica soluzione entro trenta giorni dall'ammissione al beneficio di cui al presente articolo la somma dovuta è dimezzata";
- dopo le parole "della presente legge." sono aggiunte le parole "Le disposizioni del presente

articola trovano applicazione anche per gli eredi e/o aventi causa dei proprietari."

29. A decorrere dall'esercizio 2022 le disposizioni di cui all'art. 76 della legge regionale 7 marzo 1997 n. 6, trovano applicazione in favore delle Residenze Sanitarie Assistite, dei Centri diurni e delle Comunità terapeutiche assistite, accreditati e convenzionati.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20

Fondi speciali e tabelle

1. Gli importi da iscrivere nei Fondi speciali di cui all'articolo 49, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, destinati ad interventi di spese correnti, restano determinati per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 nelle misure indicate nella tabella "A".
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge di stabilità sono determinati nell'allegata tabella "G".

Art. 21

Rifinanziamento autorizzazioni di spesa

1. Gli interventi individuati nell'allegato 1 - Parte A della presente legge sono determinati, per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024, negli importi dallo stesso indicati.
2. Gli interventi individuati nell'allegato 1 - Parte B della presente legge sono determinati, per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024, negli importi dallo stesso indicati."
3. Le autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella 1 della presente legge sono rideterminate per gli importi indicati nella medesima.

Art. 22

Riduzioni autorizzazioni di spesa

1. A seguito della determinazione della somma da versare in entrata del bilancio dello Stato ai sensi del comma 823 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, le risorse che si rendono disponibili della quota vincolata del risultato presunto di amministrazione inerenti le somme trasferite alla Regione per la perdita di gettito connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza COVID-19, di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per un importo pari ad euro 693.633.906,91 nell'anno 2022 sono destinate al ripristino delle autorizzazioni di spesa di cui all'Allegato 2 della presente legge.
2. Il Ragioniere Generale è autorizzato ad apportare al Bilancio della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, a seguito del parere della Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale Siciliana, le variazioni discendenti dall'attuazione del presente articolo.

3. La Giunta regionale, previo parere della Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, nel prendere atto della determinazione degli importi di cui ai commi 1 e 2 nel caso in cui le relative risorse risultino inferiori all'ammontare di cui al medesimo comma 1, individua la destinazione del ripristino delle relative autorizzazioni di spesa.
4. Le quote per gli anni 2022 e 2023 dell'autorizzazione di spesa per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modificazioni, sono rideterminate negli importi di euro 30.000.000,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 (Missione 1, Programma 11, capitolo 511603).
5. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni è rideterminata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2022 al 2038, in euro 184.682.543,36 per l'anno 2022 e in euro 183.882.543,36 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2023 al 2038 (Missione 20, Programma 3, capitolo 215754).

Art. 23

Effetti della manovra e copertura finanziaria

1. Gli effetti della manovra finanziaria della presente legge e la relativa copertura sono indicati nel prospetto allegato.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano, ove non diversamente disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Art. 24

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

~~L'Assessore Regionale~~

~~per l'Economia~~

~~Gaetano Armano~~



~~Il Presidente~~

~~della Regione Siciliana~~

~~Musumeci~~



EFFETTI DELLA MANOVRA FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2022 – 2024			
(importi in euro)			
OGGETTO	2022	2023	2024
A - RISORSE			
A1. MAGGIORI ENTRATE FINALI			
ARTICOLATO:			
Art. 2, comma 4-5 - Disposizioni per le società ed enti partecipanti - Versamento disponibilità liquide bilancio ESPI	0,00	0,00	0,00
Art. 9, comma 9 - Disposizioni in materia di trasporto pubblico e mobilità - anticipazione liquidità C.A.S	10.000.000,00	0,00	0,00
Art. 11, comma 1 - Autorità di Bacino sel Servizio Idrografico della Sicilia e rifunzionalizzazione idraulica dei corsi d'acqua	0,00	0,00	0,00
Art. 17, comma 1 - Definizione di contenziosi	100.000,00	0,00	0,00
TOTALE A1	10.100.000,00	0,00	0,00
A2. MINORI SPESE FINALI			
Tab. A - Fondo speciale di parte corrente (minori oneri rispetto al fondo a legislazione vigente)	19.560.725,49	32.630.917,77	0,00
Tab. B - Fondo speciale di parte capitale (minori oneri rispetto al fondo a legislazione vigente)	0,00	0,00	0,00
Tab. G - Quantificazione oneri leggi precedenti	0,00	363.197,97	0,00
ARTICOLATO:			
Art. 1, comma 4 - Disposizioni attuative dell'accordo stipulato tra lo Stato e la Regione in materia di contrenimento strutturale della spesa	68.850,00	68.850,00	68.850,00
Art. 4, comma 2 - Norme in materia di personale	3.841.000,00	3.841.000,00	3.841.000,00
Art. 4, comma 3 - Norme in materia di personale	544.134,00	544.134,00	544.134,00
Art. 12, comma 2 - Assegnazioni finanziarie ai comuni, ai liberi consorzi comunali ed alle città metropolitane - comuni investimenti	0,00	3.926.699,07	0,00
Art. 12, comma 3 - Assegnazioni finanziarie ai comuni, ai liberi consorzi comunali ed alle città metropolitane - liberi consorzi comunali ed alle città metropolitane	0,00	67.224.028,46	0,00
Art.15 - Disposizioni per il settore della forestazione	0,00	69.535.964,34	5.000.000,00
Art.15 - Disposizioni per il settore della forestazione	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Art. 16, comma 1 - Misure di sostegno al reddito	24.518.277,77	0,00	0,00
Art. 17, comma 2 - Definizione di contenziosi	1.356.152,50	0,00	0,00
Art 19 - Abrogazione emodifiche di norme	946.600,92	946.600,92	0,00
Art 22, comma 1 - Riduzioni autorizzazioni di spesa	693.633.906,91		
Art 22, comma 4 - Riduzioni autorizzazioni di spesa	27.434.025,90	28.449.349,96	0,00
Art 22, comma 5 - Riduzioni autorizzazioni di spesa	4.731.313,61	12.868.900,51	3.899.166,21
Utilizzo Accantonamento Fondo 215733	0,00	0,00	842.796.613,71
TOTALE A2	777.434.987,10	221.199.643,00	856.949.763,92

EFFETTI DELLA MANOVRA FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2022 – 2024			
(importi in euro)			
OGGETTO	2022	2023	2024
TOTALE MAGGIORI RISORSE (A)	787.534.987,10	221.199.643,00	856.949.763,92
B - ONERI			
B1.MINORI ENTRATE FINALI			
ARTICOLATO:			
TOTALE B1	0,00	0,00	0,00
B2.MAGGIORI SPESE FINALI			
Tab. A - Fondo speciale di parte corrente (maggiori oneri rispetto al fondo a legislazione vigente)	0,00	0,00	316.148.444,05
Tab. B - Fondo speciale di parte capitale (maggiori oneri rispetto al fondo a legislazione vigente)	0,00	0,00	0,00
Tab. G - Quantificazione oneri leggi precedenti	12.255.849,42	0,00	7.290.779,81
ARTICOLATO:			
Art. 2, comma 4-5 - Disposizioni per le società ed enti partecipanti - Versamento disponibilità liquide bilancio ESPI	0,00	0,00	0,00
Art. 3, comma 5 - Potenziamento attività di verifica su enti vigilati e società partecipate dell'amministrazione regionale	50.000,00	100.000,00	100.000,00
Art. 4, comma 1 - Norme in materia di personale	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
Art. 5 - Autorizzazione al Fondo Pensioni Sicilia utilizzo risultato di amministrazione per esecuzione sentenze in favore del personale ex E.A.S. Sentenze esecutive personale EAS	171.785,63	0,00	0,00
Art. 7, comma 8 - Agevolazioni in favore delle imprese localizzate nelle zone economiche speciali della Sicilia - stipula convenzione con Agenzia delle Entrate	30.000,00	30.000,00	0,00
Art. 9, comma 2 - Disposizioni in materia di trasporto pubblico e mobilità - adeguamento ISTAT	762.692,98	0,00	0,00
Art. 9, comma 3 - Disposizioni in materia di trasporto pubblico e mobilità - cap 272536	100.000,00	0,00	0,00
Art. 9, commi 5 - 6 - Disposizioni in materia di trasporto pubblico e mobilità - polizza assicurativa	60.000,00	120.000,00	120.000,00
Art. 9, comma 8 - Disposizioni in materia di trasporto pubblico e mobilità - contributi per migliorare catena intermodale e decongestionare la rete viaria	10.000.000,00	0,00	0,00
Art. 9, comma 9 - Disposizioni in materia di trasporto pubblico e mobilità - anticipazione liquidità C.A.S	10.000.000,00	0,00	0,00
Art. 9, comma 11 - Disposizioni in materia di trasporto pubblico e mobilità	32.381,00	0,00	0,00
Art. 9, comma 12 - Disposizioni in materia di trasporto pubblico e mobilità	10.000,00		

PROSPETTO ALLEGATO
(Articolo , legge finanziaria 2022)

EFFETTI DELLA MANOVRA FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2022 – 2024			
(importi in euro)			
OGGETTO	2022	2023	2024
Art. 11, comma 1 - Autorità di Bacino sel Servizio Idrografico della Sicilia e rifunzionalizzazione idraulica dei corsi d'acqua	0,00	0,00	0,00
Art. 11, comma 3 - Autorità di Bacino sel Servizio Idrografico della Sicilia e rifunzionalizzazione idraulica dei corsi d'acqua	367.000,00	0,00	0,00
Art. 12, comma 1 - Assegnazioni finanziarie ai comuni, ai liberi consorzi comunali ed alle città metropolitane - comuni spese correnti	236.250.000,00	78.750.000,00	0,00
Art. 12, comma 2 - Assegnazioni finanziarie ai comuni, ai liberi consorzi comunali ed alle città metropolitane - comuni investimenti	10.401.930,81	0,00	110.000.000,00
Art. 12, comma 3 - Assegnazioni finanziarie ai comuni, ai liberi consorzi comunali ed alle città metropolitane - liberi consorzi comunali ed alle città metropolitane	49.364.704,12	0,00	0,00
Art. 14 - Fondo regionale di Protezione Civile	3.000.000,00	0,00	0,00
Art.15 - Disposizioni per il settore della forestazione	70.952.507,00	0,00	5.000.000,00
Art.15 - Disposizioni per il settore della forestazione	0,00	500.000,00	500.000,00
Art.15 - Disposizioni per il settore della forestazione	0,00	0,00	24.430.000,00
Art.15 - Disposizioni per il settore della forestazione	0,00	0,00	6.900.000,00
Art.15 - Disposizioni per il settore della forestazione	0,00	0,00	5.000.000,00
Art. 16, comma 2 - Misure di sostegno al reddito	24.518.277,77	0,00	0,00
Art. 16, comma 3 - Misure di sostegno al reddito	21.009.022,24	10.333.333,33	0,00
Art. 17, comma 1 - Definizione di contenziosi	100.000,00	0,00	0,00
Art. 17, comma 2 - Definizione di contenziosi	1.356.152,50	0,00	0,00
Art. 21, commi 1 e 2 - Rifinanziamenti autorizzazioni di spesa - Allegato 1 - Parte A e Parte B	164.061.190,62	20.552.420,43	182.083.350,42
Art. 21, comma 3 - Rifinanziamenti autorizzazioni di spesa - Tabella 1	171.081.493,01	3.313.889,24	91.877.189,64
Ripristino Regolazioni Contabili	0,00	105.900.000,00	105.900.000,00
TOTALE B2	787.534.987,10	221.199.643,00	856.949.763,92
TOTALE MAGGIORI ONERI (B)	787.534.987,10	221.199.643,00	856.949.763,92
SALDO NETTO DA COPRIRE (-) O DA IMPIEGARE (C) = (A -B)	0,00	0,00	0,00

IMPORTI DA ISCRIVERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

(CAPITOLO N. 215704)

(importi in euro)

OGGETTO	2022	2023	2024
ACCANTONAMENTI POSITIVI			
Attività e interventi conformi agli indirizzi del DPEF e per il rifinanziamento di interventi legislativi - Acc. 1001	0,00	0,00	316.148.444,05
Interventi inerenti il precariato dei lavori socialmente utili, il bacino "PIP - Emergenza Palermo" e misure di stabilizzazioni – Acc 1002	0,00	0,00	0,00
Norme di riordino dei consorzi di bonifica - Acc. 1003	0,00	0,00	0,00
TOTALE ACCANTONAMENTI POSITIVI	0,00	0,00	316.148.444,05
Fondo globale a legislazione vigente	19.560.725,49	32.630.917,77	0,00
MAGGIORI O MINORI ONERI	-19.560.725,49	-32.630.917,77	316.148.444,05

**STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA
LEGGE FINANZIARIA**

(importi in euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	Missione / Programma	CAPITOLO	2022	2022 con Riduzioni art 22	2023	2024
<u>SPESE CORRENTI</u>						
FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E LAVORO						
Legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3 "Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere": - Art. 4 – 5 – 9 - 10 - "Trasferimenti per il finanziamento di iniziative di prevenzione e di informazione, istituzione rete di relazione, borse di studio e moduli formativi per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere".	12 – 4	183364 182531 183361 Ex182532 Ex 182533	28.609,04	16.807,81	28.609,04	0,00
Legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3 "Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere": - Art. 7 – 8 -- "Trasferimenti per il finanziamento dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza."	12 – 4	183365 183786 Ex183787	1.515.473,94	890.340,94	1.015.473,94	1.000.000,00
Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, art. 21, comma 21 "Comitato di gestione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili"	12 – 2	312541	0,00	0,00	0,00	0,00
INFRASTRUTTURE E MOBILITA'						
Legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, art.32 , "Trasporto anziani"	10 – 2	478105	571.896,92	335.989,44	571.896,92	571.896,92
Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 articolo 27, comma 6 "Trasporto pubblico locale" – L.F. 0/2021 artt. 85-86	10 – 2	476521	166.000.000,00	97.525.000,00	162.000.000,00	162.000.000,00
AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E PESCA MEDITERRANEA						
Legge regionale 26 marzo 2002, N. 2, Art. 118; legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, art. 44 "Vigilanza venatoria"	16 – 2	143311	114.787,15	67.437,45	114.787,15	0,00
Legge regionale 5 dicembre 2007, n. 26 "Provvedimenti in favore delle famiglie delle vittime del mare"	16 – 2	348102	0,00	0,00	0,00	0,00
SALUTE						
Legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, articolo 27; Legge finanziaria 11/2010 art. 95 - "Farmacie rurali"	13 – 7	413315	205.882,89	120.956,20	205.882,89	205.882,89
TERRITORIO ED AMBIENTE						
Legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, art. 10, "Funzionamento uffici demanio marittimo"	9 – 1	442539	13.000,00	7.637,50	13.000,00	13.000,00
<u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u>						
FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E LAVORO						
Legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 - LF 0/2020 art 4, c. 3 "Interventi per l'occupazione dei lavoratori utilizzati nei Cantieri di servizi già percettori del reddito minimo di inserimento"	15 – 1	712402 713303	9.500.000,00	5.581.250,00	8.500.000,00	8.500.000,00
TOTALE STANZIAMENTI RIDETERMINATI - SPESE CORRENTI			168.449.649,94	98.964.169,34	163.949.649,94	163.790.779,81
TOTALE STANZIAMENTI RIDETERMINATI - SPESE IN CONTO CAPITALE			9.500.000,00	5.581.250,00	8.500.000,00	8.500.000,00
TOTALE STANZIAMENTI RIDETERMINATI			177.949.649,94	104.545.419,34	172.449.649,94	172.290.779,81
TOTALE DDL BILANCIO - SPESE CORRENTI			161.981.217,76	161.981.217,76	165.256.419,62	165.000.000,00
TOTALE DDL BILANCIO - SPESE IN CONTO CAPITALE			3.712.582,76	3.712.582,76	7.556.428,29	0,00
TOTALE DDL BILANCIO			165.693.800,52	165.693.800,52	172.812.847,91	165.000.000,00
MAGGIORI ONERI - SPESE CORRENTI			6.468.432,18	-63.017.048,42	-1.306.769,68	-1.209.220,19
MAGGIORI ONERI - SPESE IN CONTO CAPITALE			5.787.417,24	1.868.667,24	943.571,71	8.500.000,00
MAGGIORI ONERI (+) MINORI ONERI(-)			12.255.849,42	-61.148.381,18	-363.197,97	7.290.779,81

(Importi in euro)

Norma di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Anm	Rubrica	Capitolo	DESCRIZIONE	Note	STANZIAMENTO DEFINITIVO 2021 al netto Reimputazioni e Variaz per arretrati e DFB	AUTORIZZAZIONI DI SPESA A LEGISLAZIONE VIGENTE				VARIAZIONI GIUNTA			Riduzioni art. 22	TOTALE VARIAZIONI GIUNTA			RISULTANTE CON VARIAZIONI GIUNTA		
										2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022		2023	2024	2022	2023	2024	
PARTE A									2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
L.R. 5/1999, art. 7	1	11	1	2	2	242523	SOMMA DESTINATA ALLA GESTIONE DEL PERSONALE GIA' A CARICO DEL FONDO DI CUI ALL'ART.13, LETT. A), DELLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 1975, N. 42 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI COMPRESI GLI EVENTUALI ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSI.		11.371.240,74	3.790.413,58	6.675.137,50	0,00	5.800.235,14	-3.478.254,59	0,00	-3.956.142,60	1.844.092,54	-3.478.254,59	0,00	5.634.506,12	3.196.882,91	0,00	
L.R. 5/1999, art. 7	1	11	1	2	2	242524	SOMMA DESTINATA ALL'ATTUAZIONE DELLE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1999, N.5, CONCERNENTE GLI ENTI ECONOMICI REGIONALI AZASI, ESPI, EMS, ESCLUSE QUELLE PREVISTE DALL'ART.7, COMMA 6, DELLA MEDESIMA LEGGE.		895.894,01	298.631,34	525.907,06	0,00	427.563,22	-283.842,21	0,00	-299.555,26	128.007,96	-283.842,21	0,00	426.639,30	242.064,85	0,00	
L.r. 21/2002, art. 1	1	11	1	2	2	242525	SOMMA DESTINATA ALL'ATTUAZIONE DELLE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE 28 NOVEMBRE 2002, N. 21.		4.628.317,81	1.542.772,60	2.716.911,79	0,00	1.955.670,06	-1.550.764,24	0,00	-1.443.107,60	512.562,46	-1.550.764,24	0,00	2.055.335,06	1.166.147,55	0,00	
L.r. 26/2012, art. 11	14	2	1	2	2	342534	SOMMA DESTINATA ALLA GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE TRANSITATO DALL'ENTE FIERA DEL MEDITERRANEO POSTA IN LIQUIDAZIONE NELL'APPOSITA AREA SPECIALE TRANSITORIA AD ESAURIMENTO ISTITUITA PRESSO LA RESAIS S.P.A.		1.440.945,93	480.315,31	845.863,03	0,00	742.887,68	-438.128,70	0,00	-504.571,23	238.316,45	-438.128,70	0,00	718.631,76	407.734,33	0,00	
L.R. 8/2012 art.2 - 4;	14	1	1	2	2	243301	CONTRIBUTI ALL'I.R.S.A.P. PER LA REALIZZAZIONE DELLE FINALITA' ISTITUZIONALI PREVISTE ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 2012, N. 8 NONCHE' PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI ORGANIZZAZIONE.	a)	9.030.392,27	3.010.130,76	6.000.016,27	0,00	6.589.869,24	-2.800.016,27	0,00	-3.960.000,00	2.629.869,24	-2.800.016,27	0,00	5.640.000,00	3.200.000,00	0,00	
L.R. 25/1976	15	1	1	6	3	313316	INTERVENTI IN FAVORE DEI CENTRI INTERAZIENDALI PER L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE NELL'INDUSTRIA (C.I.A.P.I.) AVENTI SEDE NELL'ISOLA. (EX CAP. 321703).		2.016.440,96	672.146,99	1.395.292,00	0,00	1.227.853,01	-761.958,67	0,00	-783.750,00	444.103,01	-761.958,67	0,00	1.116.250,00	633.333,33	0,00	
L.R. 33/1974 art.4;	16	1	1	#	2	143303	CONTRIBUTO ANNUO ALLA STAZIONE SPERIMENTALE CONSORZIALE DI GRANICOLTURA PER LA SICILIA. (EX CAP. 14707) .		163.163,44	54.387,81	82.895,94	0,00	108.775,63	-28.508,13	0,00	-67.304,92	41.470,71	-28.508,13	0,00	95.858,52	54.387,81	0,00	
L.R. 15/1993 art.14	16	1	1	#	2	147306	CONTRIBUTO ANNUO AD INTEGRAZIONE DEL BILANCIO DELL'ISTITUTO REGIONALE DELLA VITE E DEL VINO. PER L'ATTUAZIONE DEI COMPITI ISTITUZIONALI NONCHE' PER GLI ALTRI INTERVENTI ALLO STESSO ISTITUTO DEMANDATI PER LEGGE. (EX CAP. 15004)		4.718.826,00	1.572.942,00	3.467.517,20	0,00	2.927.058,00	-1.967.517,20	0,00	-1.856.250,00	1.070.808,00	-1.967.517,20	0,00	2.643.750,00	1.500.000,00	0,00	

ALLEGATO 1 – Legge di Stabilità 2022

(Importi in euro)

Norma di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Anm	Rubrica	Capitolo	DESCRIZIONE	Note	STANZIAMENTO DEFINITIVO 2021 al netto Reimputazioni e Variaz per arretrati e DFB	AUTORIZZAZIONI DI SPESA A LEGISLAZIONE VIGENTE			VARIAZIONI GIUNTA			Riduzioni art. 22	TOTALE VARIAZIONI GIUNTA			RISULTANTE CON VARIAZIONI GIUNTA		
										2022	2023	2024	2022	2023	2024		2022	2023	2024	2022	2023	2024
L.R. 14/1968 art.12	16	1	1	#	2	146518	SPESE PER LA CONDUZIONE, IVI COMPRESI I CANONI DEI TERRENI, DEI VIVAI DI VITI AMERICANE E DI PIANTE FRUTTIFERE. (EX CAP. 14602)	b)	2021 1.132.702,50	377.567,50	221.055,80	0,00	537.946,00	84.115,37	0,00	-377.649,32	160.296,68	84.115,37	0,00	537.864,18	305.171,17	0,00
L.R. 14/1968 art.11	16	1	1	#	2	147701	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUZIONE IPPICO DI CATANIA. (COMPRENDE EX CAP. 147702).		2.285.869,56	761.956,52	1.518.788,36	0,00	1.638.043,48	-718.788,36	0,00	-990.000,00	648.043,48	-718.788,36	0,00	1.410.000,00	800.000,00	0,00
L.R. 14/1968 art.11	16	1	1	#	2	147704	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO COMPRESE QUELLE RELATIVE AL PERSONALE IMPIEGATO. (COMPRENDE EX CAPITOLATO 147703)		3.073.510,43	1.024.503,48	1.444.134,13	0,00	1.975.496,52	-444.134,13	0,00	-1.237.500,00	737.996,52	-444.134,13	0,00	1.762.500,00	1.000.000,00	0,00
L.R. 21/1965 art.33	16	1	2	#	5	546401	SOMMA DA VERSARE ALL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO (E S.A.) PER L'ATTUAZIONE DEI COMPITI ISTITUZIONALI E PER GLI INVESTIMENTI. (EX CAP. 56003).		13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00
L.R. 14/1988 art.48	9	5	1	#	2	443302	TRASFERIMENTI A FAVORE DEGLI ENTI GESTORI DELLE RISERVE NATURALI PER SPESE DI IMPIANTO E DI GESTIONE.		3.800.000,00	1.266.666,67	2.548.304,24	0,00	2.026.666,66	-1.450.526,46	0,00	-1.358.500,00	668.166,66	-1.450.526,46	0,00	1.934.833,33	1.097.777,78	0,00
L.R. 98/1981 art.39-39 BIS	9	5	1	#	2	443305	TRASFERIMENTI A FAVORE DEGLI ENTI GESTORI DELLE RISERVE NATURALI, DESTINATI AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE ASSUNTO PER LA GESTIONE E LA VIGILANZA DEI PARCHI E DELLE RISERVE.		12.030.469,86	4.010.156,62	7.950.186,49	0,00	6.231.874,70	-4.536.176,05	0,00	-4.224.837,92	2.007.036,78	-4.536.176,05	0,00	6.017.193,40	3.414.010,44	0,00
L.R. 1/1993 art.1	5	2	1	#	2	377314	SOMMA DESTINATA ALLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA ALL'ASSOCIAZIONE ENTE TEATRO DI SICILIA STABILE DI CATANIA, QUALE CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE.		1.501.830,00	1.501.830,00	1.501.830,00	0,00	798.170,00	-735.163,33	0,00	-948.750,00	-150.580,00	-735.163,33	0,00	1.351.250,00	766.666,67	0,00
L.R. 19/1986 artt. 1 - 4	5	2	1	#	2	377316	CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO REGIONALE TEATRO MASSIMO VINCENZO BELLINI DI CATANIA.		13.975.203,28	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	400.000,00	-9.066.666,67	0,00	-5.857.500,00	-5.457.500,00	-9.066.666,67	0,00	8.342.500,00	4.733.333,33	0,00
L.R. 3/1996 art.1, c. 2	5	2	1	#	2	377328	CONTRIBUTO PER ASSICURARE L'ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE TEATRO PIRANDELLO VALLE DEI TEMPLI DI AGRIGENTO		50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-1.500,00	-33.833,33	0,00	-20.006,25	-21.506,25	-33.833,33	0,00	28.493,75	16.166,67	0,00

ALLEGATO 1 – Legge di Stabilità 2022

(Importi in euro)

Norma di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Am	Rubrica	Capitolo	DESCRIZIONE	Note	STANZIAMENTO DEFINITIVO 2021 al netto Reimputazioni e Variaz per arretrati e DFB	AUTORIZZAZIONI DI SPESA A LEGISLAZIONE VIGENTE				VARIAZIONI GIUNTA			Riduzioni art. 22	TOTALE VARIAZIONI GIUNTA			RISULTANTE CON VARIAZIONI GIUNTA		
									2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
L.R. 19/1986 art.17	5	2	1	#	2	377317	CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' E LA PROGRAMMAZIONE DELLE STAGIONI TEATRALI DELL'ENTE AUTONOMO REGIONALE "TEATRO DI MESSINA, PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA TEATRALE NONCHE' PER LA STABILIZZAZIONE DELL'ORCHESTRA DEL TEATRO VITTORIO EMANUELE DI MESSINA.		4.566.150,00	4.566.150,00	4.566.150,00	0,00	-136.984,50	-3.089.761,50	0,00	-1.827.030,77	-1.964.015,27	-3.089.761,50	0,00	2.602.134,73	1.476.388,50	0,00	
L.R. 1/1993 art.1	5	2	1	#	2	377318	SOMMA DESTINATA ALLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA ALL'ASSOCIAZIONE TEATRO BIONDO STABILE DI PALERMO, QUALE CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE.		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	-1.666.666,67	0,00	-1.031.250,00	-1.031.250,00	-1.666.666,67	0,00	1.468.750,00	833.333,33	0,00	
L.R. 21/1994 artt.1 - 2	5	2	1	#	2	377726	CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA ANTICO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI.		750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	-22.500,00	-507.500,00	0,00	-300.093,75	-322.593,75	-507.500,00	0,00	427.406,25	242.500,00	0,00	
L.R. 33/1966	5	2	1	#	2	473707	CONTRIBUTO ANNUO ALLA FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA SICILIANA. (EX CAP. 48001) .		8.100.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	-143.000,00	-5.381.000,00	0,00	-3.241.012,50	-3.384.012,50	-5.381.000,00	0,00	4.615.987,50	2.619.000,00	0,00	
L.R. 7/1972 art.11	5	2	1	#	2	473708	CONTRIBUTI DA CORRISPONDERE ALLA FONDAZIONE TEATRO MASSIMO DI PALERMO. (EX CAPP. 48002 E 48008).		6.900.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	200.000,00	-4.400.000,00	0,00	-2.846.250,00	-2.646.250,00	-4.400.000,00	0,00	4.053.750,00	2.300.000,00	0,00	
L.R. 20/2002 art.7	4	7	1	9	2	373312	CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI REGIONALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO NONCHE' PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI LORO FINI ISTITUZIONALI.		11.500.000,00	3.833.333,33	7.640.884,80	0,00	7.466.666,67	-3.874.218,13	0,00	-4.661.250,00	2.805.416,67	-3.874.218,13	0,00	6.638.750,00	3.766.666,67	0,00	
L.R. 14/1988 art.48	9	5	1	#	2	443301	TRASFERIMENTI A FAVORE DEGLI ENTI PARCO PER SPESE DI IMPIANTO E DI GESTIONE E PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE ALTRE FINALITA' ISTITUZIONALI.		1.792.783,83	597.594,61	1.191.169,93	0,00	841.924,31	-711.330,29	0,00	-593.801,56	248.122,75	-711.330,29	0,00	845.717,36	479.839,64	0,00	
L.R. 33/1996 art.38	7	1	1	#	2	473702	CONTRIBUTO ANNUO PER L'ORGANIZZAZIONE, LA PROMOZIONE E LA GESTIONE DELLE MANIFESTAZIONI "TAORMINA ARTE", NONCHE' PER LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE TAORMINA ARTE SICILIA. (EX CAP. 47719)		1.300.000,00	1.300.001,00	863.752,20	0,00	-39.001,00	-443.418,87	0,00	-520.162,50	-559.163,50	-443.418,87	0,00	740.837,50	420.333,33	0,00	
L.R. 33/1996 art.38	7	1	1	#	2	473703	CONTRIBUTO ANNUO PER L'ORGANIZZAZIONE, LA PROMOZIONE E LA GESTIONE DELLE "ORESTIADI DI GIBELLINA", NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE ATTIVITA' PREVISTE DALLO STATUTO DELLA FONDAZIONE "ISTITUTO DI ALTA CULTURA ORESTIADI". (EX CAP. 47721)		270.000,00	90.000,00	179.394,70	0,00	137.520,00	-103.554,70	0,00	-93.852,00	43.668,00	-103.554,70	0,00	133.668,00	75.840,00	0,00	
T O T A L E A L L E G A T O 1 - P A R T E A									123.293.740,62	76.051.500,12	96.635.191,44	13.500.000,00	41.691.234,82	-48.387.613,13	0,00	-43.000.128,18	-1.308.893,36	-48.387.613,13	0,00	74.742.606,76	48.247.578,31	13.500.000,00	

(Importi in euro)

Norma di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Anm	Rubrica	Capitolo	DESCRIZIONE	Note	STANZIAMENTO DEFINITIVO 2021 al netto Reimputazioni e Variaz per arretrati e DFB	AUTORIZZAZIONI DI SPESA A LEGISLAZIONE VIGENTE				VARIAZIONI GIUNTA			Riduzioni art. 22	TOTALE VARIAZIONI GIUNTA			RISULTANTE CON VARIAZIONI GIUNTA		
										2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022		2023	2024	2022	2023	2024	2022
PARTE B									2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
L.R. 15/2004 art.5	1	1	1	1	1	101015	SPESE PER IL CONFERIMENTO DELLA "MEDAGLIA D'ORO AL VALORE CIVILE DELLA REGIONE SICILIANA".		0,00	891,09	4.896,71	0,00	0,00	-4.005,62	0,00	-367,57	-367,57	-4.005,62	0,00	523,52	891,09	0,00	
L.R. 11/1972 art.22	1	2	1	1	2	104519	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI D'EUROPA.		111.286,35	13.903,50	76.408,80	0,00	101.096,50	31.538,96	107.947,76	-47.437,50	53.659,00	31.538,96	107.947,76	67.562,50	107.947,76	107.947,76	
L.R. 224/1979 art.1	1	2	1	1	2	104520	SPESE PER L'ADESIONE E LA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI DI ENTI LOCALI CHE SVOLGONO ATTIVITA' CONSULTIVA NEI CONFRONTI DELLA COMUNITA' EUROPEA.		75.000,00	9.067,50	49.831,90	0,00	86.088,50	45.324,10	95.156,00	-39.251,85	46.836,65	45.324,10	95.156,00	55.904,15	95.156,00	95.156,00	
L.R. 57/1985 art.24	1	2	1	1	2	105701	CONTRIBUTO A FAVORE DEL CENTRO INTERREGIONALE DI STUDI E DOCUMENTAZIONE (CINSEDO), CON SEDE IN ROMA, QUALE QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA.		204.000,00	24.663,60	135.542,70	0,00	280.607,40	119.457,30	255.000,00	-125.924,29	154.683,11	119.457,30	255.000,00	179.346,71	255.000,00	255.000,00	
L.R. 14/1998	11	1	1	1	4	116016	SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA PP.AA. E PER IL VOLONTARIATO IMPEGNATO NELLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE COMPRESSE QUELLE PER LA GESTIONE DI SITUAZIONI DI ALLERTA E DI EMERGENZA.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
L.R. 14/1998	11	2	1	1	4	116523	SPESE DI PRIMA ASSISTENZA E PER PRONTO INTERVENTO IN OCCASIONE DI PUBBLICHE CALAMITA' O PER LA DIFESA DELLA SALUTE O PER L'INCOLUMITA' PUBBLICA E PER L'ACQUISIZIONE DI MEZZI E SERVIZI DIRETTI A FRONTEGGIARE I DANNI CONSEGUENTI AGLI STATI DI EMERGENZA IN SICILIA.	c)	1.079.386,53	359.795,51	397.610,51	0,00	912.163,59	874.348,59	1.271.959,10	-524.683,13	387.480,46	874.348,59	1.271.959,10	747.275,97	1.271.959,10	1.271.959,10	
L.R. 14/1998	11	2	2	1	4	516053	INVESTIMENTI PER PRIMA ASSISTENZA E PRONTO INTERVENTO IN OCCASIONE DI PUBBLICHE CALAMITA' O PER LA DIFESA DELLA SALUTE O PER L'INCOLUMITA' PUBBLICA.		3.279.593,49	1.093.197,83	425.031,92	0,00	725.441,74	1.074.968,08	1.000.000,00	-750.188,82	-24.747,08	1.074.968,08	1.000.000,00	1.068.450,75	1.500.000,00	1.000.000,00	
L.R. 14/1998	11	2	2	1	4	516058	INTERVENTI DI PRIMA ASSISTENZA E PER FRONTEGGIARE EVENTI CALAMITOSI IN ORDINE AGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI VERIFICATISI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE.		2.579.063,45	859.687,82	608.167,85	0,00	112.249,74	363.769,71	971.937,56	-400.924,25	-288.674,51	363.769,71	971.937,56	571.013,31	971.937,56	971.937,56	
L.R. 14/1998	11	1	2	1	4	516062	SPESE PER INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE E PER QUELLI CONNESSI A "EMERGENZE INFRASTRUTTURALI" RELATIVE AD ACQUE E RIFIUTI, NONCHE' PER IL POTENZIAMENTO DEI PRESID OPERATIVI, DELLE ATTREZZATURE, DELLE RETI E DEI MEZZI.		594.743,31	198.247,77	395.162,21	0,00	302.922,59	106.008,15	501.170,36	-206.732,77	96.189,82	106.008,15	501.170,36	294.437,59	501.170,36	501.170,36	
L.R. 42/1982 art.15	1	12	1	1	5	113701	CONTRIBUTO PER L'ADESIONE DELLA REGIONE ALL'ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA NEL MEZZOGIORNO (SVIMEZ).		10.300,00	4.098,61	22.524,71	0,00	4.713,91	-13.712,19	8.812,52	-3.635,17	1.078,74	-13.712,19	8.812,52	5.177,35	8.812,52	8.812,52	
L.R. 4/2003 art.68	14	2	1	2	2	344121	SPESE PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI ASSISTENZA ALLE IMPRESE COOPERATIVE, PROMOSSI ANCHE IN FORMA CONSORTILE, DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE DEL SETTORE.		147.396,11	17.820,21	97.933,61	0,00	100.123,22	20.009,82	117.943,43	-48.651,66	51.471,56	20.009,82	117.943,43	69.291,77	117.943,43	117.943,43	

ALLEGATO 1 – Legge di Stabilità 2022
(Importi in euro)

Norma di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Anm	Rubrica	Capitolo	DESCRIZIONE	Note	STANZIAMENTO DEFINITIVO 2021 al netto Reimputazioni e Variaz per arretrati e DFB	AUTORIZZAZIONI DI SPESA A LEGISLAZIONE VIGENTE			VARIAZIONI GIUNTA			Riduzioni art. 22	TOTALE VARIAZIONI GIUNTA			RISULTANTE CON VARIAZIONI GIUNTA		
										2022	2023	2024	2022	2023	2024		2022	2023	2024	2022	2023	2024
L.R. 34/85 art. 8-9-10	5	1	2	3	2	776404	CONTRIBUTO AL COMUNE DI SIRACUSA E DI AGRIGENTO PER LE FINALITA' DI CUI AGLI ARTICOLI 8, 9, 10 E 19 DELLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 1985, N. 34 E SUCCESSIVE MODIFICHE.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.R. 65/1993, art. 1	12	8	1	6	2	183306	SUSSIDI STRAORDINARI AD ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA, ERETTE IN ENTI MORALI.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.R. 71/1982, Art.1 - L.R. 24/2016 art. 10, c. 18	12	7	1	6	2	183307	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA PER FRONTEGGIARE GLI ONERI CONSEGUENTI ALL'APPLICAZIONE DEGLI ACCORDI NAZIONALI DI LAVORO.		5.000.000,00	604.499,00	3.322.123,80	0,00	3.116.400,80	398.776,00	3.720.899,80	-1.534.871,17	1.581.529,63	398.776,00	3.720.899,80	2.186.028,63	3.720.899,80	3.720.899,80
L.R. 20/1999 art.11	12	4	1	6	2	183717	FONDO DI SOLIDARIETA' PER LE VITTIME DI RICHIESTE ESTORSIVE.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.R. 20/1999 art.17	12	4	1	6	2	183718	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ANTI RACKET RICONOSCIUTE, A FONDAZIONI, A CENTRI E AD ALTRE STRUTTURE ASSOCIATIVE AVENTI SEDE IN SICILIA PER IL PERSEGUIMENTO DI FINALITA' CONNESSE ALL'ASSISTENZA, ALLA TUTELA, ALLA INFORMAZIONE DEI SOGGETTI CHE ABBIANO SUBITO RICHIESTE O ATTI ESTORSIVI, NONCHE' DEI SOGGETTI CHE ABBIANO FATTO RICORSO A PRESTITI AD USURA E LE CUI ATTIVITA' ECONOMICHE O PROFESSIONALI VERSINO CONSEGUENTEMENTE IN STATO DI DIFFICOLTA'.		38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	-18.090,00	-18.090,00	19.910,00	-8.212,88	-26.302,88	-18.090,00	19.910,00	11.697,12	19.910,00	19.910,00
L.R. 20/1999 art.2-5	12	4	1	6	2	183720	SOMMA DA EROGARE PER LE FINALITA' DEGLI ARTICOLI 2 E 5 DELLA LEGGE REGIONALE 13 SETTEMBRE 1999, N.20, PER LE VITTIME DEL DOVERE, NONCHE' PER I CITTADINI DECEDUTI NEL COMPIMENTO DI UN ATTO EROICO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.R. 20/1999 art.3	12	4	1	6	2	183721	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE DEGLI ORFANI DELLE VITTIME DELLA MAFIA E DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA, DELLE VITTIME DEL DOVERE, NONCHE' PER I CITTADINI DECEDUTI NEL COMPIMENTO DI UN ATTO EROICO.		4.680,71	4.680,71	4.680,71	0,00	-140,42	-140,42	4.540,29	-1.872,87	-2.013,29	-140,42	4.540,29	2.667,42	4.540,29	4.540,29
L.R. 20/1999 art.4	12	4	1	6	2	183722	SOMMA DA EROGARE PER ONERI DERIVANTI DALL'ASSUNZIONE, ANCHE IN SOPRANNUMERO, PRESSO GLI ENTI LOCALI, LE AZIENDE SANITARIE LOCALI E GLI ENTI O GLI ISTITUTI VIGILATI DAGLI STESSI O DALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE, DEI FAMILIARI DELLE VITTIME DELLA MAFIA E DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA O DELLE VITTIME DEL DOVERE, NONCHE' DEI CITTADINI DECEDUTI NEL COMPIMENTO DI UN ATTO EROICO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO 1 – Legge di Stabilità 2022

(Importi in euro)

Norma di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Anm	Rubrica	Capitolo	DESCRIZIONE	Note	STANZIAMENTO DEFINITIVO 2021 al netto Reimputazioni e Variaz per arretrati e DFB	AUTORIZZAZIONI DI SPESA A LEGISLAZIONE VIGENTE			VARIAZIONI GIUNTA			Riduzioni art. 22	TOTALE VARIAZIONI GIUNTA			RISULTANTE CON VARIAZIONI GIUNTA		
										2022	2023	2024	2022	2023	2024		2022	2023	2024	2022	2023	2024
L.R. 20/1999 art.6	12	4	1	6	2	183723	INDENNIZZI "UNA TANTUM" IN FAVORE DELLE VITTIME DELLE AZIONI DELLA CRIMINALITA' COMMESSE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE O A DANNO DI RESIDENTI NEL TERRITORIO REGIONALE O NEI CONFRONTI DI ESERCENTI ATTIVITA' IMPRENDITORIALE CHE ABBIANO SUBITO L'INTERRUZIONE O LA COMPROMISSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE O AZIENDALE SVOLTA NEL TERRITORIO REGIONALE, NONCHE'CONTRIBUTO UNA TANTUM IN FAVORE DEI GIORNALISTI PROFESSIONISTI E PUBBLICISTI CHE ABBIANO SUBITO MINACCIE E/O DANNEGGIAMENTI DI BENI IN PROPRIETA', DA PARTE DELLA CRIMINALITA'.		2021 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.R. 20/1999 art.10	12	4	1	6	2	183724	CONTRIBUTO "UNA TANTUM" IN FAVORE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE RISULTINO PROPRIETARIE DI IMMOBILI E LORO PERTINENZE, DI MEZZI DI TRASPORTO O DI LAVORO DANNEGGIATI IN CONSEGUENZA DI ATTENTATI ED AZIONI CRIMINOSE MESSE IN ATTO DALLA MAFIA E DALLA CRIMINALITA'.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.R. 20/1999 art.9	12	4	1	6	2	183726	SOMMA DA VERSARE AL "FONDO REGIONALE PER LE PARTI CIVILI NEI PROCESSI CONTRO LA MAFIA".		30.000,00	13.543,34	30.000,00	0,00	29.165,33	12.708,67	42.708,67	-17.617,33	11.548,00	12.708,67	42.708,67	25.091,34	42.708,67	42.708,67
L.R. 20/1999 art.12	12	4	1	6	2	184101	CONTRIBUTO IN FAVORE DI IMPRENDITORI E SOGGETTI ESERCENTI UNA LIBERA ARTE O PROFESSIONE PER L'ACQUISTO E L'ISTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRONICI DI RILEVAMENTO DI PRESENZE ESTRANEE E DI REGISTRAZIONE AUDIOVISIVA.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.R. 15/2008 art.3	12	4	1	6	2	184103	SPESE PER IL RIMBORSO DEGLI ONERI FISCALI DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 20 NOVEMBRE 2008, N. 15 IN FAVORE DEGLI IMPRENDITORI CHE DENUNCIANO RICHIESTE ESTORSIVE O RICHIESTE PROVENIENTI DALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA, TENDENTI A MODIFICARE IL NORMALE SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' ECONOMICA, CUI SIA SEGUITA UNA RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO.		1.010.734,93	139.034,80	764.088,50	0,00	1.360.965,20	216.324,38	980.412,88	-618.750,00	742.215,20	216.324,38	980.412,88	881.250,00	980.412,88	980.412,88
L.R. 2/2002 art 92 c. 3 bis	19	1	1	7	2	108124	SPESE PER IL TRATTAMENTO OMNICOOMPRESIVO DEL PERSONALE ESTERNO IN SERVIZIO ALL'UFFICIO DI BRUXELLES CON QUALIFICA DIVERSA DA QUELLA DIRIGENZIALE.		55.273,54	6.682,54	36.725,14	0,00	0,00	-30.042,60	0,00	-2.756,55	-2.756,55	-30.042,60	0,00	3.925,99	6.682,54	0,00
L.R. 23/1969 art.1	8	2	2	8	2	672004	SPESE PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE AL COMPLETAMENTO O RIPARAZIONE DI ALLOGGI POPOLARI COSTRUITI A TOTALE CARICO DELLA REGIONE.		173.190,43	20.938,73	115.072,03	0,00	223.249,02	129.115,72	244.187,75	-100.727,45	122.521,57	129.115,72	244.187,75	143.460,30	244.187,75	244.187,75
L.R. 23/1969 art.1	9	1	2	8	2	672013	INTERVENTI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI E OPERE PUBBLICHE NELLE ZONE COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI: NONCHE' PER IL CONSOLIDAMENTO ED IL TRASFERIMENTO DI ABITATI SITUATI IN ZONE FRANOSE.		3.048.151,58	1.500.000,00	2.025.267,38	0,00	800.000,00	274.732,62	2.300.000,00	-948.750,00	-148.750,00	274.732,62	2.300.000,00	1.351.250,00	2.300.000,00	2.300.000,00

ALLEGATO 1 – Legge di Stabilità 2022

(Importi in euro)

Norma di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Anm	Rubrica	Capitolo	DESCRIZIONE	Note	STANZIAMENTO DEFINITIVO 2021 al netto Reimputazioni e Variaz per arretrati e DFB	AUTORIZZAZIONI DI SPESA A LEGISLAZIONE VIGENTE			VARIAZIONI GIUNTA			Riduzioni art. 22	TOTALE VARIAZIONI GIUNTA			RISULTANTE CON VARIAZIONI GIUNTA		
										2022	2023	2024	2022	2023	2024		2022	2023	2024	2022	2023	2024
L.R. 23/1969 art.1	10	3	2	8	2	672008	SPESE PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE, AL COMPLETAMENTO, AL MIGLIORAMENTO, ALLA RIPARAZIONE, ALLA SISTEMAZIONE ED ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE MARITTIME NEI PORTI DI SECONDA CATEGORIA SECONDA, TERZA E QUARTA (I ASSF		2021 500.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	-165.000,00	235.000,00	400.000,00	400.000,00	235.000,00	400.000,00	400.000,00
L.R. 6/2000 art.7 – comma 7	4	4	1	9	2	373315	FONDO DESTINATO AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI E DEI CONSERVATORI DI MUSICA STATALI		300.000,00	36.269,90	199.327,40	0,00	254.730,10	91.672,60	291.000,00	-120.037,50	134.692,60	91.672,60	291.000,00	170.962,50	291.000,00	291.000,00
L.R. 26/1984 art. 16 bis e L.R. 15/2004 art.61	16	1	1	#	2	142533	SPESE PER LA STIPULA DELLA CONVENZIONE CON L'AGENZIA PER L'EROGAZIONE IN AGRICOLTURA (AGEA) PER L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO VITIVINICOLO.		13.265,65	1.603,85	8.814,05	0,00	-1.603,85	-8.814,05	0,00	0,00	-1.603,85	-8.814,05	0,00	0,00	0,00	0,00
L.R. 33/1997 art.5 e 51	16	1	1	#	2	142521	SPESE PER L'ISTITUZIONE DI STAZIONI DI INANELLAMENTO PRESSO LE UNIVERSITA' SICILIANE O ALTRE ISTITUZIONI SCIENTIFICHE PUBBLICHE OPERANTI NELLA REGIONE SICILIANA. (EX CAP. 16259)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.R. 33/1997 art.7-51	16	1	1	#	5	143703	INDENNIZZI A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI ED ALLEVATORI PER IL DANNO, NON ALTRIMENTI RISARCIBILE, ARRECATO DALLA FAUNA SELVATICA ALLA PRODUZIONE AGRICOLA, AL PATRIMONIO ZOOTECNICO ED ALLE OPERE APPRONTATE SU TERRENI COLTIVATI O DESTINATI AL PASCOLO, NONCHE' SU QUELLI VINCOLATI.		36.849,03	4.455,03	24.483,43	0,00	25.030,82	5.002,42	29.485,85	-12.162,91	12.867,91	5.002,42	29.485,85	17.322,94	29.485,85	29.485,85
L.R. 23/1990 art.6;	16	1	1	#	2	146520	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO INFORMATIVO AGROMETEREOLOGICO SICILIANO (S.I.A.S.), COMPRESSE QUELLE PER LA SUA PROGETTAZIONE E LA GESTIONE SCIENTIFICA (EX CAP. 14242).	d)	59.695,43	7.217,13	39.663,13	0,00	40.549,95	8.103,95	47.767,08	-19.703,92	20.846,03	8.103,95	47.767,08	28.063,16	47.767,08	47.767,08
L.R. 33/1997 art.31-51	16	2	1	#	5	142523	SPESE PER LA STAMPA ANNUALE ED IL RILASCIO, TRAMITE I COMUNI, DEL TESSERINO REGIONALE PER L'ESERCIZIO VENATORIO. (EX CAP. 16265)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 1 - L.R. 10/12/1985 n.51 e s.m.i.	12	2	1	#	2	413702	SUSSIDIO INTEGRATIVO A FAVORE DEGLI AMMALATI AFFETTI DAL MORBO DI HANSEN. (EX CAP. 42463)		42.719,00	5.880,62	32.318,12	0,00	28.445,45	2.007,95	34.326,07	-14.159,50	14.285,95	2.007,95	34.326,07	20.166,57	34.326,07	34.326,07
Art.7, comma 1,- L.R. 01/08/1990 n.20 e s.m.i.	12	2	1	#	2	413706	INDENNITA' VITALIZIA A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA FORME GRAVI DI TALASSEMIA. (EX CAP. 42472)		8.358.496,88	2.786.165,68	5.553.592,28	0,00	5.714.192,26	2.946.765,66	8.500.357,94	-3.506.397,65	2.207.794,61	2.946.765,66	8.500.357,94	4.993.960,29	8.500.357,94	8.500.357,94
Art.7, comma 3,- L.R. 01/08/1990 n.20 e s.m.i.	12	2	1	#	2	413707	INDENNITA' CHILOMETRICA A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA FORME GRAVI DI TALASSEMIA. (EX CAP. 42473)		61.169,39	7.395,39	40.642,49	0,00	50.786,09	17.538,99	58.181,48	-23.999,86	26.786,23	17.538,99	58.181,48	34.181,62	58.181,48	58.181,48
Titolo I della L.R. 20/08/1994 n.33 e s.m.i.	13	7	1	#	3	417316	CONTRIBUTO ANNUO ALLE UNIVERSITA' DI PALERMO, CATANIA E MESSINA PER L'ISTITUZIONE DI ULTERIORI BORSE DI STUDIO PER LA FREQUENZA ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE NELLE FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA. (EX CAP. 41730)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.R. 14/1988 art.48	9	5	1	#	2	442525	SPESE PER L'ISTITUZIONE DI PARCHI REGIONALI E RISERVE NATURALI.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO 1 – Legge di Stabilità 2022

(Importi in euro)

Norma di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Anm	Rubrica	Capitolo	DESCRIZIONE	Note	STANZIAMENTO DEFINITIVO 2021 al netto Reimputazioni e Variaz per arretrati e DFB	AUTORIZZAZIONI DI SPESA A LEGISLAZIONE VIGENTE				VARIAZIONI GIUNTA			Riduzioni art. 22	TOTALE VARIAZIONI GIUNTA			RISULTANTE CON VARIAZIONI GIUNTA		
										2022	2023	2024		2022	2023	2024		2022	2023	2024	2022	2023	2024
L.R. 52/1984 art.20	9	5	1	#	4	150527	SPESE PER LA GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI MEZZI OPERATIVI PER LA DIFESA DEI BOSCHI DAGLI INCENDI, DELLE ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE ED AUTOMEZZI OCCORRENTI AL CORPO FORESTALE.	e)	150.000,00	13.299,00	73.086,70	0,00		105.760,80	45.973,10	119.059,80	-49.112,17	56.648,63	45.973,10	119.059,80	69.947,63	119.059,80	119.059,80
L.R. 16/2007 art. 8	5	2	1	#	2	378109	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI CINEMA DOCUMENTARIO DELLA SCUOLA NAZIONALE DI CINEMA, SEDE DISTACCATA DI PALERMO, NONCHE' PER FAVORIRE LE STRATEGIE DI INSERIMENTO PROFESSIONALE DEI SUOI DIPLOMATI.		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.R. 9/2013 art. 17	18	1	1	7	3	191309	CONTRIBUTO DA DESTINARE AI CONSORZI DEI COMUNI CHE SI OCCUPANO ESCLUSIVAMENTE DELLA GESTIONE E DELLA VALORIZZAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO.		206.354,56	24.948,26	137.107,06	0,00		0,00	-112.158,80	0,00	-10.291,16	-10.291,16	-112.158,80	0,00	14.657,10	24.948,26	0,00
L.R. 9/2013 art. 73	5	1	1	3	2	376576	SPESE PER ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI TUTELA DEL PATRIMONIO ARTISTICO DELL'ARMA DEI CARABINIERI OPERANTE IN SICILIA. (TRASFERITO IN PARTE AI CAPITOLI 376605, 376606, 376607, 376608, 376609 E 376610)	f)	126.000,00	15.233,40	83.717,50	0,00		104.766,60	6.282,50	90.000,00	-49.500,00	55.266,60	6.282,50	90.000,00	70.500,00	90.000,00	90.000,00
L.R. 32/2000 art. 195, c. 3- 5	19	1	1	1	6	130315	CONTRIBUTO ANNUALE AL COMITATO PERMANENTE DI PARTENARIATO DEI POTERI LOCALI E REGIONALI (COPPEM) PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI CUI AI COMMI 3 E 5 DELL'ART.195 DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2000, N.32.		556.354,56	49.128,16	269.992,06	0,00		392.428,61	171.564,71	441.556,77	-182.142,17	210.286,44	171.564,71	441.556,77	259.414,60	441.556,77	441.556,77
L.R. 11/2010 art. 2, c 2, art. 47	9	4	1	5	2	242022	TRATTAMENTO ECONOMICO DA CORRISPONDERE AL PERSONALE COMANDATO AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL COMMA 2, ART. 47 DELLA LEGGE REGIONALE 12 MAGGIO 2010, N.11.		0,00	10.692,07	58.760,17	0,00		-10.692,07	-58.760,17	0,00	0,00	-10.692,07	-58.760,17	0,00	0,00	0,00	0,00
L.R. 11/2010 art. 27	12	1	1	6	2	183337	RIMBORSO AI COMUNI PER LE SPESE RELATIVE AL RICOVERO DEI MINORI DISPOSTO DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.		16.300.000,00	2.410.742,20	13.248.629,80	0,00		10.471.406,24	-366.481,36	12.882.148,44	-5.313.886,23	5.157.520,01	-366.481,36	12.882.148,44	7.568.262,21	12.882.148,44	12.882.148,44
L.R. 6/1997, art. 45, c. 5	12	2	1	6	2	182519	SPESE PER LE COMUNITA' ALLOGGIO PER I RICOVERI DEI PAZIENTI DIMESSI DAGLI EX OSPEDALI PSICHIATRICI, CON ESCLUSIONE DEI SOGGETTI RICOVERATI PRESSO IL C.T.A.		14.470.000,00	4.823.333,33	10.278.650,50	0,00		7.661.333,34	2.206.016,17	12.484.666,67	-5.149.925,00	2.511.408,34	2.206.016,17	12.484.666,67	7.334.741,67	12.484.666,67	12.484.666,67
L.R. 24/2000, art 26, c. 2	12	2	1	6	3	312542	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI PROVINCIALI PER IL SOSTEGNO DEI DISABILI DI CUI ALL'ARTICOLO 26, COMMA 2, LEGGE REGIONALE 26 NOVEMBRE 2000, N. 24. (EX CAP. 321704).		2.210,94	267,34	1.469,04	0,00		-267,34	-1.469,04	0,00	0,00	-267,34	-1.469,04	0,00	0,00	0,00	0,00
L. 267/1998	9	6	1	1	11	243308 e cap NI	SPESE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE RETI DI MONITORAGGIO METEO-IDRO-PLUVIOMETRICO.		175.868,00	32.967,31	181.177,21	0,00		126.426,15	-21.783,75	159.393,47	-65.749,80	60.676,35	-21.783,75	159.393,47	93.643,66	159.393,46	159.393,47
L.R. 9/2015, art. 32, c. 1-2	1	3	1	4	2	215721	SPESE PER I SERVIZI DI ADVISORY TECNICO-FINANZIARI PER AGEVOLARE IL PROCESSO DI DISMISSIONE DELLE PARTECIPAZIONI AZIONARIE		0,00	0,00	0,00	0,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	-3.300,00	4.700,00	8.000,00	8.000,00	4.700,00	8.000,00	8.000,00

(Importi in euro)

Norma di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Anm	Rubrica	Capitolo	DESCRIZIONE	Note	STANZIAMENTO DEFINITIVO 2021 al netto Reimputazioni e Variaz per arretrati e DFB	AUTORIZZAZIONI DI SPESA A LEGISLAZIONE VIGENTE			VARIAZIONI GIUNTA			Riduzioni art. 22	TOTALE VARIAZIONI GIUNTA			RISULTANTE CON VARIAZIONI GIUNTA		
										2022	2023	2024	2022	2023	2024		2022	2023	2024	2022	2023	2024
L.R. 9/2015, art. 65	5	2	1	#	2	473742	FONDO UNICO REGIONALE PER LO SPETTACOLO (FURS) FINALIZZATO A SOSTENERE ED INCREMENTARE LE ATTIVITA' DI ENTI, ASSOCIAZIONI, COOPERATIVE E FONDAZIONI CHE ABBIANO SEDE LEGALE IN SICILIA DA ALMENO TRE ANNI E SIANO OPERANTI NEI SETTORI DEL TEATRO, DELLA MUSICA, DELLA DANZA NONCHE' L'ISTITUTO NAZIONALE PER IL DRAMMA ANTICO - FONDAZIONE ONLUS (I.N.D.A.) CON SEDE	g)	6.221.469,86	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	-200.000,00	-1.000.000,00	5.500.000,00	-2.598.750,00	-2.798.750,00	-1.000.000,00	5.500.000,00	3.701.250,00	5.500.000,00	5.500.000,00
L.R. 75/1950, art. 1 - L.R. 3/2016, ART. 20, C. 3	5	2	1	#	2	473738	FONDO UNICO REGIONALE PER LO SPETTACOLO (FURS) FINALIZZATO A SOSTENERE ED INCREMENTARE LE ATTIVITA' DI ENTI, FONDAZIONI E TEATRI STABILI DI INIZIATIVA PUBBLICA, CON SEDE LEGALE IN SICILIA DA ALMENO TRE ANNI, OPERANTI NEI SETTORI DEL TEATRO, DELLA MUSICA, DELLA DANZA NONCHE' L'ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA ANTICO (I.N.D.A.) DI SIRACUSA (QUOTA DESTINATA AD ENTI, ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI A PARTECIPAZIONE		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	2.450.000,00	-1.010.625,00	-1.060.625,00	-50.000,00	2.450.000,00	1.439.375,00	2.450.000,00	2.450.000,00
L.R. 9/2015, art. 65	5	2	1	#	2	473739	FONDO UNICO REGIONALE PER LO SPETTACOLO (FURS) FINALIZZATO A SOSTENERE ED INCREMENTARE LE ATTIVITA' DI ENTI, ASSOCIAZIONI, COOPERATIVE E FONDAZIONI PRIVATE, CON SEDE LEGALE IN SICILIA DA ALMENO 3 ANNI, OPERANTI NEL SETTORE DEL TEATRO, DELLA MUSICA E DELLA DANZA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.R. 75/1950, art. 1	14	2	1	2	2	342525	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA PER LO SVILUPPO DELLA PROPAGANDA DEI PRODOTTI SICILIANI (TRASFERITO IN PARTE AI CAPITOLI 343318 E 344128)	h)	3.749.019,51	1.249.673,17	1.748.062,77	0,00	1.800.261,46	1.301.871,86	3.049.934,63	-1.258.098,04	542.163,42	1.301.871,86	3.049.934,63	1.791.836,59	3.049.934,63	3.049.934,63
L.R. 16/1979, art 10	5	2	1	3	2	376528	SPESE PER INIZIATIVE DI CARATTERE CULTURALE, ARTISTICO E SCIENTIFICO DI PARTICOLARE RILEVANZA.		900.000,00	300.000,00	560.670,04	0,00	600.000,00	289.329,96	850.000,00	-371.250,00	228.750,00	289.329,96	850.000,00	528.750,00	850.000,00	850.000,00
L.R. 66/1975, art 1	5	2	1	3	2	377703	CONTRIBUTI IN FAVORE DI ACCADEMIE, ENTI, ISTITUZIONI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI E SCIENTIFICHE. AVENTI SEDE IN SICILIA PER LE FINALITA' DI CARATTERE CULTURALE, ARTISTICO E SCIENTIFICO DI PARTICOLARE RILEVANZA.		29.479,22	3.564,02	19.586,72	0,00	20.024,66	4.001,96	23.588,68	-9.730,33	10.294,33	4.001,96	23.588,68	13.858,35	23.588,68	23.588,68
L.R. 16/2013, art. 1	1	3	1	4	2	215734	FONDO DESTINATO AL FINANZIAMENTO DEI CONTRIBUTI IN FAVORE DI SOGGETTI BENEFICIARI DI UN SOSTEGNO ECONOMICO.		6.046.847,00	725.398,80	3.986.548,60	0,00	3.819.680,96	558.531,16	4.545.079,76	-1.874.845,40	1.944.835,56	558.531,16	4.545.079,76	2.670.234,36	4.545.079,76	4.545.079,76
L.R. 34/1964	12	2	1	6	2	183701	CONTRIBUTO ANNUO ALL'UNIONE ITALIANA CIECHI OPERANTE IN SICILIA.		1.725.093,61	138.997,27	763.882,27	0,00	1.088.802,18	463.917,18	1.227.799,45	-506.467,27	582.334,91	463.917,18	1.227.799,45	721.332,18	1.227.799,45	1.227.799,45
L.R. 4/2001, art. 128	12	2	1	6	2	183715	CONTRIBUTO NELLE SPESE DI GESTIONE DEL CENTRO REGIONALE "HELEN KELLER" DELL'UNIONE ITALIANA CIECHI CON SEDE A MESSINA.		734.168,32	50.787,42	279.110,82	0,00	529.084,68	300.761,28	579.872,10	-239.197,24	289.887,44	300.761,28	579.872,10	340.674,86	579.872,10	579.872,10

ALLEGATO 1 – Legge di Stabilità 2022

(Importi in euro)

Norma di riferimento	Missione Programma Titolo Anm Rubrica				Capitolo	DESCRIZIONE	Note	STANZIAMENTO DEFINITIVO 2021 al netto Reimputazioni e Variaz per arretrati e DFB	AUTORIZZAZIONI DI SPESA A LEGISLAZIONE VIGENTE				VARIAZIONI GIUNTA			Riduzioni art. 22	TOTALE VARIAZIONI GIUNTA			RISULTANTE CON VARIAZIONI GIUNTA		
									2022	2023	2024		2022	2023	2024		2022	2023	2024	2022	2023	2024
L.R. 19 maggio 2005, n. 5 art. 29	12	2	1	6	2	183754		69.276,17	8.375,47	46.028,77	0,00		0,00	-37.653,30	0,00	-3.454,88	-3.454,88	-37.653,30	0,00	4.920,59	8.375,47	0,00
L.R. 25 novembre 1975, n. 72, art. 7	12	2	1	6	2	183704		257.943,20	31.185,30	171.383,80	0,00		175.215,68	35.017,18	206.400,98	-85.140,40	90.075,28	35.017,18	206.400,98	121.260,58	206.400,98	206.400,98
L.R. 10/2003 art.6	12	1	1	6	2	183740		2.000.000,00	241.799,60	1.328.849,50	0,00		1.246.560,32	159.510,42	1.488.359,92	-613.948,47	632.611,85	159.510,42	1.488.359,92	874.411,45	1.488.359,92	1.488.359,92
L.R. 10/2003 art. 8	12	1	1	6	2	183742		0,00	78.584,90	113.193,82	0,00		0,00	-34.608,92	0,00	-32.416,27	-32.416,27	-34.608,92	0,00	46.168,63	78.584,90	0,00
L.R. 152/1980 art.1	4	2	1	9	2	373304		1.400.000,00	145.079,80	797.309,70	0,00		1.135.920,20	483.690,30	1.281.000,00	-528.412,50	607.507,70	483.690,30	1.281.000,00	752.587,50	1.281.000,00	1.281.000,00
L.R. 152/1980 art.1	4	2	1	9	2	373334		180.000,00	15.717,00	86.375,20	0,00		88.346,29	17.688,09	104.063,29	-42.926,11	45.420,18	17.688,09	104.063,29	61.137,18	104.063,29	104.063,29
L.R. 152/1980 art. 2	4	6	1	9	2	373711		1.800.000,00	157.169,70	863.752,20	0,00		1.442.830,30	736.247,80	1.600.000,00	-660.000,00	782.830,30	736.247,80	1.600.000,00	940.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
L.R. 24/2000, art.18, c.1	15	2	1	9	2	317708		1.000.000,00	120.899,80	664.424,80	0,00		829.100,20	285.575,20	950.000,00	-391.875,00	437.225,20	285.575,20	950.000,00	558.125,00	950.000,00	950.000,00
L.R. 9/2013, art. 73, c.6	4	4	1	9	2	373307		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.R. 9/2013, art. 73, c.6	4	4	1	9	2	373313		210.000,00	25.389,00	139.529,20	0,00		178.311,00	64.170,80	203.700,00	-84.026,25	94.284,75	64.170,80	203.700,00	119.673,75	203.700,00	203.700,00
L.R. 2/2002 art.66, c.1	4	4	1	9	2	373718		3.200.130,01	386.895,11	2.126.245,61	0,00		2.813.104,89	1.073.754,39	3.200.000,00	-1.320.000,00	1.493.104,89	1.073.754,39	3.200.000,00	1.880.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
L.R. 26/1998, art. 15	4	4	1	9	2	373324		750.000,00	60.449,90	332.212,40	0,00		639.550,10	367.787,60	700.000,00	-288.750,00	350.800,10	367.787,60	700.000,00	411.250,00	700.000,00	700.000,00

(Importi in euro)

Norma di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Anm	Rubrica	Capitolo	DESCRIZIONE	Note	STANZIAMENTO DEFINITIVO 2021 al netto Reimputazioni e Variaz per arretrati e DFB	AUTORIZZAZIONI DI SPESA A LEGISLAZIONE VIGENTE			VARIAZIONI GIUNTA			Riduzioni art. 22	TOTALE VARIAZIONI GIUNTA			RISULTANTE CON VARIAZIONI GIUNTA		
										2022	2023	2024	2022	2023	2024		2022	2023	2024	2022	2023	2024
L.R. 66/1975, art. 1 - L.R. 24/2016, art. 9	4	6	1	9	2	373354 373355	SOMME DESTINATE AI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE AFFERENTI ALL'OBBLIGO SCOLASTICO - TRASFERIMENTI A ISP (TRASFERITO IN PARTE AL CAPITOLO 373355)	i)	19.300.000,00	2.333.366,30	12.823.397,90	0,00	21.333.306,96	10.843.275,36	23.666.673,26	-9.762.502,72	11.570.804,24	10.843.275,36	23.666.673,26	13.904.170,54	23.666.673,26	23.666.673,26
L.R. 6/2001, art. 102	9	5	2	#	4	550801	CONTRIBUTI DA CONCEDERE A TERMINI DEGLI ARTT. 3, 4 E 5 DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N.991. (EX CAP. 56903)		110.547,08	13.365,08	73.450,18	0,00	75.092,47	15.007,37	88.457,55	-36.488,74	38.603,73	15.007,37	88.457,55	51.968,81	88.457,55	88.457,55
L.R. 6/1997 art. 59 - L.R. 13/2016, ART. 1, C. 1 - L.F. 0/2021 art 65	16	1	1	#	2	147314	SOMME DESTINATE AL FUNZIONAMENTO DEI CONSORZI GIÀ COSTITUITI AI SENSI DELL'ART.5 DELLA LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 1982, N.88.	l)	1.328.792,22	442.894,32	235.732,72	0,00	807.105,68	1.014.267,28	1.250.000,00	-515.625,00	291.480,68	1.014.267,28	1.250.000,00	734.375,00	1.250.000,00	1.250.000,00
L.R. 88/1982 art. 5 - L.R. 13/2016, ART. 1, C. 1	16	1	1	#	2	147315	FINANZIAMENTI AL CONSORZIO PER LA RICERCA SULLA FILIERA LATTIERO CASEARIA.		1.652.293,56	450.132,06	632.727,46	0,00	1.149.867,94	967.272,54	1.600.000,00	-660.000,00	489.867,94	967.272,54	1.600.000,00	940.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
L.R. 12/1989 art. 6 - L.R. 13/2016, ART. 1, C. 2 - L.R. 8/2017 art 17	16	1	1	#	2	143328 (ex 144111)	CONTRIBUTO ANNUO ALL' ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA PER LE FINALITÀ DELL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE REGIONALE 9 MAGGIO 2017, N.8 PER LA SELEZIONE DEL BESTIAME, PER I LIBRI GENEALOGICI, I CONTROLLI FUNZIONALI E PER I SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA AGRONOMICA/VETERINARIA PER LA LOTTA ALL'IPOFECONDITÀ DEL BESTIAME (parte ex cap.144111).LEGGE 8 NOVEMBRE 1986, N.752 E PER LA PREVENZIONE, LA CURA ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE DIFFUSIVE DEL BESTIAME, NONCHÉ PER LE FINALITÀ DEL COMMA 7 DELL' ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 5 GIUGNO 1989, N.12 PER LA SELEZIONE DEL BESTIAME, PER I LIBRI GENEALOGICI, I CONTROLLI FUNZIONALI E PER I SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA AGRONOMICA/VETERINARIA PER LA LOTTA ALL'IPOFECONDITÀ DEL BESTIAME (parte ex cap.144111).	m)	1.861.612,89	620.537,63	1.236.901,69	0,00	863.569,90	247.205,84	1.484.107,53	-612.194,35	251.375,55	247.205,84	1.484.107,53	871.913,18	1.484.107,53	1.484.107,53
L.R. 46/1967 artt. 30 e 31	7	1	1	#	2	472514 472538 472539 472540	CONTRIBUTI FUNZIONALI E PER I SPESE DIRETTE AD INCREMENTARE IL MOVIMENTO TURISTICO VERSO LA REGIONE ED IL TURISMO INTERNO.	n)	3.745.000,00	1.400.000,00	1.448.446,00	0,00	2.000.000,00	1.951.554,00	3.400.000,00	-1.402.500,00	597.500,00	1.951.554,00	3.400.000,00	1.997.500,00	3.400.000,00	3.400.000,00
L.R. 5/2006, art. 1	5	2	1	#	2	377762	CONTRIBUTO ALLA* FONDAZIONE THE BRASS GROUP* PER LA GESTIONE ORDINARIA.		600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	580.000,00	-239.250,00	-259.250,00	-20.000,00	580.000,00	340.750,00	580.000,00	580.000,00
L.R. 33/1996, art. 38	6	1	1	#	2	473711	CONTRIBUTO ANNUO ALL'ENTE AUTODROMO DI PERGUSA PER CONSENTIRE LE MANIFESTAZIONI MOTORISTICHE E PER IL CONSEGUIMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI.		419.000,00	50.657,00	278.394,00	0,00	284.618,40	56.881,40	335.275,40	-138.301,10	146.317,30	56.881,40	335.275,40	196.974,30	335.275,40	335.275,40
L.R. 24/2016, art. 11, c. 2	7	1	1	#	2	473311	TRASFERIMENTI AI COMUNI DEGLI AMBITI TERRITORIALI AFFERENTI GLI AEREOPORTI DI TRAPANI-BIRGI E COMISO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO 1 – Legge di Stabilità 2022

(Importi in euro)

Norma di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Anno	Rubrica	Capitolo	DESCRIZIONE	Note	STANZIAMENTO DEFINITIVO 2021 al netto Reimputazioni e Variaz per arretrati e DFB	AUTORIZZAZIONI DI SPESA A LEGISLAZIONE VIGENTE			VARIAZIONI GIUNTA			Riduzioni art. 22	TOTALE VARIAZIONI GIUNTA			RISULTANTE CON VARIAZIONI GIUNTA		
										2022	2023	2024	2022	2023	2024		2022	2023	2024	2022	2023	2024
L.R. n. 3 del 17/03/2016 art. 61	1	11	1	4	2	216529	FINANZIAMENTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO AGGIUNTIVO PER L'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.P.A. DELLE ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA REGIONE SICILIANA, NONCHE' PER IL FINANZIAMENTO DEI CONTRATTI DI SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO ED ORGANIZZATIVO, ASSISTENZA TECNICA E/O CERTIFICAZIONE A VALERE SU FONDI O RISORSE REGIONALI, NAZIONALI ED EUROPEE, PROMOZIONE DI NUOVE IMPRESE E SVILUPPO DI QUELLE ESISTENTI, PROMOZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELL'INNOVAZIONE PER FAVORIRE LO SVILUPPO E LA CRESCITA DEL SISTEMA		1.889.847,50	629.949,17	1.322.104,00	0,00	856.040,66	377.896,00	1.700.000,00	-612.970,81	243.069,85	377.896,00	1.700.000,00	873.019,02	1.700.000,00	1.700.000,00
L.R. n. 9 del 15/05/2013, ART. 21	1	11	1	4	2	212533	SPESE PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI RESI IN REGIME DI CONVENZIONE DALLA SOCIETA' "SERVIZI AUSILIARI SICILIA" S. C. P. A.		41.665.939,72	13.888.646,57	29.316.413,80	0,00	27.180.203,41	10.683.586,20	40.000.000,00	-16.912.499,98	10.267.703,43	10.683.586,20	40.000.000,00	24.156.350,00	40.000.000,00	40.000.000,00
L.R. n. 9 del 07/05/2015, art. 26; L.R. 9/2020, art. 14, comma 1	10	3	1	8	2	476520	SPESE PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTIMENTO MARITTIMO CON LE ISOLE MINORI. (EX CAP. 478110).	o)	62.986.897,98	62.986.897,98	43.187.609,50	65.000.000,00	2.013.102,02	21.812.390,50	0,00	-26.812.500,00	-24.799.397,98	21.812.390,50	0,00	38.187.500,00	65.000.000,00	65.000.000,00
L.R. n. 24 del 05/12/2016 art. 6	12	2	1	6	2	183355	TRASFERIMENTI PER L'ATTIVITA' DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITA' FISICHE O SENSORIALI CON PARTICOLARE RIGUARDO AI SERVIZI DI TRASPORTO, DI CONVITTO E SEMI CONVITTO, AI SERVIZI NEGLI AMBITI IGIENICO-PERSONALE, COMUNICAZIONE EXTRA SCOLASTICA E AUTONOMIA E COMUNICAZIONE.		31.000.000,00	15.500.000,00	21.261.592,40	0,00	11.600.000,00	5.838.407,60	27.100.000,00	-11.178.750,00	421.250,00	5.838.407,60	27.100.000,00	15.921.250,00	27.100.000,00	27.100.000,00
L.R. n. 3 del 17/03/2016 art. 29, c. 4	10	6	1	8	2	273709	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' E DEI SERVIZI DELLA SOCIETA' INTERPORTI SICILIANI (SIS)		800.000,00	72.539,90	398.654,90	0,00	541.968,08	215.853,08	614.507,98	-253.484,54	288.483,54	215.853,08	614.507,98	361.023,44	614.507,98	614.507,98
L.R. 1/1979 art.30, comma 1	12	7	1	6	2	183705	INTERVENTI IN MATERIA DI PUBBLICA BENEFICENZA ED ASSISTENZA.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.R. 44/1985 art.11	5	1	1	3	2	377713	CONTRIBUTI AD ENTI MORALI ED ECCLESIASTICI PER LA RIPARAZIONE ED IL RESTAURO NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DI STRUMENTI MUSICALI ANTICHI E/O DI VALORE ARTISTICO.		200.000,00	12.090,00	66.442,50	0,00	87.910,00	33.557,50	100.000,00	-41.250,00	46.660,00	33.557,50	100.000,00	58.750,00	100.000,00	100.000,00
L.R. 6/2001 art.23 - L.R. 21/2001 art.86	5	2	1	3	2	376558	SPESE PER L'ISTITUZIONE DELL'ARCHIVIO AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE DELL'AUTONOMIA SICILIANA E PER L'ACQUISIZIONE E CONSERVAZIONE DEL MATERIALE E DEI RELATIVI DIRITTI RIGUARDANTI LE RIPRESE VIDEO DELLE SEDUTE DELL'ASSEMBLEA.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO 1 – Legge di Stabilità 2022

(Importi in euro)

Norma di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Anm	Rubrica	Capitolo	DESCRIZIONE	Note	STANZIAMENTO DEFINITIVO 2021 al netto Reimputazioni e Variaz per arretrati e DFB	AUTORIZZAZIONI DI SPESA A LEGISLAZIONE VIGENTE			VARIAZIONI GIUNTA			Riduzioni art. 22	TOTALE VARIAZIONI GIUNTA			RISULTANTE CON VARIAZIONI GIUNTA		
									2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2022	2023	2024	2022	2023	2024
L.R. 80/1977 art.9	5	1	1	3	2	377305	FINANZIAMENTO DEL CENTRO REGIONALE PER LA PROGETTAZIONE, IL RESTAURO E PER LE SCIENZE NATURALI ED APPLICATE AI BENI CULTURALI, (VI COMPRESO IL GRUPPO INTERVENTO ARCHEOLOGIA SUBACQUEA SICILIA E DEL CENTRO REGIONALE PER L'INVENTARIO, LA CATALOGAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE GRAFICA, FOTOGRAFICA, AEROFOTOGRAFICA E AUDIOVISIVA.		500.000,00	36.269,90	199.327,40	0,00	90.984,08	-72.073,42	127.253,98	-52.492,27	38.491,81	-72.073,42	127.253,98	74.761,71	127.253,98	127.253,98
L.R. 19/2005 art. 20, c. 26	16	1	1	#	2	148102	CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO AI CONSORZI AGRARI FUNZIONANTI IN REGIME ORDINARIO E SPECIFICAMENTE PER IL CONSORZIO AGRARIO DI PALERMO PER LE FINALITA' DELL'ARTICOLO 29 DEL REG. CE N. 1698/2005 DEL CONSIGLIO DEL 20 SETTEMBRE 2005 SUL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE DA PARTE DEL FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE (FEARS).		73.698,06	24.566,02	48.966,86	0,00	48.433,98	24.033,14	73.000,00	-30.112,50	18.321,48	24.033,14	73.000,00	42.887,50	73.000,00	73.000,00
L.R. 52/1984 art. 20	9	5	1	#	4	150548	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI REPARTI IPPOMONTATI DEL CORPO FORESTALE (EX CAP. 150527)		1.473,96	178,16	979,36	0,00	1.001,26	200,06	1.179,42	-486,51	514,75	200,06	1.179,42	692,91	1.179,42	1.179,42
L.R. 8/2018 art. 11, c. 2	4	2	1	9	2	373739	CONTRIBUTI PER LE SCUOLE PRIMARIE PARITARIE E PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO PARITARIE AVENTI SEDE IN SICILIA, NEL RISPETTO DELLE CONVENZIONI DI CUI AL COMMA 9 DELL'ARTICOLO 1 BIS DEL DECRETO LEGGE 5 DICEMBRE 2005, N.250, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 3 FEBBRAIO 2006, N.27 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.		4.300.000,00	519.869,20	2.857.026,50	0,00	3.280.130,80	942.973,50	3.800.000,00	-1.567.500,00	1.712.630,80	942.973,50	3.800.000,00	2.232.500,00	3.800.000,00	3.800.000,00
L.R. 9/2013 art. 73	4	2	1	9	2	372514	SPESE PER L'UTILIZZO DEL PERSONALE DELLO STATO DI CUI LA REGIONE SI AVVALE AI SENSI DELL'ART. 9 DEL D.P.R. 14.5.1985, N. 246		169.656,50	169.656,50	169.656,50	0,00	-5.089,70	-5.089,70	164.566,80	-67.883,81	-72.973,51	-5.089,70	164.566,80	96.682,99	164.566,80	164.566,80
L.R. 8/2018 art. 11, c. 2	4	3	2	9	2	772040	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, AVENTI CARATTERE DI URGENZA, NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PUBBLICI.		1.000.000,00	333.333,33	664.424,80	0,00	516.666,67	185.575,20	850.000,00	-350.625,00	166.041,67	185.575,20	850.000,00	499.375,00	850.000,00	850.000,00
L.R. 8/2018 art. 48	5	2	1	3	2	378103	CONTRIBUTO ALL'AUTOMOBILE CLUB DI PALERMO PER LA REALIZZAZIONE DELLA "TARGA FLORIO" E DELLE EVENTUALI RIEVOCAZIONI STORICHE.		200.000,00	24.180,00	132.885,00	0,00	0,00	-132.885,00	0,00	-9.974,25	-9.974,25	-132.885,00	0,00	14.205,75	0,00	0,00
T O T A L E A L L E G A T O 1 - P A R T E B									265.377.970,24	127.987.446,61	178.762.799,11	65.000.000,00	122.369.955,80	68.940.033,56	182.083.350,42	-103.244.027,87	19.125.927,93	68.940.033,56	182.083.350,42	147.113.374,54	247.702.832,67	247.083.350,42
T O T A L E A L L E G A T O 1 - P A R T E A – P A R T E B									388.671.710,86	204.038.946,73	275.397.990,55	78.500.000,00	164.061.190,62	20.552.420,43	182.083.350,42	-146.244.156,05	17.817.034,57	20.552.420,43	182.083.350,42	221.855.981,30	295.950.410,98	260.583.350,42
M A G G I O R I / M I N O R I O N E R I																				17.817.034,57	20.552.420,43	182.083.350,42

ALLEGATO 1 – Legge di Stabilità 2022
(Importi in euro)

Norma di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Anm	Rubrica	Capitolo	DESCRIZIONE	Note	STANZIAMENTO DEFINITIVO 2021 al netto Reimputazioni e Variaz per arretrati e DFB	AUTORIZZAZIONI DI SPESA A LEGISLAZIONE VIGENTE			VARIAZIONI GIUNTA			Riduzioni art. 22	TOTALE VARIAZIONI GIUNTA			RISULTANTE CON VARIAZIONI GIUNTA		
										2022	2023	2024	2022	2023	2024		2022	2023	2024	2022	2023	2024

Note

- a)Cap. 243301 sdoppiato con cap. 342014
- b)Cap. 146518 sdoppiato con capp. 142016-142017-142559-142560-142561-142562-142563-142564-142565-142574-142575-142577-142578-142583-143003-542075-542076
- c)Cap. 116523 sdoppiato con cap. 116543
- d)Cap. 146520 sdoppiato con capp. 142568-142569-142570-142571-142572-142573
- e)Cap. 150527 sdoppiato con cap. 150549
- f)Cap. 376576 sdoppiato con capp. 376605-376606-376607-376608-376609-376610-376617-379706
- g)Cap. 473742 sdoppiato con cap. 473738-473739
- h)Cap. 342525 sdoppiato con capp. 343318-344128
- i)Cap. 373354 sdoppiato con cap. 373355-372902
- l)Cap. 147314 sdoppiato con cap. 144137
- m)Cap. 144111 sdoppiato con cap. 143328
- n)Cap. 472514 sdoppiato con cap. 472538- 472539-472540-472541
- o)Cap. 476520 sdoppiato con cap. 272537

TABELLA 1 – L.F. 0/2022 art 21, comma 3

Importi in euro

Norma di riferimento	Amm.ne	Rubrica	Missione	Programma	Titolo	Capitolo	Descrizione	NOTE	Natura	Fondi	Vincolati	RISULTANTE ALLA FASE 1.4 BOZZONE A LEGISLAZIONE VIGENTE			TOTALE VARIAZIONI GIUNTA con Blocco Spesa 2022 e Riduzioni 2023-2024				RISULTANTE – FASE 3.0 con Blocco Spesa 2022 e Riduzioni 2023-2024			
												2022	2023	2024	2022	Riduzione art. 22	2023	2024	2022	2022 con Riduzione art. 22	2023	2024
L.R. 8/2018, ART. 40	1	4	9	2	1	117308	SOMME DA TRASFERIRE AI COMUNI PER LA REDAZIONE DI PIANI DI EMERGENZA COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E ALLA GESTIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO.	A	1			100.000,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.R. 8/2018, ART. 13, COMMA 4	1	11	9	6	1	442555	SOMME PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, URGENZA E SOMMA URGENZA SUL DEMANIO IDRICO FLUVIALE, ESCLUSI I BACINI MONTANI, INCLUSI INTERVENTI DI CURA E PULIZIA DI FIUMI E TORRENTI	E	1			800.000,00	0,00	0,00	9.200.000,00	-4.125.000,00	8.907.178,02	8.907.178,02	10.000.000,00	5.875.000,00	8.907.178,02	8.907.178,02
L.R. 8/2018, ART. 13, COMMA 4	1	11	9	6	2	842073	SOMME PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL DEMANIO IDRICO FLUVIALE, ESCLUSI I BACINI MONTANI, INCLUSI INTERVENTI DI CURA E PULIZIA DI FIUMI E TORRENTI	E	1			0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	-2.062.500,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	2.937.500,00	5.000.000,00	5.000.000,00
L.R. 33/2012, ART. 5, COMMA 4	2	2	14	2	1	343315	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRSAP) PER IL CONCORSO AL PAGAMENTO DEGLI EMOLUMENTI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE PROVENIENTE DALL'ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI IN LIQUIDAZIONE.	B	1			397.091,79	808.223,23	0,00	475.908,21	0,00	-517.223,23	0,00	873.000,00	873.000,00	291.000,00	0,00
L.R. 8/2017, ART. 4, COMMA 1 - L.R. 15/2017, ART. 6, COMMA 8	2	2	1	11	1	344127	SPESE PER IL PERSONALE DEGLI ENTI REGIONALI DISCIOLTI E POSTI IN LIQUIDAZIONE TRASFERITI NELL'AREA SPECIALE TRANSITORIA AD ESAURIMENTO ISTITUITA DALLA LEGGE REGIONALE 29 NOVEMBRE 1979, N. 234	B	1			352.006,46	334.406,14	0,00	-15.878,19	0,00	-222.363,38	0,00	336.128,27	336.128,27	112.042,76	0,00
D.LGS. 150/2015, ART. 26, COMMA 8 - L.R. 27/2016, ART. 4, COMMA 1	3	2	15	3	1	377354	TRASFERIMENTO CORRENTE A INAIL PER PAGAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA DEI SOGGETTI IMPIEGATI NELLE ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI.	B	1			90.000,00	90.000,00	90.000,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.R. 8/2018 ART 54	3	2	5	2	1	377892	CONTRIBUTI PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 29 NOVEMBRE 1979, N. 234	B	1			170.355,16	297.200,08	0,00	120.644,84	0,00	-6.200,08	291.000,00	291.000,00	291.000,00	291.000,00	291.000,00
L.R. 16/2014	3	2	5	2	1	377913	CONTRIBUTI IN FAVORE DEGLI ECOMUSEI RICONOSCIUTI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 2 LUGLIO 2014, N. 16	B	1			92.478,52	188.226,72	0,00	0,00	0,00	-95.748,20	0,00	92.478,52	92.478,52	92.478,52	0,00
L.R. 10/2018, ART. 15, COMMA 5	3	2	5	2	1	377916	CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DELLA FONDAZIONE WHITAKER	E	1			0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00

TABELLA 1 – L.F. 0/2022 art 21, comma 3

Importi in euro

Norma di riferimento	Amm.ne	Rubrica	Missione	Programma	Titolo	Capitolo	Descrizione	NOTE	Natura	Fondi	Vincolati	RISULTANTE ALLA FASE 1.4 BOZZONE A LEGISLAZIONE VIGENTE			TOTALE VARIAZIONI GIUNTA con Blocco Spesa 2022 e Riduzioni 2023-2024				RISULTANTE – FASE 3.0 con Blocco Spesa 2022 e Riduzioni 2023-2024			
												2022	2023	2024	2022	Riduzione art. 22	2023	2024	2022	2022 con Riduzione art. 22	2023	2024
L.R. 8/2018, ART. 8, COMMA 2	3	2	5	1	2	777311	CONCORSO NELLA SPESA PER IL RESTAURO E GLI ALTRI INTERVENTI CONSERVATIVI SOSTENUTA DAL PROPRIETARIO, POSSESSORE O DETENTORE DI EDIFICI A DESTINAZIONE D'USO ABITATIVO DICHIARATI DI INTERESSE CULTURALE.	B	1			358.709,84	730.102,28	0,00	0,00	0,00	-371.392,44	0,00	358.709,84	358.709,84	358.709,84	0,00
L.R. 16/2017, ART. 4, COMMA 9	4	4	1	10	1	212039	ASSEGNO DI SOSTEGNO RICONOSCIUTO AI SENSI DEL COMMA 9 DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2017, N. 16, IN FAVORE DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI REGIONALI IN LIQUIDAZIONE GIA' COLLOCATI IN QUIESCENZA.	A	1			720.000,00	720.000,00	720.000,00	-360.000,00	0,00	-600.000,00	-720.000,00	360.000,00	360.000,00	120.000,00	0,00
L.R. 3/2016, ART. 28, COMMA 1 - L.R. 16/2017, ART. 4, COMMA 4	4	4	1	3	1	214107	SPESE, A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE, PER IL PERSONALE IN SERVIZIO DELL'ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI IN LIQUIDAZIONE IVI COMPRESI GLI EVENTUALI ONERI CONVENZIONALI, DA TRASFERIRE ALLA RESAIS S.P.A., ALL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO E AD ALTRI ENTI REGIONALI PER LE FINALITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2017, N. 16.	B	1			2.751.205,71	5.260.441,50	0,00	2.533.794,29	-2.180.062,50	-3.498.774,83	0,00	5.285.000,00	3.104.937,50	1.761.666,67	0,00
L.R. 9/2020, ART. 20	5	2	9	4	1	242573	SPESE PER LA FORNITURA E LA POSA IN OPERA DI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DISSALAZIONE	E	1			0,00	0,00	0,00	335.916,36	0,00	335.916,36	335.916,36	335.916,36	335.916,36	335.916,36	335.916,36
L.R. 8/2017, ART. 16, COMMA 2 BIS - L.R. 9/2020, ART 2, COMMA 1	6	2	12	2	1	182582	SPESE PER LA CONVENZIONE CON L'ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO E OSPEDALE CLASSIFICATO SPECIALIZZATO OASI MARIA SS. DI TROINA ONLUS -	B	1			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-412.500,00	900.000,00	900.000,00	1.000.000,00	587.500,00	900.000,00	900.000,00
L.R. 9/2020 ART. 2, COMMA 3	6	2	12	2	1	182583	SPESE PER LA PIATTAFORMA INTEGRATA REGIONALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI.	E	1			0,00	0,00	0,00	145.500,00	0,00	145.500,00	145.500,00	145.500,00	145.500,00	145.500,00	145.500,00
L. 296/2006, ART. 1 COMMA 1264 - L.R. 3/2016, ART. 58	6	2	12	2	1	183350	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI QUALE QUOTA DI COFINANZIAMENTO REGIONALE DELLE RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE FINALIZZATO ALLA COPERTURA DEI COSTI DI RILEVANZA SOCIALE DELL'ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA. (PARTE CAP. 183785)	EB	1	V		97.345,81	198.133,39	0,00	0,00	0,00	-100.787,58	0,00	97.345,81	97.345,81	97.345,81	0,00

TABELLA 1 – L.F. 0/2022 art 21, comma 3

Importi in euro

Norma di riferimento	Amm.ne	Rubrica	Missione	Programma	Titolo	Capitolo	Descrizione	NOTE	Natura	Fondi	Vincolati	RISULTANTE ALLA FASE 1.4 BOZZONE A LEGISLAZIONE VIGENTE			TOTALE VARIAZIONI GIUNTA con Blocco Spesa 2022 e Riduzioni 2023-2024				RISULTANTE – FASE 3.0 con Blocco Spesa 2022 e Riduzioni 2023-2024			
												2022	2023	2024	2022	Riduzione art. 22	2023	2024	2022	2022 con Riduzione art. 22	2023	2024
L.R. 9/2021, ART. 41	6	2	12	2	1	183376	SERVIZI INTEGRATIVI MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI A FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO.	E	1			2.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.237.500,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.762.500,00	3.000.000,00	3.000.000,00
L.R. 8/2017 ART. 9, COMMA 2, LETT A), B)	6	2	12	2	1	183808	FONDO PER LA DISABILITA' E PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - FONDI REGIONALI	BA	1			68.142.064,62	115.908.032,96	122.000.000,00	93.857.935,38	-66.825.000,00	6.091.967,04	0,00	162.000.000,00	95.175.000,00	122.000.000,00	122.000.000,00
L.R. 8/2018 ART. 53	6	2	12	4	1	183813	INTERVENTI PER IL SOSTEGNO E LA PARTECIPAZIONE AD UN PERCORSO FINALIZZATO ALL'INDIPENDENZA ECONOMICA DELLA DONNA VITTIMA DI VIOLENZA	B	1			243.364,52	495.333,47	0,00	0,00	0,00	-251.968,95	0,00	243.364,52	243.364,52	243.364,52	0,00
L.R. 9/2015 ART 67; L.R. 8/2018 ART 45	7	2	1	10	1	108170	SOMME PER IL PAGAMENTO DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO SOSTITUTIVO E INTEGRATIVO AGLI EX DIPENDENTI DELL'EAS IN LIQUIDAZIONE DA EROGARE TRAMITE IL FONDO PENSIONI SICILIA.	B	1			983.192,65	2.001.147,24	0,00	1.016.807,35	-825.000,00	-1.334.480,57	0,00	2.000.000,00	1.175.000,00	666.666,67	0,00
L.R. 16/2017, ART. 12, COMMA 2	7	2	1	1	1	108180	SPESE PER L'ASSUNZIONE DEI GIORNALISTI DELL'UFFICIO STAMPA E DOCUMENTAZIONE DELLA REGIONE	A	1			650.000,00	650.000,00	650.000,00	-205.000,00	0,00	-205.000,00	-205.000,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00
L.R. 4/2003 ART. 26, COMMA 12	7	2	1	3	1	212025	TRATTAMENTO ECONOMICO DA CORRISPONDERE AL PERSONALE COMANDATO AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 26, COMMA 12, DELLA LEGGE REGIONALE 16 APRILE 2003, N. 4 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.	B	1			137.027,15	278.899,07	0,00	232.972,85	0,00	-155.565,74	0,00	370.000,00	370.000,00	123.333,33	0,00
L.R. 14/2019 ART. 4, COMMA 5	7	2	20	3	1	215768	FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DEGLI ENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE N. 10/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI POSTO IN POSIZIONE DI COMANDO AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 5 DELLA LEGGE REGIONALE N. 14/2019.	B	1			48.672,90	99.066,69	0,00	0,00	0,00	-82.842,39	0,00	48.672,90	48.672,90	16.224,30	0,00
L.R. 17/2004 art.17 - L.R. 36/2020, ART. 2, COMMA 1	7	3	18	1	1	191321	TRASFERIMENTI AI LIBERI CONSORZI COMUNALI PER LE FINALITA' DELL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2004, N. 17.	B	1			0,00	0,00	0,00	904.000,00	0,00	904.000,00	904.000,00	904.000,00	904.000,00	904.000,00	904.000,00
L.R. 12/2002, art. 7 bis - L.R. 3/2016, ART. 48, COMMA 5	8	2	10	2	1	273708	SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IVA SULLE SOMME CORRISPONDENTI AI TRASFERIMENTI STATALI PER I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO REGIONALE	B	1			5.428.777,05	11.049.494,95	0,00	6.724.814,95	-5.013.356,70	104.097,05	11.153.592,00	12.153.592,00	7.140.235,30	11.153.592,00	11.153.592,00

TABELLA 1 – L.F. 0/2022 art 21, comma 3

Importi in euro

Norma di riferimento	Amm.ne	Rubrica	Missione	Programma	Titolo	Capitolo	Descrizione	NOTE	Natura	Fondi	Vincolati	RISULTANTE ALLA FASE 1.4 BOZZONE A LEGISLAZIONE VIGENTE			TOTALE VARIAZIONI GIUNTA con Blocco Spesa 2022 e Riduzioni 2023-2024				RISULTANTE – FASE 3.0 con Blocco Spesa 2022 e Riduzioni 2023-2024			
												2022	2023	2024	2022	Riduzione art. 22	2023	2024	2022	2022 con Riduzione art. 22	2023	2024
L.R. 16/2017, ART. 15	8	2	10	2	1	273710	SPESE PER I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE. - FONDI REGIONALI	B	1			5.626.587,62	13.413.630,48	14.520.000,00	9.180.026,21	-4.125.000,00	-4.913.630,48	-6.020.000,00	14.806.613,83	10.681.613,83	8.500.000,00	8.500.000,00
L. 388/2000, ART. 135	8	2	10	4	1	478109	CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI AEREI DI LINEA CON ASSUNZIONE DI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO.	B	1			4.769.944,52	4.854.268,05	0,00	5.230.055,48	-4.125.000,00	3.145.731,95	8.000.000,00	10.000.000,00	5.875.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
L.R. 12/2011, ART. 5, COMMA 21	8	4	8	1	1	272523	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA SPECIALE DI SERVIZI PER I LAVORI PUBBLICI E DELLA COMMISSIONE REGIONALE DELLAVORO PUBBLICO	E	1			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
L.R. 8/2018 ART. 10, COMMA 1	9	2	4	6	1	372555	SPESE PER INIZIATIVE E PROGETTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE DI OGNI ORDINE E GRADO, ANCHE UNIVERSITARIA E DELL'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE (AFAM), E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE.	B	1			89.677,46	182.525,57	0,00	87.712,26	0,00	-5.135,85	177.389,72	177.389,72	177.389,72	177.389,72	177.389,72
L.R. 33/2012, ART. 5, COMMA 5	9	2	4	4	1	373347	CONTRIBUTO AGLI ENTI REGIONALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELLA SICILIA (ERSU) PER IL CONCORSO AL PAGAMENTO DEGLI EMOLUMENTI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE PROVENIENTE DALL'ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI IN LIQUIDAZIONE.	B	1			973.458,07	1.981.333,90	0,00	676.541,93	-680.625,00	-1.431.333,90	0,00	1.650.000,00	969.375,00	550.000,00	0,00
L.R. 16/2017, ART 16	9	2	4	4	1	373356	CONTRIBUTO ANNUO ALLE TRE UNIVERSITA' SICILIANE PER L'ISTITUZIONE DI BORSE DI STUDIO PER L'AREA "NON MEDICA" (BIOLOGI, FARMACISTI E FISICO-CHIMICI)	AB	1			292.037,42	594.400,17	0,00	289.962,58	0,00	-12.400,17	582.000,00	582.000,00	582.000,00	582.000,00	582.000,00
L.R. 4/2003 ART. 116	9	2	4	4	1	373373	SOMME DA TRASFERIRE AGLI ATENEI IN FAVORE DI DETENUTI IN ESPIAZIONE DI PENA PER L'ESTENSIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO, DI CUI ALL'ART 116 DELLA L.R. 16/04/2003, N. 4.	E	1			0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
L.R. 15/1995, ART. 2 - L.R. 11/2010, ART. 128	9	2	4	6	1	373712	PREMI ANNUALI "NICHOLAS GREEN" A STUDENTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE DI PRIMO GRADO E MEDIE DI SECONDO GRADO.	.	1			0,00	0,00	0,00	43.650,00	0,00	43.650,00	43.650,00	43.650,00	43.650,00	43.650,00	43.650,00
L.R. 8/2018 ART. 10, COMMA 6	9	3	4	3	1	372556	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI, CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DELL'ANAGRAFE REGIONALE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA.	B	1			48.672,90	99.066,69	0,00	0,00	0,00	-50.393,79	0,00	48.672,90	48.672,90	48.672,90	0,00

TABELLA 1 – L.F. 0/2022 art 21, comma 3

Importi in euro

												RISULTANTE ALLA FASE 1.4 BOZZONE A LEGISLAZIONE VIGENTE			TOTALE VARIAZIONI GIUNTA con Blocco Spesa 2022 e Riduzioni 2023-2024				RISULTANTE – FASE 3.0 con Blocco Spesa 2022 e Riduzioni 2023-2024			
Norma di riferimento	Amm.ne	Rubrica	Missione	Programma	Titolo	Capitolo	Descrizione	NOTE	Natura	Fondi	Vincolati	2022	2023	2024	2022	Riduzione art. 22	2023	2024	2022	2022 con Riduzione art. 22	2023	2024
L.R. 33/2012, ART. 5	10	2	16	1	1	147325	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO DEL VINO E DELL'OLIO PER IL CONCORSO AL PAGAMENTO DEGLI EMOLUMENTI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE PROVENIENTE DALL'ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI IN LIQUIDAZIONE.	B	1			88.854,81	180.851,18	0,00	88.223,52	0,00	-121.825,07	0,00	177.078,33	177.078,33	59.026,11	0,00
L.R. 32/1991, ART. 57	10	5	16	1	1	146515	INDENNITA' AI COMMISSARI ED AGLI ASSESSORI DEGLI USI CIVICI (EX CAP. 14235).	B	1			36.689,09	0,00	0,00	9.172,27	0,00	45.861,36	45.861,36	45.861,36	45.861,36	45.861,36	45.861,36
L.R. 106/1977 ART 2 - L.R. 8/2017 ART. 6, COMMII 2-3	10	5	16	1	1	147303	CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEI BILANCI DEI CONSORZI DI BONIFICA. (EX CAP. 16004)	B	1			23.326.113,35	47.476.949,11	0,00	21.673.886,65	-18.562.500,00	-2.476.949,11	45.000.000,00	45.000.000,00	26.437.500,00	45.000.000,00	45.000.000,00
L.R. 9/2012, ART. 7 - L.R. 13/2014 ART. 4, COMMA 3	10	5	16	1	1	147320	SOMMA DESTINATA AI CONSORZI DI BONIFICA PER LA PROROGA DEI CONTRATTI DI LAVORO E PER LE GARANZIE OCCUPAZIONALI	B	1			7.198.722,40	13.661.297,22	0,00	3.801.277,60	-4.537.500,00	-9.994.630,55	0,00	11.000.000,00	6.462.500,00	3.666.666,67	0,00
L.R. 13/2014 ART 5	10	5	16	1	1	147326	SOMMA DA TRASFERIRE ALL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO (E.S.A) PER LA CAMPAGNA DI MECCANIZZAZIONE AGRICOLA	EB	1			4.280.781,85	8.712.915,81	0,00	4.219.218,15	-3.506.250,00	-212.915,81	8.500.000,00	8.500.000,00	4.993.750,00	8.500.000,00	8.500.000,00
L.R. 24/2016, ART. 13	11	2	12	5	1	413741	CONTRIBUTO ALLE PARTORIENTI RESIDENTI NELLE ISOLE MINORI DELTERRITORIO DELLA REGIONE SICILIANA.	B	1			0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
L.R. 9/2021 ART. 67	12	2	9	2	1	442569	SPESE PER IL COMPENSO IN FAVORE DELL'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO NOMINATO PER ASSICURARE LA CUSTODIA E LA GESTIONE DELLE AREE E DELLE STRUTTURE FACENTI PARTE DEL PORTO TURISTICO DI LICATA.	B	1			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
L.R. 9/2021 ART. 66, COMMA 3	12	2	9	2	1	443312	TRASFERIMENTI A ENTI LOCALI PER PROVVEDERE ALLA RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI SUL DEMANIO MARITTIMO ED IDRICO AI SENSI DELL'ARTICOLO 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N.152 E S.M.I.	EB	1			194.691,61	396.266,78	0,00	193.308,39	0,00	-8.266,78	388.000,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00
L.R. 8/2018, ART. 67	12	2	9	5	1	443313	TRASFERIMENTI A FAVORE DELL'ENTE PARCO DEI NEBRODI DESTINATO AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DEL COMPARTO "EX COMANDATO" TRANSITATO NEI RUOLI ORGANICI.	B	1			43.805,61	89.160,03	0,00	0,00	0,00	-45.354,42	0,00	43.805,61	43.805,61	43.805,61	0,00

TABELLA 1 – L.F. 0/2022 art 21, comma 3

Importi in euro

Norma di riferimento	Amm.ne	Rubrica	Missione	Programma	Titolo	Capitolo	Descrizione	NOTE	Natura	Fondi	Vincolati	RISULTANTE ALLA FASE 1.4 BOZZONE A LEGISLAZIONE VIGENTE			TOTALE VARIAZIONI GIUNTA con Blocco Spesa 2022 e Riduzioni 2023-2024				RISULTANTE – FASE 3.0 con Blocco Spesa 2022 e Riduzioni 2023-2024			
												2022	2023	2024	2022	Riduzione art. 22	2023	2024	2022	2022 con Riduzione art. 22	2023	2024
L.R. 8/2018 ART. 13, COMMA 9	12	2	9	2	2	842074	SOMME PER GLI INTERVENTI SOSTITUTIVI DA PARTE DELLA REGIONE PER LA BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI DEL DEMANIO DI COMPETENZA DELL'ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE IN ATTUAZIONE DEI COMMI 3 E 4 DELL'ART. 242 E DEGLI ARTICOLI 245 E 250 DEL DECRETO LEGISLATIVO	B	1			24.336,45	49.533,35	0,00	0,00	0,00	-25.196,90	0,00	24.336,45	24.336,45	24.336,45	0,00
L.R. 9/2021 ART 66, COMMA 1	12	2	9	1	2	842076	OPERE NECESSARIE ED URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI IMMOBILI E DI AREE APPARTENENTI AL PUBBLICO DEMANIO MARITTIMO REGIONALE ANCHE ATTRAVERSO INTERVENTI DI DEMOLIZIONE DI EDIFICI PERICOLANTI, IVI COMPRESSE LE ATTIVITÀ DI RECINZIONE E DI APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA MONITORIA,	B	1			0,00	624.120,18	0,00	679.000,00	0,00	54.879,82	679.000,00	679.000,00	679.000,00	679.000,00	679.000,00
L.R. 9/2021 ART 71	12	2	9	2	2	843903	FONDO DI ROTAZIONE IN FAVORE DEI COMUNI PER GLI INTERVENTI DI DEMOLIZIONE		1	V		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
L.R. 19/2020, ART. 15	12	3	8	1	1	446521	SPESA PER LE ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE.	B	1			500.000,00	500.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
L.R. 16/2007, ART. 6	13	2	5	2	1	378108	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE, NEL TERRITORIO REGIONALE, DI FESTIVAL CINEMATOGRAFICI DI ALTO LIVELLO, RASSEGNE, CIRCUITI, PREMI, SEMINARI, CONVEGNI NONCHE' L'ATTIVITA' DEL CIRCUITO DEI CINEMA D'ESSAI.	B	1			0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
L.R. 9/2021, ART. 81, COMMA 2	13	2	6	1	1	473709	FONDO SPECIALE DESTINATO AL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE ISOLANE		1			5.199.912,88	3.199.912,88	3.199.912,88	0,00	-2.144.964,06	0,00	0,00	5.199.912,88	3.054.948,82	3.199.912,88	3.199.912,88
L.R. 9/2021, ART. 81, COMMA 1	13	2	6	1	1	473710	CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PROFESSIONISTICHE, SEMI-PROFESSIONISTICHE E DILETTANTISTICHE PARTECIPANTI A CAMPIONATI NAZIONALI DI SERIE << A >> E DI SERIE << B >>		1			950.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
L.R. 8/2018 ART. 42	13	2	5	2	1	473740	CONTRIBUTO ALL'ENTE LUGLIO MUSICALE TRAPANESE PER IL PERSEGUIMENTO DELLE PROPRIE FINALITA' ISTITUZIONALI	E	1			0,00	0,00	0,00	145.500,00	0,00	145.500,00	145.500,00	145.500,00	145.500,00	145.500,00	145.500,00

TABELLA 1 – L.F. 0/2022 art 21, comma 3

Importi in euro

Norma di riferimento	Amm.ne	Rubrica	Missione	Programma	Titolo	Capitolo	Descrizione	NOTE	Natura	Fondi	Vincolati	RISULTANTE ALLA FASE 1.4 BOZZONE A LEGISLAZIONE VIGENTE			TOTALE VARIAZIONI GIUNTA con Blocco Spesa 2022 e Riduzioni 2023-2024				RISULTANTE – FASE 3.0 con Blocco Spesa 2022 e Riduzioni 2023-2024			
												2022	2023	2024	2022	Riduzione art. 22	2023	2024	2022	2022 con Riduzione art. 22	2023	2024
L.R. 8/2018 ART. 46	13	2	6	1	1	473741	CONTRIBUTI PER LE FINALITA' DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 17 MAGGIO 1984, N.31 INCLUSE MISURE DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA'. AL FINE DI PROMUOVERNE L'AUTONOMIA E FAVORIRNE LE RELAZIONI SOCIALI.	B	1			486.729,04	990.666,95	0,00	513.270,96	-412.500,00	-20.666,95	970.000,00	1.000.000,00	587.500,00	970.000,00	970.000,00
L.R. 13/2019 ART. 8, COMMA 2	13	2	6	1	1	473745	CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE ISCRITTE AL COMITATO ITALIANO PARALIMPICO (CIP) PER ATTIVITA' AGONISTICHE E NON AGONISTICHE.	E	1			292.037,42	495.333,47	0,00	192.962,58	0,00	-10.333,47	485.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00
L.R. 9/2021 ART. 81, COMMA 6	13	2	6	1	1	473750	FONDO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE PER LE TRASFERTE DEGLI ATLETI SOSTENUTE DALLE SOCIETA' SPORTIVE SICILIANE PARTECIPANTI A CAMPIONATI NAZIONALI DI SERIE << A >> E DI SERIE << B >> INDETTI DALLE FEDERAZIONI SPORTIVE RICONOSCIUTE DAL CONI O	B	1			194.691,61	0,00	0,00	305.308,39	0,00	388.000,00	388.000,00	500.000,00	500.000,00	388.000,00	388.000,00
L.R. 9/2021 ART. 79	13	2	7	1	1	473752	CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA FONDAZIONE TAORMINA ARTE SICILIA DA DESTINARE IN PARI QUOTA AL SUPPORTO DEL TAORUK FESTIVAL E DEL TAORMINA FILM FEST	E	1			133.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	388.000,00	388.000,00	0,00	0,00
L.R. 14/2019 ART. 13; L.R. 9/2021 ART. 2, COMMA 30	13	2	7	1	1	474102	INTERVENTI FINANZIARI A FAVORE DELL'AEROPORTO DI TRAPANI BIRGI. NONCHE' PER L'ESERCIZIO 2021 A FAVORE DEGLI AEREOPORTI DI COMISO E LAMPEDUSA	B	1			890.602,18	1.609.947,16	0,00	0,00	0,00	-719.344,98	890.602,18	890.602,18	890.602,18	890.602,18	890.602,18
L.R. 21/2014 ART 59, COMMA 1	13	2	7	1	3	473312	SPESE PER L'INCREMENTO DEL FONDO DI ROTAZIONE PER L'EROGAZIONE, TRAMITE UN ISTITUTO DI CREDITO, DEI PRESTITI DI CUI AL COMMA 3 DELL'ART. 59 DELLA LEGGE REGIONALE 12 AGOSTO 2014, N. 21 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, DA DESTINARE AI SOGGETTI INDIVIDUATI AI COMMI 1 E 2 DEL MEDESIMO ARTICOLO.	B	1	V		0,00	247.666,74	0,00	0,00	0,00	-247.666,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE												140.213.638,47	239.518.553,44	142.229.912,88	171.081.493,01	-120.775.258,26	3.313.889,24	91.877.189,64	311.295.131,48	190.519.873,22	242.832.442,68	234.107.102,52

ALLEGATO 2 – L.F. 0/2022 art 22, comma 1

Importi in euro

										RIFERIMENTO - ART. L.F. 0/2022		STANZIAMENTO A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI		RISULTANTE
Am.ne	Rubrica	Missione	Programma	Titolo	Capitolo	Descrizione	NOTE	Natura Fondi	Vinculati	ART.	COMMA	2022	2022	2022 Riduzione art 22	2022 con Riduzione art. 22
8	2				N.I.	CONTRIBUTI PER MIGLIORARE LA CATENA INTERMODALE E DECONGESTIONARE LA RETE VIARIA		1		9	8	0,00	10.000.000,00	-4.125.000,00	5.875.000,00
7	3	18	1	1	191301	CONTRIBUTO DI PARTE CORRENTE IN FAVORE DEI COMUNI	B	1		12	1	82.500.000,00	236.250.000,00	-97.394.578,79	221.355.421,21
7	3	18	1	2	590402	FONDO PER INVESTIMENTI DEI COMUNI	B	1		12	2	104.598.069,19	10.401.930,81	-47.437.500,00	67.562.500,00
7	3	18	1	1	191302	CONTRIBUTO DI PARTE CORRENTE IN FAVORE DEI LIBERI CONSORZI COMUNALI	B	1		12	3	49.135.295,88	49.364.704,12	-40.631.250,00	57.868.750,00
1	4	11	2	1	N.I.	FONDO REGIONALE PER GLI INTERVENTI CONSEGUENTI ALLA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI CRISI E DI EMERGENZA REGIONALE		1		14		0,00	3.000.000,00	-1.237.500,00	1.762.500,00
4	2	20	3	1	215746	FONDO DESTINATO ALLE ESIGENZE DI CUI ALL'ARTICOLO 47, COMMA, 8 DELLA LEGGE REGIONALE 7 MAGGIO 2015, N. 9	B	1		15		47.864.933,10	70.952.507,00	-49.012.194,04	69.805.246,06
12	4	9	5	1	150574	SPESE PER LE FINALITÀ DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 1974, N. 36, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI	B	1		15		5.000.000,00	0,00	-2.062.500,00	2.937.500,00
4	2	20	3	1	215785	FONDO PER LA STABILIZZAZIONE E FUORIUSCITA DEL PERSONALE A.S.U. INSERITO NELL'ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 30, COMMA L, DELLA LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 2014 N. 5		1		16	1	40.677.526,33	-24.518.277,77	-6.665.690,03	9.493.558,53
6	3	15	3	1	313728	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI INERENTI LA PROSECUZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO DEL PERSONALE DESTINATARIO DEL REGIME TRANSITORIO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI, IN SCADENZA NELL'ANNO 2013, NONCHE' PER LA PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DEI SOGGETTI IN ATTO IMPEGNATI NELLE ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 5 NOVEMBRE 2001, N. 17. (PARTE CAP. 313318)	B	1		16	2	13.481.722,23	24.518.277,77	-15.675.000,00	22.325.000,00
6	3	12	4	1	313727	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI A VALERE SUL FONDO UNICO PER IL FINANZIAMENTO DELLE MISURE PER LA FUORIUSCITA DEI SOGGETTI APPARTENENTI AL BACINO "PIP - EMERGENZA PALERMO" (PARTE CAP. 183700)	B	1		16	3	9.990.977,76	21.009.022,24	-12.787.500,00	18.212.500,00
6	2	12	4	1	182531	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE PER IL CONTRASTO E LA PREVENZIONE DELLA VIOLENZA DI GENERE DI CUI AGLI ARTICOLI 4, 5, 9 E 10 DELLA LEGGE REGIONALE 3 GENNAIO 2012, N. 3.(PARTE CAP. 182532, 182533, 182534)	G	1		20	2	20.290,53	-290,53	-8.250,00	11.750,00
6	2	12	4	1	183364	TRASFERIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE PER IL CONTRASTO E LA PREVENZIONE DELLA VIOLENZA DI GENERE DI CUI AGLI ARTICOLI 4, 5, 9 E 10 DELLA LEGGE REGIONALE 3 GENNAIO 2012, N. 3.(PARTE CAP. 182531, 182532, 182533, 182534)	G	1		20	2	8.609,04	0,00	-3.551,23	5.057,81
6	2	12	4	1	183365	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI PER IL FINANZIAMENTO DEI CENTRI ANTIVIOLENZA E DELLE CASE DI ACCOGLIENZA	G	1		20	2	243.364,51	1.256.635,49	-618.750,00	881.250,00
6	2	12	4	1	183786	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER IL FINANZIAMENTO DEI CENTRI ANTIVIOLENZA E DELLE CASE DI ACCOGLIENZA	G	1		20	2	15.473,94	0,00	-6.383,00	9.090,94
6	3	15	1	2	712402	SPESE PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DIRETTA DI CANTIERI DI SERVIZI IN FAVORE DI COMUNI DELLA SICILIA DESTINATARI DELLA SPERIMENTAZIONE DEL REDDITO MINIMO D'INSERIMENTO, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 GIUGNO 1998, N.237. (VEDI ANCHE CAP. 713303)	G	1		20	2	3.712.582,76	4.787.417,24	-3.506.250,00	4.993.750,00
6	3	15	1	2	713303	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE DESTINATARIE DELLA SPERIMENTAZIONE DEL REDDITO MINIMO D'INSERIMENTO, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 GIUGNO 1998, N.237. (PARTE CAP. 712402)	G	1		20	2	0,00	1.000.000,00	-412.500,00	587.500,00
8	2	10	2	1	476521	SPESE PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. (EX CAP. 478104)	GE	1		20	2	161.098.633,62	4.901.366,38	-68.475.000,00	97.525.000,00
8	2	10	2	1	478105	SPESE PER IL RIMBORSO ALL'A.S.T. DEL COSTO DELLE CARTE DI LIBERA CIRCOLAZIONE RILASCIATE AGLI ANZIANI AVENTI DIRITTO	G	1		20	2	286.967,86	284.929,06	-235.907,48	335.989,44
10	5	16	2	1	143311	SPESE PER IL COFINANZIAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA VENATORIA ISTITUITI DALLE PROVINCE REGIONALI E DAI COMUNI	G	1		20	2	114.787,15	0,00	-47.349,70	67.437,45
11	2	13	7	1	413315	TRASFERIMENTI AI COMUNI PER L'EROGAZIONE DELL'INDENNITA' DI RESIDENZA IN FAVORE DEI TITOLARI DI FARMACIE RURALI PRIVATE E SUSSIDIATE AVENTI SEDE NELLE ISOLE MINORI (EX CAP. 42484)	G	1		20	2	103.308,43	102.574,46	-84.926,69	120.956,20
12	2	9	1	1	442539	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI PERIFERICI DEL DEMANIO MARITTIMO REGIONALE ANCHE MEDIANTE ACCORDI ED INTESE CON IL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO	G	1		20	2	75.075,59	-62.075,59	-5.362,50	7.637,50
2	2	1	11	1	242523	SOMMA DESTINATA ALLA GESTIONE DEL PERSONALE GIA' A CARICO DEL FONDO DI CUI ALL'ART.13, LETT. A), DELLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 1975, N. 42 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI COMPRESI GLI EVENTUALI ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSI.	B'	1		21	1	3.790.413,58	5.800.235,14	-3.956.142,60	5.634.506,12
2	2	1	11	1	242524	SOMMA DESTINATA ALL'ATTUAZIONE DELLE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1999, N.5, CONCERNENTE GLI ENTI ECONOMICI REGIONALI AZASI, ESPI, EMS, ESCLUSE QUELLE PREVISTE DALL'ART.7, COMMA 6, DELLA MEDESIMA LEGGE.	B'	1		21	1	298.631,34	427.563,22	-299.555,26	426.639,30
2	2	1	11	1	242525	SOMMA DESTINATA ALL'ATTUAZIONE DELLE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE 28 NOVEMBRE 2002, N. 21	B'	1		21	1	1.542.772,60	1.955.670,06	-1.443.107,60	2.055.335,06
2	2	14	1	1	243301	CONTRIBUTI ALL'I.R.S.A.P. PER LA REALIZZAZIONE DELLE FINALITA' ISTITUZIONALI PREVISTE ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 2012, N. 8 NONCHE' PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI ORGANIZZAZIONE	B'	1		21	1	3.010.130,76	6.589.869,24	-3.960.000,00	5.640.000,00
2	2	14	2	1	342534	SOMMA DESTINATA ALLA GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE TRANSITATO DALL'ENTE FIERA DEL MEDITERRANEO POSTA IN LIQUIDAZIONE NELL'APPOSITA AREA SPECIALE TRANSITORIA AD ESAURIMENTO ISTITUITA PRESSO LA RESAIS S.P.A.	B'	1		21	1	480.315,31	742.887,68	-504.571,23	718.631,76
6	3	15	1	1	313316	INTERVENTI IN FAVORE DEI CENTRI INTERAZIENDALI PER L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE NELL'INDUSTRIA (C.I.A.P.I.) AVENTI SEDE NELL'ISOLA. (EX CAP. 321703)	B'	1		21	1	672.146,99	1.227.853,01	-783.750,00	1.116.250,00

ALLEGATO 2 – L.F. 0/2022 art 22, comma 1

Importi in euro

										RIFERIMENTO - ART. L.F. 0/2022	STANZIAMENTO A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI		RISULTANTE	
Am.ne	Rubrica	Missione	Programma	Titolo	Capitolo	Descrizione	NOTE	Natura Fondi	Vinculati	ART.	COMMA	2022	2022	2022 Riduzione art 22	2022 con Riduzione art. 22
9	2	4	7	1	373312	CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI REGIONALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO NONCHE' PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'ORO FINI ISTITUZIONALI	B'	1		21	1	3.833.333,33	7.466.666,67	-4.661.250,00	6.638.750,00
10	2	16	1	1	143303	CONTRIBUTO ANNUO ALLA STAZIONE SPERIMENTALE CONSORZIALE DI GRANICOLTURA PER LA SICILIA. (EX CAP. 14707)	B'	1		21	1	54.387,81	108.775,63	-67.304,92	95.858,52
10	2	16	1	1	146518	SPESE PER LA CONDUZIONE, IVI COMPRESI I CANONI DEI TERRENI, DEI VIVAI DI VITI AMERICANE E DI PIANTE FRUTTIFERE. (EX CAP. 14602)	B'	1		21	1	377.567,50	537.946,00	-377.649,32	537.864,18
10	2	16	1	1	147306	CONTRIBUTO ANNUO AD INTEGRAZIONE DEL BILANCIO DELL'ISTITUTO REGIONALE DELLA VITE E DEL VINO, PER L'ATTUAZIONE DEI COMPITI ISTITUZIONALI NONCHE' PER GLI ALTRI INTERVENTI ALLO STESSO ISTITUTO DEMANDATI PER LEGGE. (EX CAP. 15004)	B'	1		21	1	1.572.942,00	2.927.058,00	-1.856.250,00	2.643.750,00
10	2	16	1	1	147701	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO INCREMENTO IPPICO DI CATANIA. (COMPRENDE EX CAP. 147702).	B'	1		21	1	761.956,52	1.638.043,48	-990.000,00	1.410.000,00
10	2	16	1	1	147704	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO COMPRESO QUELLE RELATIVE AL PERSONALE IMPIEGATO. (COMPRENDE EX CAPITOLO 147703)	B'	1		21	1	1.024.503,48	1.975.496,52	-1.237.500,00	1.762.500,00
12	2	9	5	1	443301	TRASFERIMENTI A FAVORE DEGLI ENTI PARCO PER SPESE DI IMPIANTO E DI GESTIONE E PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE ALTRE FINALITA' ISTITUZIONALI	B'	1		21	1	597.594,61	841.924,31	-593.801,56	845.717,36
12	2	9	5	1	443302	TRASFERIMENTI A FAVORE DEGLI ENTI GESTORI DELLE RISERVE NATURALI PER SPESE DI IMPIANTO E DI GESTIONE	B'	1		21	1	1.266.666,67	2.026.666,66	-1.358.500,00	1.934.833,33
12	2	9	5	1	443305	TRASFERIMENTI A FAVORE DEGLI ENTI PARCO E DEGLI ENTI GESTORI DELLE RISERVE NATURALI, DESTINATI AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE ASSUNTO PER LA GESTIONE E LA VIGILANZA DEI PARCHE E DELLE RISERVE	B'	1		21	1	4.010.156,62	6.231.874,70	-4.224.837,92	6.017.193,40
13	2	5	2	1	377314	SOMMA DESTINATA ALLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA ALL'ASSOCIAZIONE ENTE TEATRO DI SICILIA STABILE DI CATANIA, QUALE CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE	B'	1		21	1	1.501.830,00	798.170,00	-948.750,00	1.351.250,00
13	2	5	2	1	377316	CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO REGIONALE TEATRO MASSIMO VINCENZO BELLINI DI CATANIA	B'	1		21	1	13.800.000,00	400.000,00	-5.857.500,00	8.342.500,00
13	2	5	2	1	377317	CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' E LA PROGRAMMAZIONE DELLE STAGIONI TEATRALI DELL'ENTE AUTONOMO REGIONALE "TEATRO DI MESSINA, PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA TEATRALE NONCHE' PER LA STABILIZZAZIONE DELL'ORCHESTRA DEL TEATRO VITTORIO EMANUELE DI MESSINA.	B'	1		21	1	4.566.150,00	-136.984,50	-1.827.030,77	2.602.134,73
13	2	5	2	1	377318	SOMMA DESTINATA ALLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA ALL'ASSOCIAZIONE TEATRO BIONDO STABILE DI PALERMO, QUALE CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE	B'	1		21	1	2.500.000,00	0,00	-1.031.250,00	1.468.750,00
13	2	5	2	1	377328	CONTRIBUTO PER ASSICURARE L'ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE TEATRO PIRANDELLO VALLE DEI TEMPLI DI AGRIGENTO	'	1		21	1	50.000,00	-1.500,00	-20.006,25	28.493,75
13	2	5	2	1	377726	CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA ANTICO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	B'	1		21	1	750.000,00	-22.500,00	-300.093,75	427.406,25
13	2	7	1	1	473702	CONTRIBUTO ANNUO PER L'ORGANIZZAZIONE, LA PROMOZIONE E LA GESTIONE DELLE MANIFESTAZIONI "TAORMINA ARTE", NONCHE' PER LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE TAORMINA ARTE SICILIA. (EX CAP. 47719)	B'	1		21	1	1.300.001,00	-39.001,00	-520.162,50	740.837,50
13	2	7	1	1	473703	CONTRIBUTO ANNUO PER L'ORGANIZZAZIONE, LA PROMOZIONE E LA GESTIONE DELLE "ORESTIADI DI GIBELLINA", NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE ATTIVITA' PREVISTE DALLLO STATUTO DELLA FONDAZIONE "ISTITUTO DI ALTA CULTURA ORESTIADI". (EX CAP. 47721)	B'	1		21	1	90.000,00	137.520,00	-93.852,00	133.668,00
13	2	5	2	1	473707	CONTRIBUTO ANNUO ALLA FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA SICILIANA. (EX CAP. 48001).	B'	1		21	1	8.000.000,00	-143.000,00	-3.241.012,50	4.615.987,50
13	2	5	2	1	473708	CONTRIBUTI DA CORRISPONDERE ALLA FONDAZIONE TEATRO MASSIMO DI PALERMO. (EX CAPP. 48002 E 48003)	B'	1		21	1	6.700.000,00	200.000,00	-2.846.250,00	4.053.750,00
1	1	1	1	1	101015	SPESE PER IL CONFERIMENTO DELLA "MEDAGLIA D'ORO AL VALORE CIVILE DELLA REGIONE SICILIANA".	B'	1		21	2	891,09	0,00	-367,57	523,52
1	2	1	2	1	104519	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI D'EUROPA	B'	1		21	2	13.903,50	101.096,50	-47.437,50	67.562,50
1	2	1	2	1	105701	CONTRIBUTO A FAVORE DEL CENTRO INTERREGIONALE DI STUDI E DOCUMENTAZIONE (CINSEDO), CON SEDE IN ROMA, QUALE QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA	B'	1		21	2	24.663,60	280.607,40	-125.924,29	179.346,71
1	4	11	2	1	116523	SPESE DI PRIMA ASSISTENZA E PER PRONTO INTERVENTO IN OCCASIONE DI PUBBLICHE CALAMITA' O PER LA DIFESA DELLA SALUTE O PER L'INCOLUMITA' PUBBLICA E PER L'ACQUISIZIONE DI MEZZI E SERVIZI DIRETTI A FRONTEGGIARE I DANNI CONSEGUENTI AGLI STATI DI EMERGENZA IN SICILIA.	B'	1		21	2	359.795,51	912.163,59	-524.683,13	747.275,97
1	4	11	2	2	516053	INVESTIMENTI PER PRIMA ASSISTENZA E PRONTO INTERVENTO IN OCCASIONE DI PUBBLICHE CALAMITA' O PER LA DIFESA DELLA SALUTE O PER L'INCOLUMITA' PUBBLICA	B'	1		21	2	1.093.197,83	725.441,74	-750.188,82	1.068.450,75
1	4	11	2	2	516058	INTERVENTI DI PRIMA ASSISTENZA E PER FRONTEGGIARE EVENTI CALAMITOSI IN ORDINE AGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI VERIFICATISI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE	B'	1		21	2	859.687,82	112.249,74	-400.924,25	571.013,31
1	4	11	1	2	516062	SPESE PER INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE E PER QUELLI CONNESSI A "EMERGENZE INFRASTRUTTURALI" RELATIVE AD ACQUE E RIFIUTI, NONCHE' PER IL POTENZIAMENTO DEI PRESIDI OPERATIVI, DELLE ATTREZZATURE, DELLE RETI E DEI MEZZI	B'	1		21	2	198.247,77	302.922,59	-206.732,77	294.437,59
1	5	1	12	1	113701	CONTRIBUTO PER L'ADESIONE DELLA REGIONE ALL'ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA NEL MEZZOGIORNO (SVIMEZ)	B'	1		21	2	4.098,61	4.713,91	-3.635,17	5.177,35
1	6	1	2	1	104520	SPESE PER L'ADESIONE E LA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI DI ENTI LOCALI CHE SVOLGONO ATTIVITA' CONSULTIVA NEI CONFRONTI DELLA	B'	1		21	2	9.067,50	86.088,50	-39.251,85	55.904,15

ALLEGATO 2 – L.F. 0/2022 art 22, comma 1

Importi in euro

										RIFERIMENTO - ART. L.F. 0/2022		STANZIAMENTO A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI		RISULTANTE
Am.ne	Rubrica	Missione	Programma	Titolo	Capitolo	Descrizione	NOTE	Natura Fondi	Vincolati	ART.	COMMA	2022	2022	2022 Riduzione art 22	2022 con Riduzione art. 22
1	6	19	1	1	130315	CONTRIBUTO ANNUALE AL COMITATO PERMANENTE DI PARTENARIATO DEI POTERI LOCALI E REGIONALI (COPPEM) PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI CUI AI COMMI 3 E 5 DELL'ART.195 DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2000, N.32.	EB'	1		21	2	49.128,16	392.428,61	-182.142,17	259.414,60
1	11	9	6	1	243308	SPESE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE RETI DI MONITORAGGIO METEO-IDRO-PLUVIOMETRICO.	B'	1		21	2	32.967,31	117.626,15	-62.119,80	88.473,66
1	11	9	6	1	N.I.	RIMBORSO SPESE FORFETTARIE AGLI OSSERVATORI IDROGRAFICI DELLA RETE MECCANICA, COMPRENSIVO DEGLI ONERI RIFLESSI (PARTE DEL CAPITOLO 243308)	B'	1		21	2	0,00	8.800,00	-3.630,00	5.170,00
2	2	14	2	1	342525	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA PER LO SVILUPPO DELLA PROPAGANDA DEI PRODOTTI SICILIANI (TRASFERITO IN PARTE AI CAPITOLI 343318 E 344128)	B'	1		21	2	1.249.673,17	1.800.261,46	-1.258.098,04	1.791.836,59
2	2	14	2	1	344121	SPESE PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI ASSISTENZA ALLE IMPRESE COOPERATIVE, PROMOSSI ANCHE IN FORMA CONSORTILE, DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE DEL SETTORE.	B'	1		21	2	17.820,21	100.123,22	-48.651,66	69.291,77
3	2	5	2	1	376528	SPESE PER INIZIATIVE DI CARATTERE CULTURALE, ARTISTICO E SCIENTIFICO DI PARTICOLARE RILEVANZA	B'	1		21	2	300.000,00	600.000,00	-371.250,00	528.750,00
3	2	5	1	1	376576	SPESE PER ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI TUTELA DEL PATRIMONIO ARTISTICO DELL'ARMA DEI CARABINIERI OPERANTE IN SICILIA. (TRASFERITO IN PARTE AI CAPITOLI 376605, 376606, 376607, 376608, 376609 E 376640)	B'	1		21	2	15.233,40	104.766,60	-49.500,00	70.500,00
3	2	5	1	1	377305	FINANZIAMENTO DEL CENTRO REGIONALE PER LA PROGETTAZIONE, IL RESTAURO E PER LE SCIENZE NATURALI ED APPLICATE AI BENI CULTURALI, IVI COMPRESO IL GRUPPO INTERVENTO ARCHEOLOGIA SUBACQUEA SICILIA E DEL CENTRO REGIONALE PER L'INVENTARIO, LA CATALOGAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE GRAFICA, FOTOGRAFICA, AEROFOTOGRAFICA E AUDIOVISIVA.	B'	1		21	2	36.269,90	90.984,08	-52.492,27	74.761,71
3	2	5	2	1	377703	CONTRIBUTI IN FAVORE DI ACCADEMIE, ENTI, ISTITUZIONI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI E SCIENTIFICHE AVENTI SEDE IN SICILIA PER LE FINALITA' DI CARATTERE CULTURALE, ARTISTICO E SCIENTIFICO DI PARTICOLARE RILEVANZA	.E'	1		21	2	3.564,02	20.024,66	-9.730,33	13.858,35
3	2	5	1	1	377713	CONTRIBUTI AD ENTI MORALI ED ECCLESIASTICI PER LA RIPARAZIONE ED IL RESTAURO NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DI STRUMENTI MUSICALI ANTICHI E/O DI VALORE ARTISTICO	B'	1		21	2	12.090,00	87.910,00	-41.250,00	58.750,00
3	2	5	2	1	378103	CONTRIBUTO ALL'AUTOMOBILE CLUB DI PALERMO PER LA REALIZZAZIONE DELLA "TARGA FLORIO" E DELLE EVENTUALI RIEVOCAZIONI STORICHE	.B'	1		21	2	24.180,00	0,00	-9.974,25	14.205,75
4	2	1	11	1	212533	SPESE PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI RESI IN REGIME DI CONVENZIONE DALLA SOCIETA' "SERVIZI AUSILIARI SICILIA" S. C. P. A.	B'	1		21	2	13.888.646,57	27.180.203,45	-16.912.499,98	24.156.350,04
4	2	1	3	1	215721	SPESE PER I SERVIZI DI ADVISORY TECNICO-FINANZIARI PER AGEVOLARE IL PROCESSO DI DIMISSIONE DELLE PARTECIPAZIONI AZIONARIE	B'	1		21	2	0,00	8.000,00	-3.300,00	4.700,00
4	2	1	3	1	215734	FONDO DESTINATO AL FINANZIAMENTO DEI CONTRIBUITI IN FAVORE DI SOGGETTI BENEFICIARI DI UN SOSTEGNO ECONOMICO	.B'	1		21	2	725.398,80	3.819.680,96	-1.874.845,40	2.670.234,36
4	2	1	11	1	216529	FINANZIAMENTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO AGGIUNTIVO PER L'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.P.A. DELLE ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA REGIONE SICILIANA, NONCHE' PER IL FINANZIAMENTO DEI CONTRATTI DI SERVIZI	B'	1		21	2	629.949,17	856.040,66	-612.970,81	873.019,02
6	2	12	2	1	182519	SPESE PER LE COMUNITA' ALLOGGIO PER IL RICOVERO DEI PAZIENTI DIMESSI DAGLI EX OSPEDALI PSICHIATRICI, CON ESCLUSIONE DEI SOGGETTI RICOVERATI PRESSO IL C.T.A.	B'	1		21	2	4.823.333,33	7.661.333,34	-5.149.925,00	7.334.741,67
6	2	12	7	1	183307	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA PER FRONTEGGIARE GLI ONERI CONSEGUENTI ALL'APPLICAZIONE DEGLI ACCORDI NAZIONALI DI LAVORO.	B'	1		21	2	604.499,00	3.116.400,80	-1.534.871,17	2.186.028,63
6	2	12	1	1	183337	RIMBORSO AI COMUNI PER LE SPESE RELATIVE AL RICOVERO DEI MINORI DISPOSTO DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	B'	1		21	2	2.410.742,20	10.471.406,24	-5.313.886,23	7.568.262,21
6	2	12	2	1	183355	TRASFERIMENTI PER L'ATTIVITA' DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITA' FISICHE O SENSORIALI CON PARTICOLARE RIGUARDO AI SERVIZI DI TRASPORTO, DI CONVITTO E SEMI CONVITTO, AI SERVIZI NEGLI AMBITI IGIENICO-PERSONALE, COMUNICAZIONE EXTRA SCOLASTICA E AUTONOMIA E COMUNICAZIONE.	E'	1		21	2	15.500.000,00	11.600.000,00	-11.178.750,00	15.921.250,00
6	2	12	2	1	183701	CONTRIBUTO ANNUO ALL'UNIONE ITALIANA CIECHI OPERANTE IN SICILIA	.E'	1		21	2	138.997,27	1.088.802,18	-506.467,27	721.332,18
6	2	12	2	1	183704	CONTRIBUTO ANNUO AL COMITATO REGIONALE DELLA SICILIA DELL'ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDOMUTI, PER LE PROPRIE FINALITA' ISTITUZIONALI	.E'	1		21	2	31.185,30	175.215,68	-85.140,40	121.260,58
6	2	12	2	1	183715	CONTRIBUTO NELLE SPESE DI GESTIONE DEL CENTRO REGIONALE "HELEN KELLER" DELL'UNIONE ITALIANA CIECHI CON SEDE A MESSINA.	.E'	1		21	2	50.787,42	529.084,68	-239.197,24	340.674,86
6	2	12	4	1	183718	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ANTIRACKET RICONOSCIUTE, A FONDAZIONI, A CENTRI E AD ALTRE STRUTTURE ASSOCIATIVE AVENTI SEDE IN SICILIA PER IL PERSEGUIMENTO DI FINALITA' CONNESSE ALL'ASSISTENZA, ALLA TUTELA, ALLA INFORMAZIONE DEI SOGGETTI CHE ABBIANO SUBITO RICHIESTE O ATTI ESTORSIVI, NONCHE' DEI SOGGETTI CHE ABBIANO FATTO RICORSO A PRESTITI AD USURA E LE CUI ATTIVITA' ECONOMICHE O PROFESSIONALI VERSINO CONSEGUENTEMENTE IN STATO DI DIFFICOLTA'.	B'	1		21	2	38.000,00	-18.090,00	-8.212,88	11.697,12
6	2	12	4	1	183721	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE DEGLI ORFANI DELLE VITTIME DELLA MAFIA E DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA, DELLE VITTIME DEL DOVERE, NONCHE' PER I CITTADINI DECEDUTI NEL CAMBAMENTO DI UNA ATTIVITA' O LA	B'	1		21	2	4.680,71	-140,42	-1.872,87	2.667,42
6	2	12	4	1	183726	SOMMA DA VERSARE AL "FONDO REGIONALE PER LE PARTI CIVILI NEI PROCESSI CONTRO LA MAFIA".	B'	1		21	2	13.543,34	29.165,33	-17.617,33	25.091,34

ALLEGATO 2 – L.F. 0/2022 art 22, comma 1

Importi in euro

										RIFERIMENTO - ART. L.F. 0/2022		STANZIAMENTO A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI		RISULTANTE
Am.ne	Rubrica	Missione	Programma	Titolo	Capitolo	Descrizione	NOTE	Natura Fondi	Vincolati	ART.	COMMA	2022	2022	2022 Riduzione art 22	2022 con Riduzione art. 22
6	2	12	1	1	183740	CONTRIBUTI DA EROGARE ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI PER LA TUTELA DELLA MATERNITA' E DELLA VITA NASCENTE	E'	1		21	2	241.799,60	1.246.560,32	-613.948,47	874.411,45
6	2	12	1	1	183742	CONTRIBUTI IN FAVORE DI CONSULTORI, ISTITUZIONI SCOLASTICHE, ORATORI E ASSOCIAZIONI DI SOLIDARIETA' FAMILIARE PER IL SOSTEGNO ALLE RELAZIONI FAMILIARI ED ALLE RESPONSABILITA' EDUCATIVE	E'	1		21	2	78.584,90	0,00	-32.416,27	46.168,63
6	2	12	2	1	183754	CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DEL FISICO NUCLEARE FULVIO FRISONE PER L'ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA.	B'	1		21	2	8.375,47	0,00	-3.454,88	4.920,59
6	2	12	4	1	184103	SPESE PER IL RIMBORSO DEGLI ONERI FISCALI DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 20 NOVEMBRE 2008, N.15 IN FAVORE DEGLI IMPRENDITORI CHE DENUNCIANO RICHIESTE ESTORSIVE O RICHIESTE PROVENIENTI DALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA, TENDENTI A MODIFICARE IL NORMALE SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' ECONOMICA, CUI SIA SEGUITA UNA RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO.	B'	1		21	2	139.034,80	1.360.965,20	-618.750,00	881.250,00
7	2	19	1	1	108124	SPESE PER IL TRATTAMENTO OMNICOMPRESIVO DEL PERSONALE ESTERNO IN SERVIZIO ALL'UFFICIO DI BRUXELLES CON QUALIFICA DIVERSA DA QUELLA DIRIGENZIALE	B'	1		21	2	6.682,54	0,00	-2.756,55	3.925,99
7	3	18	1	1	191309	CONTRIBUTO DA DESTINARE AI CONSORZI DEI COMUNI CHE SI OCCUPANO ESCLUSIVAMENTE DELLA GESTIONE E DELLA VALORIZZAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO	E'	1		21	2	24.948,26	0,00	-10.291,16	14.657,10
8	2	10	6	1	273709	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' E DEI SERVIZI DELLA SOCIETA' INTERPORTI SICILIANI (SIS)	E'	1		21	2	72.539,90	541.968,08	-253.484,54	361.023,44
8	2	10	3	1	476520	SPESE PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI COLLEGAMENTO MARITTIMO CON LE ISOLE MINORI. (EX CAP. 478110)	B'	1		21	2	62.986.897,98	2.013.102,02	-26.812.500,00	38.187.500,00
8	2	8	2	2	672004	SPESE PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE AL COMPLETAMENTO O RIPARAZIONE DI ALLOGGI POPOLARI COSTRUITI A TOTALE CARICO DELLA REGIONE	B'	1		21	2	20.938,73	223.249,02	-100.727,45	143.460,30
8	2	10	3	2	672008	SPESE PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE, AL COMPLETAMENTO, AL MIGLIORAMENTO, ALLA RIPARAZIONE, ALLA SISTEMAZIONE ED ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE MARITTIME NEI PORTI DI SECONDA CATEGORIA SECONDA, TERZA E QUARTA CLASSE	B'	1		21	2	0,00	400.000,00	-165.000,00	235.000,00
8	2	9	1	2	672013	INTERVENTI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI E OPERE PUBBLICHE NELLE ZONE COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI, NONCHE' PER IL CONSOLIDAMENTO ED IL TRASFERIMENTO DI ABITATI SITUATI IN ZONE FRANCOSE	B'	1		21	2	1.500.000,00	800.000,00	-948.750,00	1.351.250,00
9	2	15	2	1	317708	FINANZIAMENTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DI SERVIZIO SOCIALE AI SENSI DELL'ART. 18, DELLA LEGGE REGIONALE 26 NOVEMBRE 2000, N.24.	B'	1		21	2	120.899,80	829.100,20	-391.875,00	558.125,00
9	2	4	2	1	372514	SPESE PER L'UTILIZZO DEL PERSONALE DELLO STATO DI CUI LA REGIONE SI AVVALE AI SENSI DELL'ART. 9 DEL D.P.R. 14.5.1985, N. 246	B'	1		21	2	169.656,50	-5.089,70	-67.883,81	96.682,99
9	2	4	2	1	373304	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PER CIECHI <OPERE RIUNITE FLORIO E SALAMONE> DI PALERMO	B'	1		21	2	145.079,80	1.135.920,20	-528.412,50	752.587,50
9	2	4	4	1	373313	ASSEGNAZIONI ALLE UNIVERSITA' PER SPESE INERENTI L'ATTIVITA' SPORTIVA UNIVERSITARIA E PER I RELATIVI IMPIANTI, NONCHE' PER IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI CHE SOVRINTENDONO ALLE ATTIVITA' MEDESIME	B'	1		21	2	25.389,00	178.311,00	-84.026,25	119.673,75
9	2	4	4	1	373315	FONDO DESTINATO AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI E DEI CONSERVATORI DI MUSICA STATALI.	B'	1		21	2	36.269,90	254.730,10	-120.037,50	170.962,50
9	2	4	4	1	373324	CONTRIBUTO AL "IV POLO UNIVERSITARIO SICILIANO" DI ENNA	B'	1		21	2	60.449,90	639.550,10	-288.750,00	411.250,00
9	2	4	2	1	373334	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PER CIECHI <T.ARDIZZONE GIOENI> DI CATANIA.	B'	1		21	2	15.717,00	88.346,29	-42.926,11	61.137,18
9	2	4	6	1	373354	SOMME DESTINATE AI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE AFFERENTI ALL'OBLIGO SCOLASTICO - TRASFERIMENTI A ISP (TRASFERITO IN PARTE AL CAPITOLO 373355)	B'	1		21	2	2.333.366,30	21.333.306,96	-9.762.502,72	13.904.170,54
9	2	4	6	1	373711	CONTRIBUTO ANNUO ALL'UNIONE ITALIANA CIECHI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STAMPERIA BRAILLE.	B'	1		21	2	157.169,70	1.442.830,30	-660.000,00	940.000,00
9	2	4	4	1	373718	CONTRIBUTI AI CONSORZI UNIVERSITARI COSTITUITI IN AMBITO PROVINCIALE DALLA PROVINCIA REGIONALE SICILIANA DI RIFERIMENTO E DA ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI ED OPERANTI NEI COMUNI, CHE NON SIANO SEDI DI ATENEI UNIVERSITARI, DESTINATI ALLA GESTIONE DEI CORSI DI LAUREA O SEZIONI STACCATTE DI CORSI DI LAUREA E/O CORSI DI STUDI UNIVERSITARI E CHE NON FRUISCONO DI APPOSITI FINANZIAMENTI STATALI.	B'	1		21	2	386.895,11	2.813.104,89	-1.320.000,00	1.880.000,00
9	2	4	2	1	373739	CONTRIBUTI PER LE SCUOLE PRIMARIE PARITARIE E PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO PARITARIE AVENTI SEDE IN SICILIA, NEL RISPETTO DELLE CONVENZIONI DI CUI AL COMMA 6 DELL'ARTICOLO 1 BIS DEL DECRETO LEGGE 5 DICEMBRE 2005, N.250, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 3 FEBBRAIO 2006, N.27 E SUSSEGUENTI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI	B'	1		21	2	519.869,20	3.280.130,80	-1.567.500,00	2.232.500,00
9	3	4	3	2	772040	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, AVENTI CARATTERE DI URGENZA, NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PUBBLICI	B'	1		21	2	333.333,33	516.666,67	-350.625,00	499.375,00
10	2	16	1	1	143328	CONTRIBUTO ANNUO ALL'ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA PER LE FINALITA' DELL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE REGIONALE 9 MAGGIO 2017, N.8 PER LA SELEZIONE DEL BESTIAME, PER I LIBRI GENEALOGICI, I CONTROLLI FUNZIONALI E PER I SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA AGRONOMICA/VETERINARIA PER LA LOTTA ALL'IPOFECONDITA' DEL BESTIAME (parte ex cap.144111)	B'	1		21	2	620.537,63	863.569,90	-612.194,35	871.913,18
10	2	16	1	1	146520	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO INFORMATIVO AGROMETEREOLOGICO SICILIANO (S.I.A.S.), COMPRESSE QUELLE PER LA SUA PROGETTAZIONE E LA GESTIONE SCIENTIFICA (EX CAP. 144121)	B'	1		21	2	7.217,13	40.549,95	-19.703,92	28.063,16
10	2	16	1	1	147314	SOMME DESTINATE AL FUNZIONAMENTO DEI CONSORZI GIA' COSTITUITI AI SENSI DELL'ART.5 DELLA LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 1982, N.88	.	1		21	2	442.894,32	807.105,68	-515.625,00	734.375,00

ALLEGATO 2 – L.F. 0/2022 art 22, comma 1

Importi in euro

										RIFERIMENTO - ART. L.F. 0/2022		STANZIAMENTO A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI		RISULTANTE
Am.ne	Rubrica	Missione	Programma	Titolo	Capitolo	Descrizione	NOTE	Natura Fondi	Vincolati	ART.	COMMA	2022	2022	2022 Riduzione art 22	2022 con Riduzione art. 22
10	2	16	1	1	147315	FINANZIAMENTI AL CONSORZIO PER LA RICERCA SULLA FILIERA LATTIERO CASEARIA.	B'	1		21	2	450.132,06	1.149.867,94	-660.000,00	940.000,00
10	2	16	1	1	148102	CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO AI CONSORZI AGRARI FUNZIONANTI IN REGIME ORDINARIO E SPECIFICAMENTE PER IL CONSORZIO AGRARIO DI PALERMO PER LE FINALITA' DELL'ARTICOLO 29 DEL REG. CE N. 1698/2005 DEL CONSIGLIO DEL 20 SETTEMBRE 2005 SUL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE DA PARTE DEL FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE	.	1		21	2	24.566,02	48.433,98	-30.112,50	42.887,50
10	5	16	1	1	143703	INDENNIZZI A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI ED ALLEVATORI PER IL DANNO, NON ALTRIMENTI RISARCIBILE, ARRECATO DALLA FAUNA SELVATICA ALLA PRODUZIONE AGRICOLA, AL PATRIMONIO ZOOTECNICO ED ALLE OPERE APPRONTATE SU TERRENI COLTIVATI O DESTINATI AL PASCOLO, NONCHE' SU QUELLI VINCOLATI.	B'	1		21	2	4.455,03	25.030,82	-12.162,91	17.322,94
11	2	12	2	1	413702	SUSSIDIO INTEGRATIVO A FAVORE DEGLI AMMALATI AFFETTI DAL MORBO DI HANSEN. (EX CAP. 42463)	B'	1		21	2	5.880,62	28.445,45	-14.159,50	20.166,57
11	2	12	2	1	413706	INDENNITA' VITALIZIA A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA FORME GRAVI DI TALASSEMIA. (EX CAP. 42472)	B'	1		21	2	2.786.165,68	5.714.192,26	-3.506.397,65	4.993.960,29
11	2	12	2	1	413707	INDENNITA' CHILOMETRICA A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA FORME GRAVI DI TALASSEMIA. (EX CAP. 42473)	B'	1		21	2	7.395,39	50.786,09	-23.999,86	34.181,62
12	4	9	5	1	150527	SPESE PER LA GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI MEZZI OPERATIVI PER LA DIFESA DEI BOSCHI DAGLI INCENDI, DELLE ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE ED AUTOMEZZI OCCORRENTI AL CORPO FORESTALE.	B'	1		21	2	13.299,00	105.760,80	-49.112,17	69.947,63
12	4	9	5	1	150548	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI REPARTI IPPOMONTATI DEL CORPO FORESTALE (EX CAP. 150527)	.	1		21	2	178,16	1.001,26	-486,51	692,91
12	4	9	5	2	550801	CONTRIBUTI DA CONCEDERE A TERMINI DEGLI ARTT. 3, 4 E 5 DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N.991. (EX CAP. 56903)	B'	1		21	2	13.365,08	75.092,47	-36.488,74	51.968,81
13	2	5	2	1	377762	CONTRIBUTO ALLA* FONDAZIONE THE BRASS GROUP* PER LA GESTIONE ORDINARIA.	.B'	1		21	2	600.000,00	-20.000,00	-239.250,00	340.750,00
13	2	7	1	1	472538	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA DIRETTE AD INCREMENTARE IL MOVIMENTO TURISTICO VERSO LA REGIONE ED IL TURISMO INTERNO (PARTE CAP. 472514).	B'	1		21	2	0,00	840.000,00	-346.500,00	493.500,00
13	2	7	1	1	472539	SPESE PER TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DIRETTE AD INCREMENTARE IL MOVIMENTO TURISTICO VERSO LA REGIONE ED IL TURISMO INTERNO (PARTE CAP. 472514)	B'	1		21	2	0,00	1.300.000,00	-536.250,00	763.750,00
13	2	7	1	1	472540	SPESE PER TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DIRETTE AD INCREMENTARE IL MOVIMENTO TURISTICO VERSO LA REGIONE ED IL TURISMO INTERNO (PARTE CAP. 472514)	B'	1		21	2	0,00	1.260.000,00	-519.750,00	740.250,00
13	2	6	1	1	473711	CONTRIBUTO ANNUO ALL'ENTE AUTODROMO DI PERGUSA PER CONSENTIRE LE MANIFESTAZIONI MOTORISTICHE E PER IL CONSEGUIMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI	.B'	1		21	2	50.657,00	284.618,40	-138.301,10	196.974,30
13	2	5	2	1	473738	FONDO UNICO REGIONALE PER LO SPETTACOLO (FURS) FINALIZZATO A SOSTENERE ED INCREMENTARE LE ATTIVITA' DI ENTI, FONDAZIONI E TEATRI STABILI DI INIZIATIVA PUBBLICA, CON SEDE LEGALE IN SICILIA DA ALMENO TRE ANNI, OPERANTI NEI SETTORI DEL TEATRO, DELLA MUSICA, DELLA DANZA NONCHE' L'ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA ANTICO (I.N.D.A.) DI SIRACUSA	B'	1		21	2	2.500.000,00	-50.000,00	-1.010.625,00	1.439.375,00
13	2	5	2	1	473742	FONDO UNICO REGIONALE PER LO SPETTACOLO (FURS) FINALIZZATO A SOSTENERE ED INCREMENTARE LE ATTIVITA' DI ENTI, ASSOCIAZIONI, COOPERATIVE E FONDAZIONI CHE ABBIANO SEDE LEGALE IN SICILIA DA ALMENO TRE ANNI E SIANO OPERANTI NEI SETTORI DEL TEATRO, DELLA MUSICA, DELLA DANZA NONCHE' L'ISTITUTO NAZIONALE PER IL DRAMMA ANTICO - FONDAZIONE ONLUS (I.N.D.A.) CON SEDE AMMINISTRATIVA ED OPERATIVA IN SIRACUSA (PARTE CAPITULO 473738).	B'	1		21	2	6.500.000,00	-200.000,00	-2.598.750,00	3.701.250,00
1	11	9	6	1	442555	SOMME PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, URGENZA E SOMMA URGENZA SUL DEMANIO IDRICO FLUVIALE, ESCLUSI I BACINI MONTANI, INCLUSI INTERVENTI DI CURA E PULIZIA DI FIUMI E TORRENTI	E	1		21	3	800.000,00	9.200.000,00	-4.125.000,00	5.875.000,00
1	11	9	6	2	842073	SOMME PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL DEMANIO IDRICO FLUVIALE, ESCLUSI I BACINI MONTANI, INCLUSI INTERVENTI DI CURA E PULIZIA DI FIUMI E TORRENTI	E	1		21	3	0,00	5.000.000,00	-2.062.500,00	2.937.500,00
4	4	1	3	1	214107	SPESE, A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE, PER IL PERSONALE IN SERVIZIO DELL'ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI IN LIQUIDAZIONE IVI COMPRESI GLI EVENTUALI ONERI CONVENZIONALI, DA TRASFERIRE ALLA RESAIS S.P.A., ALL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO E AD ALTRI ENTI REGIONALI PER LE FINALITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 14 AGOSTO 2015, N. 46	B	1		21	3	2.751.205,71	2.533.794,29	-2.180.062,50	3.104.937,50
6	2	12	2	1	182582	SPESE PER LA CONVENZIONE CON L'ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO E OSPEDALE CLASSIFICATO SPECIALIZZATO OASI MARIA SS. DI TROIA ONLUS - FONDI REGIONALI	B	1		21	3	1.000.000,00	0,00	-412.500,00	587.500,00
6	2	12	2	1	183376	SERVIZI INTEGRATIVI MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI A FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO	E	1		21	3	2.000.000,00	1.000.000,00	-1.237.500,00	1.762.500,00
6	2	12	2	1	183808	FONDO PER LA DISABILITA' E PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - FONDI REGIONALI	BA	1		21	3	68.142.064,62	93.857.935,38	-66.825.000,00	95.175.000,00
7	2	1	10	1	108170	SOMME PER IL PAGAMENTO DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO SOSTITUTIVO E INTEGRATIVO AGLI EX DIPENDENTI DELL'EAS IN LIQUIDAZIONE DA EROGARE TRAMITE IL FONDO PENSIONI SICILIA	B	1		21	3	983.192,65	1.016.807,35	-825.000,00	1.175.000,00
8	2	10	2	1	273708	SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IVA SULLE SOMME CORRISPONDENTI AI TRASFERIMENTI STATALI PER I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO REGIONALE	B	1		21	3	5.428.777,05	6.724.814,95	-5.013.356,70	7.140.235,30
8	2	10	2	1	273710	SPESE PER I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE. - FONDI REGIONALI	B	1		21	3	5.626.587,62	9.180.026,21	-4.125.000,00	10.681.613,83

ALLEGATO 2 – L.F. 0/2022 art 22, comma 1

Importi in euro

										RIFERIMENTO - ART L.F. 0/2022		STANZIAMENTO A LEGISLAZIONE VIGENTE		VARIAZIONI		RISULTANTE
Am.ne	Rubrica	Missione	Programma	Titolo	Capitolo	Descrizione	NOTE	Natura Fondi	Vincolati	ART.	COMMA	2022	2022	2022 Riduzione art 22	2022 con Riduzione art. 22	
8	2	10	4	1	478109	CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI AEREI DI LINEA CON ASSUNZIONE DI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO.	B	1		21	3	4.769.944,52	5.230.055,48	-4.125.000,00	5.875.000,00	
9	2	4	4	1	373347	CONTRIBUTO AGLI ENTI REGIONALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELLA SICILIA (ERSU) PER IL CONCORSO AL PAGAMENTO DEGLI EMOLUMENTI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE PROVENIENTE DALL'ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI IN LIQUIDAZIONE.	B	1		21	3	973.458,07	676.541,93	-680.625,00	969.375,00	
10	5	16	1	1	147303	CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEI BILANCI DEI CONSORZI DI BONIFICA. (EX CAP. 16004)	B	1		21	3	23.326.113,35	21.673.886,65	-18.562.500,00	26.437.500,00	
10	5	16	1	1	147320	SOMMA DESTINATA AI CONSORZI DI BONIFICA PER LA PROROGA DEI CONTRATTI DI LAVORO E PER LE GARANZIE OCCUPAZIONALI.	B	1		21	3	7.198.722,40	3.801.277,60	-4.537.500,00	6.462.500,00	
10	5	16	1	1	147326	SOMMA DA TRASFERIRE ALL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO (E.S.A) PER LA CAMPAGNA DI MECCANIZZAZIONE AGRICOLA.	EB	1		21	3	4.280.781,85	4.219.218,15	-3.506.250,00	4.993.750,00	
13	2	6	1	1	473709	FONDO SPECIALE DESTINATO AL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE ISOLANE.	B	1		21	3	5.199.912,88	0,00	-2.144.964,06	3.054.948,82	
13	2	6	1	1	473741	CONTRIBUTI PER LE FINALITA' DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 17 MAGGIO 1984, N.31 INCLUSE MISURE DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA', AL FINE DI PROMUOVERNE L'AUTONOMIA E FAVORIRNE LE RELAZIONI SOCIALI.	B	1		21	3	486.729,04	513.270,96	-412.500,00	587.500,00	
4	2	20	3	1	215754	FONDO PER GARANTIRE I PERCORSI DI STABILIZZAZIONE E LE MISURE DI FUORIUSCITA DEI SOGGETTI TITOLARI DI CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 27/2016.	B	1		22	5	189.413.856,97	-4.731.313,61	-76.181.549,14	108.500.994,22	
TOTALE RIDUZIONI ART. 22															-693.633.906,91	